



Bruxelles, 17.10.2018
COM(2018) 692 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam**

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

PREAMBOLO

L'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione",

e

la Repubblica socialista del Vietnam, di seguito denominata "il Vietnam",

di seguito denominate congiuntamente "le Parti", o individualmente "la Parte",

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e cooperazione, nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che le unisce;

DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le Parti;

RICONOSCENDO che il presente accordo completerà e promuoverà iniziative di integrazione economica regionale;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli scambi e gli investimenti nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché dei pertinenti accordi e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute;

DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, e riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti;

CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creerà condizioni stabili e prevedibili per gli scambi e gli investimenti, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio internazionale a beneficio di tutte le parti interessate;

INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi e agli investimenti reciproci;

DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio internazionale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi, nonché a evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le Parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono firmatarie;

DESIDEROSE di promuovere la competitività delle loro aziende garantendo un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni commerciali e di investimento,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le Parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.

ARTICOLO 1.2

Obiettivi

Il presente accordo ha per obiettivi la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti tra le Parti, conformemente alle sue disposizioni.

ARTICOLO 1.3

Accordo di partenariato e cooperazione

Ai fini del presente accordo, si intende per "accordo di partenariato e cooperazione" l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012.

ARTICOLO 1.4

Accordi OMC

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "accordo sull'agricoltura", l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- b) "accordo sugli appalti pubblici", l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC;
- c) "accordo sulle ispezioni pre-imbarco", l'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

- d) "accordo relativo alle regole in materia di origine", l'accordo relativo alle regole in materia di origine di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- e) "accordo antidumping", l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- f) "accordo sulla valutazione in dogana", l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- g) "DSU", l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- h) "GATS", l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
- i) "GATT 1994", l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- j) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione", l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- k) "accordo sulle misure di salvaguardia", l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

- l) "accordo SCM", l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- m) "accordo SPS", l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- n) "accordo TBT", l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- o) "accordo TRIPS", l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e
- p) "accordo OMC", l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

ARTICOLO 1.5

Definizioni generali

Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:

- a) "giorno", un giorno di calendario;

- b) "interno", con riferimento alla legislazione, al diritto o alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri e del Vietnam¹, rispettivamente, la legislazione, il diritto o le disposizioni legislative e regolamentari a livello centrale, regionale o locale;
- c) "merci", i prodotti quali definiti nel GATT 1994, salvo altrimenti disposto nel presente accordo;
- d) "sistema armonizzato", il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche (di seguito "SA");
- e) "FMI", il Fondo monetario internazionale;
- f) "misura", qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- g) "persona fisica di una Parte", un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione o del Vietnam, secondo i rispettivi ordinamenti²;
- h) "persona", una persona fisica o una persona giuridica;

¹ Si precisa che, per il Vietnam, le pertinenti forme normative, legislative o regolamentari a livello centrale o locale sono enunciate nella legge n. 80/2015/QH13, del 22 giugno 2015, sulla promulgazione degli atti normativi.

² Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia che non sono cittadini della Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

- i) "paese terzo", un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo quale definito all'articolo 17.24 (Applicazione territoriale);
- j) "UNCLOS", la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982;
- k) "OMPI", l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; e
- l) "OMC", l'Organizzazione mondiale del commercio.

CAPO 2

TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

ARTICOLO 2.1

Obiettivo

Le Parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci e migliorano l'accesso al mercato nel corso di un periodo transitorio che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV del GATT 1994.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci tra le Parti.

ARTICOLO 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "sovvenzioni alle esportazioni agricole", le sovvenzioni quali definite all'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura, comprese eventuali modifiche di tale articolo;
- b) "merce agricola", un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;
- c) "formalità consolare", la procedura volta a ottenere da un console della Parte importatrice nel territorio della Parte esportatrice, o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione delle merci;

- d) "dazio doganale", qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di una merce o ad essa connesso, compreso qualsiasi tipo di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato a tale importazione o ad essa connesso, ma senza comprendere:
- i) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'articolo 2.4 (Trattamento nazionale);
 - ii) il dazio applicato conformemente al capo 3 (Misure di difesa commerciale);
 - iii) i dazi applicati conformemente agli articoli VI, XVI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'accordo sulle misure di salvaguardia, all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e al DSU; e
 - iv) i diritti o gli altri oneri applicati conformemente all'articolo 2.18 (Diritti amministrativi, altri oneri e formalità connessi alle importazioni e alle esportazioni);
- e) "procedure in materia di licenze di esportazione", le procedure amministrative¹ utilizzate per l'esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della Parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti necessari ai fini doganali;

¹ Quelle designate con il termine "licenze", nonché altre analoghe procedure amministrative.

- f) "procedure in materia di licenze di importazione", le procedure amministrative¹ utilizzate per l'esercizio di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della Parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti necessari ai fini doganali;
- g) "procedure in materia di licenze di esportazione non automatiche", le procedure in materia di licenze di esportazione in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone giuridiche e fisiche conformi alle prescrizioni della Parte interessata per lo svolgimento di operazioni di esportazione concernenti i prodotti soggetti a procedure in materia di licenze di esportazione;
- h) "procedure in materia di licenze di importazione non automatiche", le procedure in materia di licenze di importazione in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone giuridiche e fisiche conformi alle prescrizioni della Parte interessata per lo svolgimento di operazioni di importazione concernenti i prodotti soggetti a procedure in materia di licenze di importazione;
- i) "originario", riferito all'origine di una merce quale determinata conformemente alle regole di origine di cui al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa);
- j) "prescrizione in materia di prestazioni", una prescrizione che impone che:
 - i) siano esportati una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di merci;

¹ Quelle designate con il termine "licenze", nonché altre analoghe procedure amministrative.

- ii) le merci della Parte che rilascia una licenza di importazione sostituiscano merci importate;
 - iii) una persona che beneficia di una licenza di importazione acquisti altre merci nel territorio della Parte che rilascia la licenza di importazione, o accordi una preferenza alle merci di produzione interna;
 - iv) una persona che beneficia di una licenza di importazione produca merci nel territorio della Parte che rilascia la licenza di importazione con una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di contenuto locale; o
 - v) metta in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera; e
- k) "prodotto rifabbricato", una merce classificata nei capitoli 84, 85, 87 o 90 o nella voce 9402 del SA, escluse quelle elencate nell'appendice 2-A-5 (Merchi escluse dalla definizione di prodotti rifabbricati), che:
- i) è interamente o parzialmente composta di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza; e
 - ii) ha prestazioni, condizioni di funzionamento e un'aspettativa di vita analoghe a quelle della merce nuova originale ed è dotata della stessa garanzia della merce nuova originale.

ARTICOLO 2.4

Trattamento nazionale

Ciascuna Parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, gli obblighi sanciti all'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 2.5

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti rispetta la nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, conformemente al SA.

ARTICOLO 2.6

Prodotti rifabbricati

Le Parti accordano ai prodotti rifabbricati lo stesso trattamento accordato ai nuovi prodotti analoghi. Una Parte può esigere un'etichettatura specifica dei prodotti rifabbricati al fine di prevenire le frodi ai danni dei consumatori. Ciascuna Parte dà attuazione al presente articolo entro un periodo transitorio non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 2.7

Riduzione o soppressione dei dazi doganali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra Parte conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).
2. Per il calcolo delle riduzioni successive a norma del paragrafo 1, l'aliquota di base del dazio doganale di ciascuna merce è quella specificata nelle tabelle di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali). La soppressione dei dazi prevista dall'appendice 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) non si applica ai veicoli a motore usati classificati ai codici SA 8702, 8703 e 8704.
3. Qualora una Parte riduca l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita da essa applicata al di sotto dell'aliquota del dazio doganale applicata conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), la merce originaria dell'altra Parte è ammissibile a beneficiare dell'aliquota del dazio inferiore.

4. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una Parte non aumenta i dazi doganali esistenti applicati alle merci originarie dell'altra Parte conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), né impone nuovi dazi doganali su tali merci.

5. Una Parte può unilateralmente accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra Parte conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali). Una Parte, qualora prenda in considerazione tale accelerazione, ne informa quanto più tempestivamente possibile l'altra Parte prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota del dazio doganale. L'accelerazione unilaterale non impedisce alla Parte di aumentare un dazio doganale fino all'aliquota prevalente in ciascuna fase della riduzione o della soppressione conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).

6. Su richiesta di una Parte, le Parti si consultano per prendere in considerazione l'accelerazione o l'ampliamento della portata della riduzione o della soppressione dei dazi doganali applicati conformemente alle rispettive tabelle di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali). Se le Parti convengono di modificare il presente accordo al fine di accelerare o ampliare tale portata, tale decisione sostituisce qualsiasi aliquota del dazio o categoria di soppressione progressiva dei dazi applicabile alle merci a norma delle rispettive tabelle. Tale modifica prende effetto conformemente all'articolo 17.5 (Modifiche).

ARTICOLO 2.8

Gestione degli errori amministrativi

In caso di errore da parte delle autorità competenti nella corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicazione del protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa), ove tale errore produca conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte importatrice può chiedere al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 17.1 (Comitato per il commercio) di vagliare le possibilità di adottare misure appropriate per risolvere la situazione.

ARTICOLO 2.9

Misure specifiche concernenti il trattamento tariffario preferenziale

1. Le Parti cooperano per combattere le violazioni della legislazione doganale in relazione al trattamento tariffario preferenziale accordato a norma del presente capo.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte offre all'altra Parte cooperazione amministrativa e assistenza amministrativa reciproca sulle questioni doganali e su altre questioni connesse nell'ambito dell'attuazione e del controllo del trattamento tariffario preferenziale, che comprendono i seguenti obblighi:

- a) verifica del carattere originario del prodotto o dei prodotti interessati;
- b) svolgimento della verifica a posteriori della prova dell'origine e trasmissione dei risultati di tale verifica all'altra Parte; e
- c) rilascio dell'autorizzazione alla Parte importatrice a effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione.

3. Qualora, conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa o assistenza amministrativa reciproca sulle questioni doganali e su altre questioni connesse di cui al paragrafo 2, la Parte importatrice stabilisca che una prova dell'origine era stata indebitamente rilasciata in quanto non erano soddisfatte le prescrizioni di cui al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa), tale Parte può negare il trattamento tariffario preferenziale a un dichiarante che l'abbia richiesto per merci per le quali la prova dell'origine era stata rilasciata nella Parte esportatrice.

4. La Parte importatrice, qualora ritenga che il rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale per singole partite di cui al paragrafo 3 sia insufficiente ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento tariffario preferenziale di un determinato prodotto, può, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5, sospendere temporaneamente il pertinente trattamento tariffario preferenziale dei prodotti interessati nei casi seguenti:

- a) qualora tale Parte constati una violazione sistematica della legislazione doganale per quanto riguarda le richieste di trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo; o
- b) qualora tale Parte constati una non conformità sistematica della Parte esportatrice agli obblighi di cui al paragrafo 2.

5. L'autorità competente della Parte importatrice, senza indebito ritardo, notifica la constatazione all'autorità competente della Parte esportatrice, fornisce le informazioni verificabili sulle quali è basata la constatazione e avvia consultazioni con l'autorità competente della Parte esportatrice onde raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.

6. Qualora le autorità competenti non abbiano raggiunto una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 5, la Parte importatrice, senza indebito ritardo, deferisce la questione al comitato per il commercio.

7. Qualora il comitato per il commercio non abbia concordato una soluzione accettabile entro 60 giorni dal deferimento, la Parte importatrice può sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti interessati.

La Parte importatrice può applicare la sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente paragrafo solo per il periodo necessario a tutelare i propri interessi finanziari e fino a quando la Parte esportatrice non fornisca prove convincenti della propria capacità di conformarsi agli obblighi di cui al paragrafo 2 e di assicurare un controllo sufficiente della conformità a tali obblighi.

Il periodo di sospensione temporanea non supera i tre mesi. Qualora le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistano alla scadenza del periodo di tre mesi, la Parte importatrice può decidere di rinnovare la sospensione per un ulteriore periodo di tre mesi. Qualsiasi sospensione è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio.

8. La Parte importatrice pubblica, conformemente alle proprie procedure interne, avvisi agli importatori relativi a notifiche e decisioni riguardanti la sospensione temporanea di cui al paragrafo 4. La Parte importatrice ne dà notifica senza indebito ritardo alla Parte esportatrice e al comitato per il commercio.

ARTICOLO 2.10

Merci oggetto di riparazioni

1. Una Parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell'altra Parte a fini di riparazioni, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni potessero essere effettuate nel territorio della Parte dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.
3. Una Parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell'altra Parte a fini di riparazioni.
4. Ai fini del presente articolo, per "riparazione" si intende qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. Le riparazioni delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione. Non comprendono operazioni o processi che:
 - a) annullino le caratteristiche essenziali di una merce o producano una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
 - b) trasformino un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
 - c) siano impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche di una merce.

ARTICOLO 2.11

Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione

1. Una Parte non adotta né mantiene in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura, applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'altra Parte, superiori a quelli applicati a merci simili destinate al consumo interno, diversi da quelli specificati nella tabella di cui all'appendice 2-A-3 (Tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).
2. Qualora una Parte applichi un'aliquota inferiore del dazio, dell'imposta o dell'onere all'esportazione di una merce o in relazione ad essa, e fintantoché tale aliquota sia inferiore all'aliquota calcolata conformemente alla tabella di cui all'appendice 2-A-3 (Tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), si applica tale aliquota inferiore. Il presente paragrafo non si applica al trattamento più favorevole accordato a qualsiasi altro terzo a norma di un accordo commerciale preferenziale.
3. Su richiesta di una delle Parti, qualora una Parte abbia accordato a qualsiasi altro terzo un trattamento più favorevole a norma di un accordo commerciale preferenziale, il comitato per il commercio riesamina i dazi, le imposte o gli altri oneri di qualsiasi natura applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 2.12

Sovvenzioni alle esportazioni agricole

1. Nel contesto multilaterale, le Parti condividono l'obiettivo della soppressione parallela e della prevenzione della reintroduzione di tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e discipline di effetto equivalente relative a tutte le misure all'esportazione per le merci agricole. A tal fine esse collaborano con l'obiettivo di potenziare le discipline multilaterali relative alle imprese pubbliche esportatrici di merci agricole, agli aiuti alimentari internazionali e al sostegno al finanziamento delle esportazioni.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte esportatrice non introduce né mantiene in vigore sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente applicate alle merci agricole oggetto di soppressione o riduzione dei dazi doganali ad opera della Parte importatrice conformemente all'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali) e destinate al territorio della Parte importatrice.

ARTICOLO 2.13

Applicazione dei regolamenti relativi al commercio

Conformemente all'articolo X del GATT 1994, ciascuna Parte gestisce in modo uniforme, imparziale e ragionevole tutte le sue disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e decisioni amministrative concernenti:

- a) la classificazione o la valutazione delle merci a fini doganali;
- b) le aliquote di dazi, imposte o altri oneri;
- c) le prescrizioni, le restrizioni o i divieti relativi alle importazioni o alle esportazioni;
- d) il trasferimento dei pagamenti; e
- e) le questioni che incidono sulla vendita, sulla distribuzione, sul trasporto, sull'assicurazione, sull'ispezione del magazzinaggio, sull'esposizione, sul trattamento, sui miscugli o su altri usi delle merci a fini doganali.

ARTICOLO 2.14

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una Parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

2. Il paragrafo 1 vieta a una Parte di adottare o mantenere in vigore:
 - a) licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni; o

 - b) restrizioni volontarie all'esportazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci di cui all'appendice 2-A-4 (Misure specifiche del Vietnam che regolano l'importazione e l'esportazione di merci). Eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam che riducano la portata dell'elenco delle merci di cui all'appendice 2-A-4 (Misure specifiche del Vietnam che regolano l'importazione e l'esportazione di merci) si applicano automaticamente a norma del presente accordo. Eventuali preferenze accordate dal Vietnam a qualsiasi altro partner commerciale per quanto riguarda la portata dell'elenco delle merci di cui all'appendice 2-A-4 (Misure specifiche del Vietnam che regolano l'importazione e l'esportazione di merci) si applicano automaticamente a norma del presente accordo. Il Vietnam notifica all'Unione qualsiasi modifica o preferenza di cui al presente paragrafo.

4. Conformemente all'accordo OMC, una Parte può attuare qualsiasi misura autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC nei confronti dell'altra Parte.

5. Una Parte, qualora adotti o mantenga in vigore restrizioni o divieti relativi all'importazione o all'esportazione, ne assicura la piena trasparenza.

ARTICOLO 2.15

Diritti commerciali e diritti correlati per i prodotti farmaceutici

1. Il Vietnam adotta e mantiene in vigore adeguati strumenti giuridici che consentano alle società farmaceutiche straniere di stabilire imprese con partecipazione straniera ai fini dell'importazione di prodotti farmaceutici che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte delle autorità competenti del Vietnam. Fatti salvi gli elenchi del Vietnam di cui all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), a tali imprese con partecipazione straniera è consentito di vendere prodotti farmaceutici da esse legalmente importati a distributori o grossisti che hanno il diritto di distribuire prodotti farmaceutici in Vietnam.

2. Alle imprese con partecipazione straniera di cui al paragrafo 1 è consentito di:

a) costruire i propri magazzini per conservare i prodotti farmaceutici da esse legalmente importati in Vietnam conformemente alle disposizioni del ministero della Salute, o del suo successore;

- b) fornire agli operatori sanitari informazioni relative ai prodotti farmaceutici da esse legalmente importati in Vietnam conformemente alle disposizioni del ministero della Salute, o del suo successore, e delle altre autorità competenti del Vietnam; e
- c) effettuare prove e studi clinici a norma dell'allegato 2-C (Prodotti farmaceutici/medicinali e dispositivi medici), articolo 3 (Norme internazionali), e conformemente alle disposizioni del ministero della Salute, o del suo successore, per assicurare che i prodotti farmaceutici da esse legalmente importati in Vietnam siano idonei al consumo interno.

ARTICOLO 2.16

Procedure in materia di licenze di importazione

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
2. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di importazione, compresi la base giuridica e il pertinente sito web ufficiale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo qualora tali informazioni siano già state notificate o fornite a norma dell'articolo 5 o dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5 o all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

3. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte qualsiasi introduzione o modifica delle procedure in materia di licenze di importazione che essa intende adottare al più tardi 45 giorni prima che tale introduzione o modifica prenda effetto. In nessun caso una Parte effettua tale notifica oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione dell'introduzione o della modifica, salvo qualora questa sia stata già notificata conformemente all'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
4. Ciascuna Parte pubblica su un sito web ufficiale qualsiasi informazione di cui è imposta la pubblicazione a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
5. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte risponde entro 60 giorni alle ragionevoli richieste di informazioni in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze di importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, nonché in merito ai criteri per il rilascio o l'assegnazione delle licenze di importazione, compresi l'ammissibilità di persone, imprese e istituzioni a presentare una domanda a tal fine, l'organo o gli organi amministrativi competenti e l'elenco dei prodotti soggetti alla prescrizione in materia di licenze di importazione.
6. Le Parti introducono e gestiscono procedure in materia di licenze di importazione conformemente a:
 - a) l'articolo 1, paragrafi da 1 a 9, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
 - b) l'articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione; e
 - c) l'articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

A tal fine, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

7. Una Parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione automatiche come condizione per l'importazione nel proprio territorio esclusivamente per conseguire obiettivi legittimi dopo aver condotto un'adeguata valutazione d'impatto.

8. Una Parte rilascia licenze di importazione per un periodo di tempo adeguato, che non è inferiore a quanto previsto dalla legislazione interna che stabilisce le prescrizioni in materia di licenze di importazione e non preclude le importazioni.

9. Una Parte, qualora abbia respinto una domanda di licenza di importazione relativa a una merce dell'altra Parte, su istanza del richiedente e immediatamente dopo averla ricevuta, fornisce al richiedente una spiegazione scritta dei motivi del rigetto. Il richiedente ha diritto di ricorso o riesame conformemente alla legislazione interna o alle procedure della Parte importatrice.

10. Le Parti adottano o mantengono in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche esclusivamente per attuare una misura non incompatibile con il presente accordo, compreso l'articolo 2.22 (Eccezioni generali). Una Parte che adotta procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente lo scopo di tali procedure.

ARTICOLO 2.17

Procedure in materia di licenze di esportazione

1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, compresi la base giuridica e il pertinente sito web ufficiale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte qualsiasi introduzione o modifica delle procedure in materia di licenze di esportazione che essa intende adottare al più tardi 45 giorni prima che tale introduzione o modifica prenda effetto. In nessun caso una Parte effettua tale notifica oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione dell'introduzione o della modifica.
3. La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende le seguenti informazioni:
 - a) i testi delle procedure in materia di licenze di esportazione, comprese eventuali modifiche;
 - b) i prodotti soggetti a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;
 - c) per ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione, una descrizione:
 - i) del processo di presentazione della domanda di licenza di esportazione; e
 - ii) dei criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione;

- d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
- e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;
- f) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia;
- g) se la Parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, ove possibile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e
- h) eventuali eccezioni o deroghe alle prescrizioni in materia di licenze di esportazione, le modalità per richiedere tali eccezioni o deroghe e i criteri per concederle.

4. Ciascuna Parte pubblica le procedure in materia di licenze di esportazione, compresi la base giuridica e un riferimento al pertinente sito web ufficiale. Ciascuna Parte pubblica inoltre le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle proprie procedure in materia di licenze di esportazione, non appena possibile e comunque entro 45 giorni dalla loro adozione e almeno 25 giorni lavorativi prima della loro entrata in vigore.

5. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte risponde entro 60 giorni alle ragionevoli richieste di informazioni in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze di esportazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, nonché in merito ai criteri per il rilascio o l'assegnazione delle licenze di esportazione, compresi l'ammissibilità di persone, imprese e istituzioni a presentare una domanda a tal fine, l'organo o gli organi amministrativi competenti e l'elenco dei prodotti soggetti alla prescrizione in materia di licenze di esportazione.

6. Le Parti introducono e gestiscono procedure in materia di licenze di esportazione conformemente a:

- a) l'articolo 1, paragrafi da 1 a 9, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
- b) l'articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
- c) l'articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione a eccezione del paragrafo 5, lettere a), c), j) e k).

A tal fine, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

7. Ciascuna Parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di esportazione siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

8. Una Parte rilascia licenze di esportazione per un periodo di tempo adeguato, che non è inferiore a quanto previsto dalla legislazione interna che stabilisce le prescrizioni in materia di licenze di esportazione e non preclude le esportazioni.

9. Una Parte, qualora abbia respinto una domanda di licenza di esportazione relativa a una merce dell'altra Parte, su istanza del richiedente e immediatamente dopo averla ricevuta, fornisce al richiedente una spiegazione scritta dei motivi del rigetto. Il richiedente ha diritto di ricorso o riesame conformemente alla legislazione interna o alle procedure della Parte esportatrice.

10. Una Parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di esportazione automatiche come condizione per l'esportazione dal proprio territorio esclusivamente per conseguire obiettivi legittimi dopo aver condotto un'adeguata valutazione d'impatto.

11. Le Parti adottano o mantengono in vigore procedure in materia di licenze di esportazione non automatiche esclusivamente per attuare una misura non incompatibile con il presente accordo, compreso l'articolo 2.22 (Eccezioni generali). Una Parte che adotta procedure in materia di licenze di esportazione non automatiche indica chiaramente lo scopo di tali procedure.

ARTICOLO 2.18

Diritti amministrativi, altri oneri e formalità connessi alle importazioni e alle esportazioni

1. Ciascuna Parte provvede affinché i diritti, gli oneri, le formalità e altre prescrizioni, diverse dai dazi doganali all'importazione e all'esportazione e dalle misure di cui all'articolo 2.3 (Definizioni), lettera d), punti i), ii) e iii), siano coerenti con gli obblighi delle Parti derivanti dall'articolo VIII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative.

2. Una Parte impone diritti e oneri esclusivamente per servizi prestati in relazione all'importazione e all'esportazione di merci. I diritti e gli oneri imposti non sono calcolati ad valorem e non superano il costo approssimativo del servizio prestato. Ciascuna Parte pubblica le informazioni relative ai diritti e agli oneri che impone in relazione all'importazione e all'esportazione di merci conformemente all'articolo 4.10 (Diritti e oneri).

3. Una Parte non impone formalità consolari, compresi i relativi diritti e oneri, in relazione all'importazione o all'esportazione di merci. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, una Parte non impone l'autenticazione dell'autorità consolare per l'importazione di merci contemplate dal presente accordo.

ARTICOLO 2.19

Marchio di origine

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo il Vietnam, qualora applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a prodotti non agricoli dell'Unione, accetta il marchio "Made in EU" o un marchio analogo nella lingua locale in quanto conforme a tali prescrizioni.

ARTICOLO 2.20

Imprese commerciali di Stato

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, e dall'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Qualora una Parte chieda all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato e sulle loro attività, comprese informazioni sui loro scambi bilaterali, la Parte che riceve la richiesta assicura la trasparenza fatto salvo l'articolo XVII, paragrafo 4, lettera d), del GATT 1994.

ARTICOLO 2.21

Soppressione delle misure non tariffarie settoriali

1. Le Parti attuano i rispettivi impegni riguardanti le misure non tariffarie settoriali relative alle merci di cui agli allegati 2-B (Veicoli a motore e loro parti ed accessori) e 2-C (Prodotti farmaceutici/medicinali e dispositivi medici).

2. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una delle Parti, le Parti, conformemente alle loro procedure interne, avviano negoziati al fine di ampliare la portata dei rispettivi impegni riguardanti le misure non tariffarie settoriali relative alle merci.

ARTICOLO 2.22

Eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una delle Parti adotti misure conformemente all'articolo XX del GATT 1994 e alle relative note e disposizioni integrative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2. Le Parti convengono che, prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte esportatrice che intende adottare le misure fornisca all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti. Su richiesta, le Parti si consultano onde trovare una soluzione accettabile. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile la fornitura di informazioni o l'esame in via preliminare, la Parte esportatrice può applicare le misure precauzionali necessarie e ne informa immediatamente l'altra Parte.

ARTICOLO 2.23

Comitato per gli scambi di merci

1. Il comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle Parti.
2. Il comitato per gli scambi di merci esamina qualsiasi questione attinente al presente capo e al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa).
3. Il comitato per gli scambi di merci svolge le seguenti funzioni conformemente all'articolo 17.2 (Comitati specializzati):
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 2;
 - b) individua e raccomanda misure per risolvere eventuali divergenze e per promuovere, agevolare e migliorare l'accesso al mercato, compresa l'accelerazione degli impegni tariffari a norma dell'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali);
 - c) raccomanda al comitato per il commercio di istituire i gruppi di lavoro che ritiene necessari;
 - d) svolge qualsiasi attività aggiuntiva ad esso eventualmente affidata dal comitato per il commercio; e

- e) propone decisioni per l'adozione da parte del comitato per il commercio per modificare l'elenco delle varietà di riso "Fragrant" di cui all'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), sezione B (Contingenti tariffari), sottosezione 1 (Contingenti tariffari dell'Unione), punto 5, lettera c).

CAPO 3

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

ARTICOLO 3.1

Disposizioni generali

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.

2. Le Parti, riconoscendo che le misure antidumping e compensative possono essere indebitamente utilizzate per ostacolare il commercio, convengono che:
- a) le misure di difesa commerciale dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e dovrebbero essere basate su un sistema equo e trasparente;
e
 - b) qualora una Parte prenda in considerazione l'istituzione di tali misure, si dovrebbe riservare particolare attenzione agli interessi dell'altra Parte.
3. Ai fini della presente sezione, l'origine è determinata conformemente all'articolo 1 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

ARTICOLO 3.2

Trasparenza

1. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM, immediatamente dopo l'eventuale istituzione di misure provvisorie e comunque prima della decisione definitiva, le Parti provvedono affinché siano comunicati integralmente ed esplicitamente alle parti interessate tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.

2. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate è data la possibilità di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel corso delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.

ARTICOLO 3.3

Considerazione dell'interesse pubblico

Una Parte non istituisce misure antidumping o compensative se, sulla base delle informazioni rese disponibili nel corso dell'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. Nel determinare l'interesse pubblico la Parte tiene conto della situazione dell'industria interna, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, sulla base delle informazioni pertinenti fornite alle autorità incaricate dell'inchiesta.

ARTICOLO 3.4

Regola del dazio inferiore

Un dazio antidumping o compensativo istituito da una Parte non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile e la Parte si adopera per assicurare che l'importo di tale dazio sia inferiore a tale margine se detto dazio inferiore è sufficiente a eliminare il pregiudizio a carico dell'industria interna.

ARTICOLO 3.5

Esclusione dalla risoluzione delle controversie

Le disposizioni della presente sezione non sono soggette al capo 15 (Risoluzione delle controversie).

SEZIONE B

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

ARTICOLO 3.6

Disposizioni generali

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
2. Una Parte non applica contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:
 - a) una misura di salvaguardia bilaterale a norma della sezione C (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e

- b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
3. Ai fini della presente sezione, l'origine è determinata conformemente all'articolo 1 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

ARTICOLO 3.7

Trasparenza

1. In deroga all'articolo 3.6 (Disposizioni generali), la Parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia globale o che intende istituire misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto, su richiesta dell'altra Parte e purché abbia un interesse sostanziale, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia globale e, a seconda dei casi, alla proposta di istituzione delle misure di salvaguardia globali, comprese le risultanze provvisorie, ove pertinente. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Nell'istituire misure di salvaguardia globali, le Parti si adoperano affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi bilaterali.

3. Ai fini del paragrafo 2 una Parte, qualora ritenga soddisfatti i requisiti giuridici per l'istituzione di misure di salvaguardia definitive, ne dà notifica all'altra Parte e offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Qualora non si giunga a una soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica, la Parte può adottare le misure di salvaguardia globali definitive. La possibilità di avviare consultazioni dovrebbe essere offerta all'altra Parte al fine di promuovere scambi di opinioni sulle informazioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3.8

Esclusione dalla risoluzione delle controversie

Le disposizioni della presente sezione che si riferiscono a diritti e obblighi nell'ambito dell'OMC non sono soggette al capo 15 (Risoluzione delle controversie).

SEZIONE C

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA BILATERALE

ARTICOLO 3.9

Definizioni

Ai fini della presente sezione:

- a) "industria interna" è da intendersi conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*;
- b) le espressioni "grave pregiudizio" e "minaccia di grave pregiudizio" sono da intendersi conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*; e
- c) "periodo transitorio" indica un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 3.10

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, merci originarie del territorio di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice può, unicamente durante il periodo transitorio, adottare le misure di cui al paragrafo 2 alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione, salvo altrimenti disposto all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 6, lettera c).

2. La Parte importatrice può istituire una misura di salvaguardia bilaterale che:
 - a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale applicata alla merce interessata come previsto all'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali); o
 - b) aumenta l'aliquota del dazio doganale applicata alla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura; o

- ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) a norma dell'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).

ARTICOLO 3.11

Condizioni e limitazioni

1. Una Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'apertura dell'inchiesta di cui al paragrafo 2 e si consulta con l'altra Parte il più presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un riesame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.
2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalle proprie autorità competenti conformemente all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
3. Nell'inchiesta di cui al paragrafo 2, la Parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

4. L'inchiesta dimostra inoltre, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. L'inchiesta tiene inoltre conto dell'esistenza di fattori, diversi dall'aumento delle importazioni, che possono nel contempo a loro volta arrecare un pregiudizio.
5. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie autorità competenti concludano l'inchiesta di cui al paragrafo 2 entro un anno dalla data di apertura.
6. Una Parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:
 - a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;
 - b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della Parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria sta procedendo all'adeguamento, purché il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e le eventuali proroghe, non superi i quattro anni; o
 - c) oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte.

7. Al fine di agevolare l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a due anni, la Parte che applica la misura la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.

8. Quando una Parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella di cui all'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

ARTICOLO 3.12

Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti che le importazioni di una merce originaria dall'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. La durata di qualsiasi misura provvisoria non è superiore a 200 giorni; durante tale periodo la Parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafi 2 e 3. Qualora l'inchiesta di cui all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 2, non dimostri che sono soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1, la Parte rimborsa tempestivamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure provvisorie rientra nel periodo prescritto dall'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 5, lettera b).

ARTICOLO 3.13

Compensazione

1. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte al fine di concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o sotto forma di concessioni equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, la Parte le cui merci sono soggette alla misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione delle concessioni, per quanto riguarda le merci originarie della Parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale, aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti a quelli della misura di salvaguardia bilaterale. L'obbligo di fornire una compensazione, che incombe alla Parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale, e il diritto dell'altra Parte di sospendere le concessioni a norma del presente paragrafo cessano alla stessa data in cui cessa l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi 24 mesi di efficacia di una misura di salvaguardia bilaterale, purché quest'ultima sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 3.14

Uso della lingua inglese

Al fine di assicurare la massima efficienza nell'applicazione delle norme relative alle misure di difesa commerciale a norma del presente capo, le autorità incaricate dell'inchiesta delle Parti utilizzano la lingua inglese come base per le comunicazioni e i documenti scambiati nel contesto delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale tra le Parti.

CAPO 4

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi

1. Le Parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le Parti rafforzano la cooperazione in tale ambito al fine di assicurare che le rispettive legislazioni e procedure doganali raggiungano l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi, assicurando nel contempo l'efficacia dei controlli doganali.

2. Le Parti convengono che le loro legislazioni abbiano carattere non discriminatorio e che le procedure doganali siano basate sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per combattere le frodi e per promuovere gli scambi legittimi.

3. Le Parti riconoscono che non devono essere compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla lotta contro la frode.

ARTICOLO 4.2

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

1. Le rispettive autorità delle Parti cooperano in materia doganale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.1 (Obiettivi).

2. Le Parti rafforzano la cooperazione doganale, tra l'altro:

a) scambiando informazioni sulla legislazione doganale e sulla sua attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti campi:

i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;

ii) applicazione alla frontiera dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

- iii) agevolazione del transito e del trasbordo; e
 - iv) rapporti con la comunità imprenditoriale;
- b) vagliando iniziative congiunte relative all'importazione, all'esportazione e ad altre procedure doganali, compresa l'assistenza tecnica, al fine di assicurare servizi efficaci alla comunità imprenditoriale;
- c) rafforzando la loro cooperazione in materia doganale nelle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD"); e
- d) stabilendo, se del caso e se opportuno, il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale e dei controlli doganali, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi.
3. Le Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente al protocollo 2 (Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

ARTICOLO 4.3

Legislazione e procedure doganali

1. Le Parti fondano le rispettive legislazioni e procedure doganali sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili in materia di dogane e commercio, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, conclusa a Bruxelles il 26 giugno 1999, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (di seguito "convenzione SA"), il *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (quadro di norme per rendere sicuro e agevolare il commercio globale) e il modello dei dati doganali dell'OMD.
2. La legislazione e le procedure doganali delle Parti:
 - a) mirano alla tutela degli scambi legittimi attraverso l'efficace applicazione e il rispetto delle prescrizioni legislative;
 - b) evitano oneri inutili o discriminatori per gli operatori economici e prevedono un'ulteriore agevolazione per gli operatori con un alto livello di conformità; e
 - c) assicurano la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose.

3. Le Parti convengono che le rispettive legislazioni e procedure doganali, comprese le misure correttive, siano proporzionate e non discriminatorie e che la loro applicazione non determini indebiti ritardi nello svincolo delle merci.

4. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo nel contempo la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:

- a) semplificano e riesaminano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; e
- b) si adoperano per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti prescritti dalle dogane e da altre agenzie.

ARTICOLO 4.4

Svincolo delle merci

1. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie autorità doganali applichino prescrizioni e procedure che prevedono lo svincolo delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie norme e formalità doganali e commerciali. Ciascuna Parte si adopera per ridurre ulteriormente tale periodo e svincolare le merci senza indebito ritardo.

2. Le Parti consentono, tra l'altro, lo svincolo delle merci senza il pagamento di dazi doganali, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalla loro legislazione, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali.

3. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie autorità doganali consentano la presentazione elettronica anticipata e l'ulteriore trattamento delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci (trattamento pre-arrivo) per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo.

ARTICOLO 4.5

Procedure doganali semplificate

1. Ciascuna Parte prevede procedure doganali semplificate trasparenti ed efficienti, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese. Agli operatori commerciali autorizzati è altresì accordato un accesso agevolato alle semplificazioni doganali in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2. Per l'espletamento delle formalità necessarie a vincolare le merci a un regime doganale è utilizzato un documento amministrativo unico, oppure il suo equivalente elettronico.

3. Le Parti applicano tecniche doganali moderne, tra cui metodi di valutazione dei rischi e di audit successivo allo sdoganamento, per semplificare e agevolare l'entrata e lo svincolo delle merci.

4. Le Parti promuovono lo sviluppo progressivo e l'uso di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, atti ad agevolare lo scambio elettronico di dati tra gli operatori commerciali, le amministrazioni doganali e altre agenzie collegate.

ARTICOLO 4.6

Transito e trasbordo

1. Ciascuna Parte assicura l'agevolazione e il controllo efficace delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il proprio territorio.
2. Per facilitare la circolazione delle merci in transito, ciascuna Parte assicura la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità e agenzie interessate nel proprio territorio.

ARTICOLO 4.7

Gestione del rischio

1. Ciascuna Parte fonda le proprie procedure di esame e svincolo, nonché le procedure di audit successivo allo sdoganamento, su principi di valutazione dei rischi e su audit, anziché esaminare ogni spedizione in modo approfondito per valutare la conformità a tutte le prescrizioni in materia di importazione.

2. Le Parti adottano e applicano le proprie prescrizioni e procedure di controllo delle importazioni, delle esportazioni, del transito e del trasbordo di merci sulla base di principi di gestione del rischio, applicati in modo che le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi si concentrino sulle operazioni che meritano attenzione.

ARTICOLO 4.8

Trasparenza

1. Ciascuna Parte provvede affinché siano facilmente accessibili a tutte le parti interessate, ove possibile su un sito web ufficiale, le sue disposizioni legislative e regolamentari e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative a diritti e oneri.

2. Ciascuna Parte designa o mantiene uno o più punti di informazione chiamati a rispondere, entro un termine ragionevole, alle richieste di informazioni delle parti interessate sulle questioni doganali e su altre questioni attinenti al commercio.

ARTICOLO 4.9

Decisioni anticipate

1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, le autorità doganali di ciascuna Parte adottano per iscritto, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e prima dell'importazione di una merce nel proprio territorio, decisioni anticipate sulla classificazione tariffaria o su qualsiasi altra questione concordata tra le Parti.

2. Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza stabilite dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna Parte pubblica, ad esempio su un sito web ufficiale, le proprie decisioni anticipate sulla classificazione tariffaria o su qualsiasi questione concordata tra le Parti.

3. Al fine di agevolare gli scambi, le Parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di decisioni anticipate.

ARTICOLO 4.10

Diritti e oneri

1. Ciascuna Parte pubblica le informazioni sui diritti e sugli oneri per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, ove possibile, su un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono i diritti e gli oneri che saranno applicati, la motivazione di tali diritti od oneri per il servizio prestato, l'autorità responsabile e i tempi e le modalità di pagamento.

2. Ciascuna Parte si astiene dall'imporre diritti e oneri nuovi o modificati finché le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano state pubblicate e rese prontamente disponibili.

ARTICOLO 4.11

Spedizionieri doganali

Le Parti non impongono, nelle rispettive legislazioni e procedure doganali, l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali. Ove rilascino licenze a spedizionieri doganali, le Parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

ARTICOLO 4.12

Valutazione in dogana

1. Le Parti determinano il valore in dogana delle merci conformemente all'articolo VII del GATT 1994 e all'accordo sulla valutazione in dogana.
2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un approccio comune alle questioni riguardanti la valutazione in dogana.

ARTICOLO 4.13

Ispezioni pre-imbarco

Le Parti convengono che le rispettive legislazioni e procedure doganali non impongano l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite dall'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, o qualsiasi altro tipo di attività ispettive effettuate da società private nel luogo di destinazione prima dello sdoganamento.

ARTICOLO 4.14

Riesame e ricorso

Ciascuna Parte stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane e di altre agenzie che incidono sull'importazione o sull'esportazione di merci o sul transito delle merci.

ARTICOLO 4.15

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le Parti convengono:

- a) sulla necessità di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito a proposte legislative e procedure generali relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi. A tal fine, sono avviate da ciascuna Parte consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale;
- b) di pubblicare o rendere disponibili in altro modo prima della loro applicazione, possibilmente per via elettronica, le nuove disposizioni legislative e procedure generali relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi, comprese le relative modifiche e interpretazioni. Le Parti rendono disponibili al pubblico anche le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera, e i punti di contatto per le richieste di informazioni;
- c) sulla necessità di prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, delle procedure e dei diritti o degli oneri nuovi o modificati; e
- d) di garantire che le rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze della comunità imprenditoriale, seguano le migliori pratiche e continuino a produrre effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

ARTICOLO 4.16

Comitato doganale

1. Il comitato doganale istituito dall'articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle Parti.
2. Il comitato doganale assicura il corretto funzionamento del presente capo e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane di cui al capo 12 (Proprietà intellettuale), sezione C (Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale), sottosezione 4 (Applicazione alla frontiera), al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa) e al protocollo 2 (Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale), nonché di qualsiasi altra disposizione inerente alle dogane concordata tra le Parti.
3. Il comitato doganale esamina la necessità di decisioni, pareri, proposte o raccomandazioni, e li adotta, su tutte le questioni connesse all'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2. Esso ha il potere di adottare decisioni in materia di reciproco riconoscimento di tecniche di gestione del rischio, norme e criteri in materia di rischio, controlli di sicurezza e programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati.

CAPO 5

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 5.1

Conferma dell'accordo TBT

Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 5.2

Obiettivi

1. Gli obiettivi del presente capo sono agevolare e incrementare gli scambi bilaterali di merci prevenendo, individuando ed eliminando gli indebiti ostacoli agli scambi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo TBT, nonché migliorare la cooperazione bilaterale tra le Parti.
2. Le Parti stabiliscono e rafforzano le capacità tecniche e l'infrastruttura istituzionale relative a questioni concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi.

ARTICOLO 5.3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti, escluse:
 - a) le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le proprie necessità di produzione o di consumo; o
 - b) le misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS.
2. Ciascuna Parte ha il diritto di elaborare, adottare e applicare norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità conformemente al presente capo e all'accordo TBT.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 5.4

Regolamenti tecnici

1. Ciascuna Parte utilizza al meglio le buone pratiche di regolamentazione, come previsto dall'accordo TBT e dal presente capo, in particolare:
 - a) valutando la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, a un regolamento tecnico proposto in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della Parte, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT; adoperandosi per valutare, tra l'altro, l'impatto di un regolamento tecnico proposto tramite una valutazione d'impatto della regolamentazione, come raccomandato dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito a norma dell'articolo 13 dell'accordo TBT;
 - b) utilizzando le pertinenti norme internazionali, ad esempio quelle sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, dalla Commissione elettrotecnica internazionale, dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dalla commissione del Codex Alimentarius, come base per i propri regolamenti tecnici, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti da una Parte. Una Parte, qualora non utilizzi le norme internazionali come base per i propri regolamenti tecnici, su richiesta dell'altra Parte, indica le deviazioni sostanziali dalle pertinenti norme internazionali e chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per il conseguimento dell'obiettivo perseguito;

- c) riesaminando, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo TBT, i regolamenti tecnici al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali. Nel procedere a tale riesame le Parti tengono conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle pertinenti norme internazionali come pure della permanenza o meno delle circostanze alla base delle divergenze dalle pertinenti norme internazionali;
- d) definendo i regolamenti tecnici sulla base dei requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché delle caratteristiche di progettazione o descrittive.

2. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo TBT, una Parte è disponibile ad accettare i regolamenti tecnici dell'altra Parte come equivalenti ai propri, ancorché diversi, purché sia convinta che tali regolamenti conseguono adeguatamente gli obiettivi dei propri regolamenti.

3. Una Parte che ha elaborato un regolamento tecnico che ritiene equivalente a un regolamento tecnico dell'altra Parte, in quanto ha un obiettivo e una definizione del prodotto compatibili, può chiedere all'altra Parte per iscritto di riconoscerne l'equivalenza. Tale richiesta è presentata per iscritto e descrive in modo particolareggiato i motivi per i quali i regolamenti tecnici dovrebbero essere considerati equivalenti, compresi i motivi riguardanti la definizione del prodotto. Una Parte che non concorda sull'equivalenza dei regolamenti tecnici comunica all'altra Parte, su richiesta, i motivi della sua decisione.

ARTICOLO 5.5

Norme

1. Le Parti riaffermano i propri obblighi, derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di garantire che i propri organismi di normazione accettino e rispettino il codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT. Le Parti riaffermano inoltre la loro osservanza dei principi stabiliti nelle decisioni e raccomandazioni adottate dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.12, del 21 gennaio 2015 (di seguito "il documento"), comprese le decisioni del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo, di cui agli allegati della parte 1 del documento.

2. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, le Parti invitano i propri organismi di normazione, come pure gli organismi regionali di normazione di cui esse o i loro organismi di normazione sono membri, a:
 - a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di normazione;

- b) utilizzare le pertinenti norme internazionali come base per le norme di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti da una Parte, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, a causa di fondamentali fattori climatici o geografici o a causa di fondamentali problemi tecnologici;
- c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;
- d) riesaminare le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli regolari, al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali; e
- e) cooperare con i pertinenti organismi di normazione dell'altra Parte alle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale.

3. Le Parti scambiano informazioni:

- a) sul loro uso delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici;
- b) sui loro processi di normazione e sulla portata del loro impiego delle norme internazionali o regionali come base per le loro norme nazionali; e

c) sugli accordi di cooperazione in materia di normazione da esse attuati, comprese le questioni relative alla normazione negli accordi internazionali con terzi, nella misura in cui ciò non sia esplicitamente vietato da tali accordi.

4. Le Parti riconoscono che, conformemente all'allegato 1 dell'accordo TBT, l'osservanza delle norme non è obbligatoria. Qualora una Parte renda obbligatoria l'osservanza delle norme tramite l'integrazione di una norma o di un riferimento alla stessa nei regolamenti tecnici o nelle procedure di valutazione della conformità, si applica l'articolo 5.7 (Trasparenza).

ARTICOLO 5.6

Procedure di valutazione della conformità

1. Per quanto concerne le procedure obbligatorie di valutazione della conformità, le Parti applicano l'articolo 5.4 (Regolamenti tecnici), paragrafo 1, *mutatis mutandis*, al fine di evitare gli indebiti ostacoli agli scambi e assicurare la trasparenza e la non discriminazione.

2. In linea con l'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, dell'accordo TBT, qualora una Parte importatrice richieda un'esplicita assicurazione di conformità ai propri regolamenti tecnici o alle proprie norme applicabili, le procedure di valutazione della conformità di tale Parte non sono più severe né sono applicate in modo più severo di quanto sia necessario per rassicurarla adeguatamente sulla conformità dei prodotti ai suoi regolamenti tecnici o alle sue norme applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la non conformità.

3. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte, compresi:

- a) il riconoscimento della dichiarazione di conformità del fornitore ad opera della Parte importatrice;
- b) gli accordi sulla reciproca accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità, riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi ubicati nel territorio dell'altra Parte;
- c) il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio di una delle Parti;
- d) la designazione da parte dei pubblici poteri degli organismi di valutazione della conformità, compresi organismi ubicati nel territorio dell'altra Parte;
- e) il riconoscimento unilaterale, ad opera di una Parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte;
- f) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio di una delle Parti; e
- g) il ricorso ad accordi e intese regionali e internazionali di riconoscimento multilaterale di cui le Parti sono firmatarie.

4. Con particolare riferimento alle considerazioni di cui al paragrafo 3, le Parti:
- a) intensificano lo scambio di informazioni concernenti il meccanismo di cui al paragrafo 3 e meccanismi analoghi al fine di agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
 - b) scambiano informazioni sulle procedure di valutazione della conformità, in particolare sui criteri utilizzati per selezionare procedure di valutazione della conformità adeguate per prodotti specifici;
 - c) considerano la dichiarazione di conformità del fornitore una delle assicurazioni di conformità al diritto interno;
 - d) prendono in considerazione intese sulla reciproca accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5;
 - e) scambiano informazioni sulla politica di accreditamento e vagliano le modalità per utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, ad esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation (Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori) e dell'International Accreditation Forum (Forum internazionale per l'accreditamento);
 - f) considerano di aderire o, ove applicabile, di incoraggiare i loro organismi di prova, ispezione e certificazione ad aderire ad accordi o intese internazionali operativi volti a favorire l'armonizzazione o l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

- g) provvedono affinché gli operatori economici abbiano facoltà di scelta tra strutture di valutazione della conformità designate dalle autorità per l'esecuzione dei compiti prescritti dal diritto interno per l'assicurazione della conformità;
- h) si adoperano per fare ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità; e
- i) garantiscono l'indipendenza degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità nonché l'assenza di conflitto di interessi tra gli stessi.

5. Su istanza di una Parte, l'altra Parte può decidere di avviare consultazioni al fine di definire iniziative settoriali, riguardanti il ricorso a procedure di valutazione della conformità o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, adeguate per i rispettivi settori. La Parte che presenta l'istanza dovrebbe fornire informazioni pertinenti sul modo in cui l'iniziativa settoriale agevolerebbe gli scambi. L'altra Parte, se declina l'istanza, comunica su richiesta i motivi della sua decisione.

6. Le Parti riaffermano i propri obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, comma 5, dell'accordo TBT, secondo cui le tariffe applicate per la valutazione obbligatoria della conformità di prodotti importati sono eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione della conformità di analoghi prodotti di origine interna od originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro derivanti dalla diversa ubicazione delle installazioni di prova del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformità.

ARTICOLO 5.7

Trasparenza

Le Parti riconoscono l'importanza della trasparenza per quanto concerne l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità. A tale proposito le Parti riaffermano i propri obblighi in materia di trasparenza derivanti dall'accordo TBT. Ciascuna Parte:

- a) quando una parte del processo di elaborazione di un regolamento tecnico è oggetto di una consultazione pubblica, tiene conto delle osservazioni dell'altra Parte e, su richiesta, fornisce tempestivamente risposte scritte alle osservazioni formulate dall'altra Parte;
- b) provvede affinché agli operatori economici e alle altre persone interessate dell'altra Parte sia consentito di partecipare a consultazioni pubbliche formali riguardanti l'elaborazione dei regolamenti tecnici, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone giuridiche o fisiche;
- c) a complemento dell'articolo 5.4 (Regolamenti tecnici), paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui siano effettuate valutazioni d'impatto, informa l'altra Parte, su richiesta, del risultato della valutazione d'impatto del regolamento tecnico proposto;

- d) nell'inviare notifiche conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, comma 2, o all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2, dell'accordo TBT:
- i) concede all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni, a seguito della notifica, per la presentazione di osservazioni scritte riguardo alla proposta e, ove possibile, prende nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo;
 - ii) fornisce la versione elettronica del testo della notifica;
 - iii) qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato di notifica dell'OMC;
 - iv) risponde per iscritto alle osservazioni scritte ricevute dall'altra Parte riguardo alla proposta, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico definitivo o della procedura di valutazione della conformità definitiva; e
 - v) fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore della misura notificata e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale;
- e) prevede un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi, salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale;

- f) provvede affinché tutti i regolamenti tecnici e le procedure obbligatorie di valutazione della conformità adottati e in vigore siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico su siti web ufficiali; e
- g) provvede affinché il punto di informazione istituito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TBT fornisca informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell'OMC ai ragionevoli quesiti dell'altra Parte o di persone interessate dell'altra Parte riguardo ai regolamenti tecnici, alle procedure di valutazione della conformità e alle norme adottati.

ARTICOLO 5.8

Vigilanza del mercato

Le Parti:

- a) scambiano opinioni sulle attività di vigilanza del mercato e applicazione della normativa;
- b) provvedono affinché le funzioni di vigilanza del mercato siano svolte dalle autorità competenti e affinché non vi siano conflitti di interessi tra la funzione di vigilanza del mercato e la funzione di valutazione della conformità; e
- c) provvedono affinché non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di vigilanza del mercato e gli operatori economici soggetti a controllo o vigilanza.

ARTICOLO 5.9

Marchatura ed etichettatura

1. Le Parti prendono atto del fatto che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marchiatura o all'etichettatura. Qualora i regolamenti tecnici di una Parte comprendano prescrizioni relative alla marchiatura o all'etichettatura obbligatoria, tale Parte osserva i principi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT, in particolare provvede affinché i regolamenti tecnici non siano elaborati in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale e non siano più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.

2. Una Parte, qualora prescriva la marchiatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:
 - a) richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;

 - b) non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marchiature dei prodotti come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio che i prodotti pongono per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale; la presente disposizione lascia impregiudicato il diritto della Parte di prescrivere l'approvazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichetta o nella marchiatura in applicazione della pertinente regolamentazione interna;

- c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra Parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
- d) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non si presti a confusione in relazione alle informazioni prescritte nella Parte che importa le merci, ammette:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella Parte che importa le merci;
 - ii) le nomenclature, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; o
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nella Parte che importa le merci;
- e) accetta che l'etichettatura e le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate, se del caso, in locali autorizzati, quali depositi doganali o fiscali autorizzati presso il punto di importazione, nella Parte importatrice prima della distribuzione e della vendita del prodotto; la Parte può prescrivere che l'etichettatura originale non sia rimossa;
- f) qualora ritenga che ciò non compromette il conseguimento di obiettivi legittimi a norma dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.

ARTICOLO 5.10

Cooperazione e agevolazione degli scambi

1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare gli scambi tra loro. A tale scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione a livello orizzontale e settoriale.

2. Le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative bilaterali, relative alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità, adeguate a particolari questioni o settori e volte ad agevolare gli scambi. Tali iniziative possono comprendere:
 - a) la promozione di buone pratiche di regolamentazione tramite la cooperazione regolamentare, compreso lo scambio di informazioni, di esperienze e di dati, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei propri regolamenti tecnici e delle proprie norme e procedure di valutazione della conformità e di utilizzare in modo efficiente le risorse regolamentari;

 - b) l'uso di un approccio basato sul rischio alla valutazione della conformità, ad esempio riconoscendo la dichiarazione di conformità del fornitore per i prodotti a basso rischio e, ove opportuno, riducendo la complessità dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

 - c) l'incremento della convergenza dei propri regolamenti tecnici e delle proprie norme e procedure di valutazione della conformità con le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali;

- d) la riduzione delle inutili divergenze in termini di approccio nelle norme, nei regolamenti tecnici e nelle procedure di valutazione della conformità in assenza di norme, guide o raccomandazioni internazionali;
- e) la promozione o il rafforzamento della cooperazione tra le rispettive organizzazioni, pubbliche o private, delle Parti responsabili di normazione, valutazione della conformità e metrologia;
- f) iniziative per garantire un'interazione e una cooperazione efficienti tra le autorità di regolamentazione a livello regionale o internazionale; e
- g) lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi sottoscritti a livello internazionale.

3. Su richiesta, una Parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione dell'altra Parte a norma del presente capo. Tale cooperazione è realizzata, tra l'altro, tramite il dialogo nelle sedi appropriate, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacità in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità in settori industriali selezionati, come convenuto.

ARTICOLO 5.11

Consultazioni

1. Una Parte accetta tempestivamente le richieste di consultazioni dell'altra Parte su questioni riguardanti l'attuazione del presente capo.
2. Al fine di chiarire o risolvere le questioni di cui al paragrafo 1, il comitato per il commercio può istituire un gruppo di lavoro per individuare una soluzione pratica e attuabile per agevolare gli scambi. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle Parti.

ARTICOLO 5.12

Attuazione

1. Ciascuna Parte designa un punto di contatto, rispettivamente presso il ministero della Scienza e della tecnologia del Vietnam e la Commissione europea, e comunica all'altra Parte i dati di contatto dell'ufficio o del funzionario responsabile delle questioni contemplate dal presente capo, compresi i numeri di telefono e fax, l'indirizzo di posta elettronica e altre informazioni pertinenti.
2. Ciascuna Parte notifica tempestivamente all'altra Parte eventuali modifiche riguardanti il proprio punto di contatto e le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. I punti di contatto, tra l'altro:
 - a) monitorano l'attuazione e l'amministrazione del presente capo;
 - b) agevolano le attività di cooperazione, se del caso, conformemente all'articolo 5.10 (Cooperazione e agevolazione degli scambi);
 - c) affrontano tempestivamente qualsiasi questione sollevata da una Parte in merito all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione o al rispetto di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;
 - d) effettuano consultazioni, su richiesta di una Parte, su questioni attinenti al presente capo;
 - e) adottano ogni altra azione che possa essere utile alle Parti per l'attuazione del presente capo; e
 - f) svolgono le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato per gli scambi di merci.
4. I punti di informazione, istituiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TBT:
 - a) agevolano lo scambio di informazioni tra le Parti riguardo alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità, in risposta a ogni ragionevole richiesta di tali informazioni proveniente dall'altra Parte; e
 - b) sottopongono i quesiti dell'altra Parte alle autorità di regolamentazione competenti.

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "SPS") di una Parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le Parti.
2. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti delle Parti derivanti dal capo 5 (Ostacoli tecnici agli scambi) relativamente a misure che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 6.2

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) potenziare l'efficace attuazione dei principi e delle regole dell'accordo SPS e delle norme, delle linee guida e delle raccomandazioni internazionali elaborate dalle competenti organizzazioni internazionali;

- b) tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio di ciascuna Parte agevolando nel contempo gli scambi tra le Parti e assicurare che le misure SPS adottate da ciascuna Parte non creino indebiti ostacoli agli scambi;
- c) rafforzare la comunicazione e la cooperazione in merito alle questioni SPS che incidono sugli scambi tra le Parti e ad altre questioni concordate di reciproco interesse, nonché la risoluzione di tali questioni; e
- d) promuovere maggiore trasparenza e comprensione nell'applicazione delle misure SPS di ciascuna Parte.

ARTICOLO 6.3

Definizioni

- 1. Ai fini del presente capo:
 - a) si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS;
 - b) per "autorità competenti" si intendono le autorità di ciascuna Parte responsabili dell'elaborazione, dell'attuazione e della gestione delle misure SPS nel proprio territorio; e
 - c) per "comitato SPS" si intende il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 6.11 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie), istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati).

2. Le Parti possono concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, come la commissione del Codex Alimentarius (di seguito "Codex Alimentarius"), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE") e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").

ARTICOLO 6.4

Disposizioni generali

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo SPS.
2. Ciascuna Parte applica l'accordo SPS nell'elaborazione, nell'applicazione o nel riconoscimento di qualsiasi misura SPS al fine di agevolare gli scambi tra le Parti tutelando nel contempo la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel proprio territorio.

ARTICOLO 6.5

Autorità competenti e punti di contatto

1. Al fine di assicurare rapporti di lavoro stretti ed efficaci tra le Parti nel conseguimento degli obiettivi del presente capo, le autorità competenti sono le seguenti:
 - a) nel caso del Vietnam, la responsabilità delle questioni SPS è condivisa tra agenzie governative, come segue:
 - i) il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, o il suo successore, è responsabile della salute degli animali e delle piante; esso gestisce le misure di sorveglianza e di lotta per prevenire l'introduzione di malattie che incidono negativamente sulla salute dell'uomo e degli animali; gestisce inoltre un programma globale per combattere e prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi che incidono negativamente sulla salute delle piante e sull'economia; per quanto riguarda i prodotti di origine animale o vegetale destinati all'esportazione, è altresì responsabile dell'ispezione, della quarantena e del rilascio di certificati che attestano il rispetto delle prescrizioni e delle norme concordate dell'Unione; e

- ii) il ministero della Salute, il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e il ministero dell'Industria e del commercio o i loro successori sono, conformemente alle rispettive competenze, responsabili della sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano; per quanto riguarda l'importazione di alimenti, gestiscono misure di sorveglianza e di lotta, compresa l'elaborazione di procedure di autorizzazione e regolamenti tecnici nazionali e lo svolgimento di valutazioni dei rischi dei prodotti e ispezioni di stabilimenti, al fine di assicurare la conformità alle prescrizioni e alle norme concordate del Vietnam; per quanto riguarda l'esportazione di alimenti, sono inoltre responsabili dell'ispezione e del rilascio di certificati sanitari;

- b) nel caso dell'Unione, la responsabilità è condivisa tra le amministrazioni degli Stati membri e la Commissione europea, come segue:
 - i) per quanto riguarda le esportazioni in Vietnam, gli Stati membri sono responsabili del controllo delle prescrizioni e delle condizioni di produzione, compresi le ispezioni obbligatorie e il rilascio di certificati sanitari e relativi al benessere degli animali che attestano la conformità alle norme e alle prescrizioni del Vietnam;

 - ii) per quanto riguarda le importazioni dal Vietnam, gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;

 - iii) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, dell'ispezione e degli audit dei sistemi di ispezione, nonché della necessaria azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nel mercato interno dell'Unione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti di ciascuna Parte notificano alle autorità competenti dell'altra Parte un punto di contatto per le comunicazioni su tutte le questioni attinenti al presente capo. I punti di contatto svolgono, tra l'altro, le seguenti funzioni:
- a) migliorano la comunicazione tra le agenzie e i ministeri delle Parti responsabili delle questioni SPS; e
 - b) agevolano lo scambio di informazioni al fine di migliorare la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna Parte, dei processi di regolamentazione relativi a tali misure e del loro impatto sugli scambi dei prodotti interessati tra le Parti.
3. Le Parti provvedono affinché le informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 siano mantenute aggiornate.

ARTICOLO 6.6

Prescrizioni in materia di importazione e procedure di importazione

1. Le prescrizioni generali in materia di importazione di una Parte sono applicabili all'intero territorio della Parte esportatrice, fatta salva la facoltà della Parte importatrice di adottare decisioni e misure conformemente ai criteri di cui all'articolo 6.9 (Misure collegate alla salute degli animali e delle piante).

2. Ciascuna Parte adotta esclusivamente misure scientificamente giustificate e commisurate al rischio, che rappresentano le misure meno restrittive disponibili e costituiscono un ostacolo minimo agli scambi.
3. La Parte importatrice provvede affinché le proprie prescrizioni in materia di importazione e procedure di importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.
4. Le procedure di importazione mirano a ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi e ad accelerare il processo di sdoganamento assicurando nel contempo la conformità alle prescrizioni e alle procedure della Parte importatrice.
5. La Parte importatrice assicura la piena trasparenza delle proprie prescrizioni in materia di importazione e procedure di importazione.
6. La Parte esportatrice assicura la conformità alle prescrizioni in materia di importazione della Parte importatrice.
7. Ciascuna Parte compila e aggiorna elenchi degli organismi nocivi regolamentati, utilizzando la terminologia scientifica, e li mette a disposizione dell'altra Parte.
8. Le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione sono limitate alle misure che assicurano il rispetto del livello di protezione ritenuto appropriato dalla Parte importatrice e agli organismi nocivi regolamentati che costituiscono motivo di preoccupazione per la Parte importatrice. Fatto salvo l'articolo 6 dell'IPPC, una Parte non istituisce né mantiene in vigore misure fitosanitarie per gli organismi nocivi non regolamentati.

9. Un'analisi del rischio fitosanitario ad opera di una Parte è effettuata senza indebito ritardo dopo la richiesta iniziale della Parte esportatrice. In caso di difficoltà, le Parti concordano in seno al comitato SPS un calendario per lo svolgimento dell'analisi del rischio fitosanitario.

10. La Parte importatrice ha il diritto di effettuare controlli all'importazione basati sui rischi SPS associati alle importazioni. Tali controlli sono effettuati senza indebito ritardo e in modo da costituire un ostacolo minimo agli scambi. Se i prodotti non sono conformi alle prescrizioni della Parte importatrice, qualsiasi provvedimento adottato dalla Parte importatrice è conforme alle norme internazionali e proporzionato al rischio causato dal prodotto.

11. La Parte importatrice mette a disposizione le informazioni sulla frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti. Tale frequenza può essere adattata in seguito a verifiche o controlli all'importazione, o tramite accordo tra le Parti.

12. Gli oneri eventualmente imposti per le procedure collegate all'importazione di prodotti a norma del presente capo sono equi in rapporto a quelli imposti sui prodotti interni simili e non sono superiori al costo effettivo del servizio.

ARTICOLO 6.7

Verifiche

1. Al fine di creare o mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, la Parte importatrice ha il diritto di effettuare verifiche, anche:
 - a) effettuando visite di verifica nella Parte esportatrice per verificare integralmente o in parte il sistema di controllo della Parte esportatrice, conformemente alle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; le spese di tali visite di verifica sono sostenute dalla Parte che effettua la visita; e
 - b) tramite richieste di informazioni alla Parte esportatrice in merito al suo sistema di controllo e ai risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.
2. Ciascuna Parte trasmette all'altra Parte i risultati e le conclusioni delle visite di verifica effettuate nel territorio dell'altra Parte.
3. La Parte importatrice, qualora decida di effettuare una visita di verifica nella Parte esportatrice, ne dà notifica alla Parte esportatrice almeno 60 giorni lavorativi prima dello svolgimento della visita di verifica, salvo diversamente concordato. Qualsiasi modifica di tale visita di verifica è concordata tra le Parti.

4. La Parte importatrice trasmette un progetto di relazione di verifica alla Parte esportatrice entro 45 giorni lavorativi dal completamento delle verifiche. La Parte esportatrice dispone di 30 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Le osservazioni formulate dalla Parte esportatrice sono allegate e, ove opportuno, incorporate alla relazione finale di verifica, che è consegnata entro 30 giorni lavorativi. La Parte importatrice, qualora individui nel corso della verifica un rischio significativo per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, ne informa la Parte esportatrice il più tempestivamente possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della verifica.

ARTICOLO 6.8

Procedura per la compilazione di elenchi di stabilimenti

1. Su richiesta della Parte importatrice, la Parte esportatrice comunica alla Parte importatrice il proprio elenco di stabilimenti che sono conformi ai requisiti della Parte importatrice per il riconoscimento e per i quali sono state fornite garanzie sanitarie soddisfacenti conformemente all'allegato 6-A (Requisiti e procedure per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti).
2. Su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice approva entro 45 giorni lavorativi l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti.

3. Qualora la Parte importatrice richieda informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato al massimo di 30 giorni lavorativi. A seguito dell'approvazione dell'elenco di stabilimenti, la Parte importatrice adotta le misure necessarie, conformemente alle proprie procedure giuridiche applicabili, per consentire l'importazione dei prodotti interessati.

4. La Parte importatrice, qualora respinga la richiesta di riconoscimento, comunica senza indugio alla Parte esportatrice i motivi del rigetto.

ARTICOLO 6.9

Misure collegate alla salute degli animali e delle piante

1. Le Parti riconoscono i concetti di zone indenni da malattie, di zone a limitata diffusione di malattie e di compartimentazione conformemente all'accordo SPS e alle norme, alle linee guida o alle raccomandazioni dell'OIE. Le Parti riconoscono inoltre lo status zoosanitario quale determinato dall'OIE.

2. Le Parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi, di zone a limitata diffusione di organismi nocivi, di zone protette e di siti di produzione indenni da organismi nocivi conformemente all'accordo SPS e alle norme, alle linee guida o alle raccomandazioni dell'IPPC.

3. Le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli SPS.

4. Il comitato SPS precisa ulteriormente la procedura per il riconoscimento dei concetti di cui ai paragrafi 1 e 2 tenendo conto dell'accordo SPS e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC.

5. Nel valutare l'autodeterminazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice, la Parte importatrice, in linea di principio, basa la propria valutazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice, o di parti della stessa, sulle informazioni fornite dalla Parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme, alle linee guida o alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC. La Parte importatrice si adopera per trasmettere la propria decisione alla Parte esportatrice senza indebito ritardo dopo la richiesta di valutazione.

6. La Parte importatrice, qualora non accetti l'autodeterminazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice, ne chiarisce i motivi e, su richiesta della Parte esportatrice, avvia consultazioni non appena possibile per pervenire a una soluzione alternativa.

7. La Parte esportatrice fornisce elementi di prova pertinenti per dimostrare in modo oggettivo alla Parte importatrice che lo status zoosanitario o fitosanitario di tali zone rimarrà probabilmente invariato. A tal fine la Parte esportatrice, su richiesta della Parte importatrice, consente a quest'ultima l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

ARTICOLO 6.10

Equivalenza

1. Le Parti riconoscono che l'applicazione dell'equivalenza di cui all'articolo 4 dell'accordo SPS è uno strumento importante per l'agevolazione degli scambi e reca benefici sia per i paesi importatori sia per i paesi esportatori.
2. L'equivalenza può essere accettata per una o più misure SPS specifiche relative a un determinato prodotto o a una determinata categoria di prodotti o per interi sistemi.
3. La Parte importatrice accetta come equivalenti le misure e i sistemi SPS della Parte esportatrice se quest'ultima dimostra oggettivamente che le proprie misure raggiungono il livello di protezione SPS ritenuto appropriato dalla Parte importatrice. Per agevolare la determinazione dell'equivalenza, la Parte importatrice, su richiesta, chiarisce all'altra Parte l'obiettivo delle pertinenti misure SPS.
4. Entro tre mesi dalla data in cui la Parte importatrice ha ricevuto una richiesta della Parte esportatrice, le Parti procedono a consultazioni al fine di determinare l'equivalenza di misure e sistemi SPS.
5. Dopo che la Parte esportatrice ha dimostrato l'equivalenza delle misure e dei sistemi SPS proposti, la Parte importatrice procede alla determinazione dell'equivalenza senza indebito ritardo.

6. La Parte importatrice accelera la determinazione dell'equivalenza, in particolare, per i prodotti che essa importa da tempo dalla Parte esportatrice.

7. In caso di molteplici richieste provenienti dalla Parte esportatrice, le Parti concordano in seno al comitato SPS un calendario per l'avvio del processo.

8. Conformemente all'articolo 9 dell'accordo SPS, la Parte importatrice esamina attentamente le richieste di assistenza tecnica della Parte esportatrice per agevolare l'attuazione del presente articolo. Tale assistenza può, tra l'altro, favorire l'individuazione e l'attuazione di misure che possono essere considerate equivalenti o migliorare altrimenti l'accesso al mercato.

9. L'esame, ad opera della Parte importatrice, di una richiesta della Parte esportatrice per il riconoscimento dell'equivalenza delle sue misure SPS relative a un prodotto specifico non costituisce di per sé un motivo per ostacolare o sospendere le importazioni in corso del prodotto da tale Parte. Quando la Parte importatrice ha effettuato la determinazione dell'equivalenza, le Parti ne prendono atto e la applicano senza indugio agli scambi tra loro nel settore pertinente.

ARTICOLO 6.11

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il comitato SPS istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti. Tutte le decisioni del comitato SPS sono prese di comune accordo.

2. Il comitato SPS si riunisce di persona entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. In seguito esso si riunisce almeno una volta l'anno o con la frequenza concordata tra le Parti. Esso adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. Esso si riunisce di persona o tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le Parti.

3. Il comitato SPS può proporre al comitato per il commercio di istituire gruppi di lavoro incaricati di individuare e affrontare questioni di ordine tecnico e scientifico attinenti al presente capo e di vagliare le possibilità di una più stretta collaborazione su questioni SPS di reciproco interesse.

4. Il comitato SPS può affrontare qualsiasi questione collegata al funzionamento efficace del presente capo, compresi l'agevolazione della comunicazione e il rafforzamento della cooperazione tra le Parti. In particolare esso esercita le seguenti responsabilità e funzioni:
 - a) definisce le procedure o le modalità necessarie per l'attuazione del presente capo;
 - b) monitora l'avanzamento dell'attuazione del presente capo;
 - c) costituisce uno spazio per la discussione dei problemi attinenti all'applicazione di determinate misure SPS al fine di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili e affrontare tempestivamente qualsiasi questione che possa creare indebiti ostacoli agli scambi tra le Parti;
 - d) costituisce uno spazio per scambiare informazioni, competenze ed esperienze nel campo delle questioni SPS;

- e) individua, avvia e riesamina attività e progetti di assistenza tecnica tra le Parti; e
- f) svolge qualunque altra funzione concordata tra le Parti.

5. Mediante decisione in seno al comitato SPS, le Parti possono adottare raccomandazioni e decisioni relative all'autorizzazione delle importazioni, allo scambio di informazioni, alla trasparenza, al riconoscimento della regionalizzazione, all'equivalenza e alle misure alternative, nonché a qualsiasi altra questione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6.12

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Le Parti:
 - a) assicurano trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi tra loro;
 - b) migliorano la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna Parte e della loro applicazione;
 - c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle misure SPS, compresi i progressi riguardanti i nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra loro con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio;

- d) su richiesta di una Parte, comunicano le prescrizioni in materia di importazione che si applicano all'importazione di un particolare prodotto entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta; e
- e) su richiesta di una Parte, comunicano i progressi compiuti nel trattamento della domanda di autorizzazione di un particolare prodotto entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Quando una Parte ha reso disponibili le informazioni tramite notifica all'OMC conformemente alle norme e alle procedure pertinenti o tramite pubblicazione sui propri siti web ufficiali accessibili gratuitamente al pubblico, non è prescritto lo scambio di informazioni a norma del paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

3. Tutte le notifiche a norma del presente capo sono inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 6.5 (Autorità competenti e punti di contatto).

ARTICOLO 6.13

Consultazioni

1. Una Parte, qualora ritenga che una misura SPS che incide sugli scambi bilaterali giustifichi ulteriori discussioni, può, tramite i punti di contatto di cui all'articolo 6.5 (Autorità competenti e punti di contatto), richiedere una spiegazione completa e, se necessario, chiedere che siano avviate consultazioni su tale misura SPS. L'altra Parte risponde tempestivamente a tali richieste.

2. Le Parti si adoperano per raggiungere, entro un termine concordato, una soluzione reciprocamente accettabile tramite consultazioni. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere la questione, essa è esaminata dal comitato SPS.

ARTICOLO 6.14

Misure di emergenza

1. Ciascuna Parte notifica per iscritto all'altra Parte, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o significativo per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese emergenze alimentari, che interessino prodotti oggetto di scambi tra le Parti.
2. Una Parte, qualora nutra gravi preoccupazioni riguardo a un rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante che interessi prodotti oggetto di scambi tra le Parti, può chiedere che siano avviate consultazioni conformemente all'articolo 6.13 (Consultazioni). Le consultazioni si tengono quanto prima. Ciascuna Parte si adopera per fornire a tempo debito tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi.
3. La Parte importatrice può, senza notifica preventiva, adottare le misure necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

4. La Parte che adotta le misure informa l'altra Parte non appena possibile e comunque entro 24 ore dall'adozione della misura. Una Parte può richiedere informazioni relative alla situazione SPS e alle misure adottate. L'altra Parte risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili.

5. Su richiesta di una delle Parti e conformemente all'articolo 6.13 (Consultazioni), le Parti procedono a consultazioni sulla situazione entro 10 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le Parti possono vagliare alternative per agevolare l'attuazione o la sostituzione delle misure SPS.

ARTICOLO 6.15

Assistenza tecnica e trattamento speciale e differenziato

1. L'Unione dovrebbe fornire assistenza tecnica per soddisfare le particolari necessità del Vietnam ai fini della conformità alle misure SPS dell'Unione, anche in termini di sicurezza alimentare, salute degli animali e delle piante e utilizzo delle norme internazionali.

2. Conformemente all'articolo 10 dell'accordo SPS, nel caso di nuove misure SPS l'Unione tiene conto delle particolari necessità del Vietnam al fine di mantenerne le possibilità di esportazione, continuando nel contempo a garantire il livello di protezione assicurato dall'Unione. Il comitato SPS è consultato su richiesta di una delle Parti ai fini della riflessione e della presa di decisioni su:

- a) termini di adattamento più lunghi;
- b) condizioni di importazione alternative nel contesto dell'equivalenza; e
- c) attività di assistenza tecnica.

CAPO 7

OSTACOLI NON TARIFFARI AGLI SCAMBI E AGLI INVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

In linea con gli sforzi compiuti a livello mondiale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le Parti condividono l'obiettivo di promuovere, sviluppare e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili, in particolare agevolando gli scambi e gli investimenti. A tal fine le Parti cooperano per eliminare o ridurre gli ostacoli non tariffari e promuovere la collaborazione tenendo conto, ove opportuno, delle norme regionali e internazionali.

ARTICOLO 7.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "requisito di contenuto locale":
 - i) per quanto riguarda le merci, la prescrizione che un'impresa acquisti o utilizzi merci di origine interna o provenienti da fonti interne, specificata in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di percentuale del volume o del valore della sua produzione locale;
 - ii) per quanto riguarda i servizi, una prescrizione che limita la scelta del prestatore di servizi o del servizio prestato a scapito dei servizi o dei prestatori di servizi dell'altra Parte;
- b) "misure che richiedono la costituzione di partenariati con società locali", qualsiasi prescrizione che imponga di costituire o gestire congiuntamente con società locali una persona giuridica, un partenariato conformemente al diritto interno o una joint venture, o di stabilire relazioni contrattuali quali contratti di cooperazione commerciale con società locali;
- c) "compensazione", qualsiasi impegno che imponga un requisito di contenuto locale, il ricorso a fornitori locali, il trasferimento di tecnologie, investimenti, il *counter trade* (commercio in compensazione) o interventi analoghi intesi a incentivare lo sviluppo locale;

- d) "fonti rinnovabili e sostenibili", fonti di energia eolica, solare, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica con capacità uguale o inferiore a 50 megawatt, biomassa, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas; sono esclusi i prodotti da cui l'energia viene generata; e
- e) "prestatore di servizi", qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che presti un servizio.

ARTICOLO 7.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure che incidono sugli scambi e sugli investimenti tra le Parti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili.
2. Il presente capo non si applica ai progetti di ricerca e sviluppo e ai progetti dimostrativi realizzati su scala non commerciale.
3. Il presente capo non si applica ai progetti finanziati e disciplinati da accordi con organizzazioni internazionali o governi stranieri cui si applicano le procedure o le condizioni di tali donatori.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, il presente capo lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente accordo, comprese eventuali eccezioni, riserve o restrizioni ivi contemplate, alle misure di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Si precisa che in caso di conflitto tra il presente capo e altre disposizioni del presente accordo, queste ultime prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.

5. L'articolo 7.4 (Principi), lettere a) e b), si applica dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 7.4

Principi

Le Parti:

- a) si astengono dall'adottare misure che prevedono requisiti di contenuto locale o altre compensazioni che incidano sui prodotti, sui prestatori di servizi, sugli investitori o sulle imprese dell'altra Parte;
- b) si astengono dall'adottare misure che richiedono la costituzione di partenariati con società locali, salvo qualora tali partenariati siano ritenuti necessari per motivi tecnici e purché la Parte possa provare tali motivi su richiesta dell'altra Parte;

- c) provvedono affinché le misure concernenti le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio di licenze, applicate in particolare alle attrezzature, agli impianti e alle relative infrastrutture della rete di trasmissione, siano obiettive, trasparenti, non arbitrarie e non discriminatorie nei confronti dei richiedenti delle Parti;
- d) garantiscono che i diritti e gli oneri amministrativi, applicati o collegati:
 - i) all'importazione e all'utilizzo dei prodotti originari dell'altra Parte a opera dei fornitori dell'altra Parte, siano soggetti agli articoli 2.16 (Diritti amministrativi, altri oneri e formalità connessi alle importazioni e alle esportazioni) e 4.10 (Diritti e oneri); e
 - ii) alla prestazione di servizi ad opera di fornitori dell'altra Parte, siano soggetti agli articoli 8.19 (Ambito di applicazione e definizioni), 8.20 (Condizioni in materia di licenze e qualifiche) e 8.21 (Procedure in materia di licenze e qualifiche); e
- e) garantiscono che i termini, le condizioni e le procedure per il collegamento e l'accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica siano trasparenti e non discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra Parte.

ARTICOLO 7.5

Norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità

1. Il presente articolo si applica ai prodotti contemplati dalle voci tariffarie di cui all'allegato 7-A (Elenco delle voci tariffarie). Le Parti possono concordare di includere ulteriori prodotti in tale elenco tramite scambio di lettere.

2. Qualora esistano pertinenti norme internazionali emanate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o dalla Commissione elettrotecnica internazionale, le Parti utilizzano tali norme internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, come base per le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, salvo qualora tali norme internazionali o le parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. In tali casi una Parte evidenzia, su richiesta dell'altra Parte, le parti della norma, del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità in questione che differiscono sensibilmente dalle pertinenti norme internazionali e spiega i motivi di tale differenza.
3. Se del caso, le Parti definiscono i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, comprese le prestazioni di sicurezza e ambientali, anziché sulle caratteristiche di progettazione o descrittive.
4. Una Parte che accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come esplicita assicurazione di conformità si adopera per non esigere la presentazione dei risultati delle prove.
5. Una Parte, qualora esiga relazioni di prova, da presentarsi da sole o come base o a complemento di altre assicurazioni di conformità, o come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme alle pertinenti norme o ai pertinenti regolamenti tecnici, si adopera per accettare le relazioni di prova nel formato delle relazioni di prova del sistema di valutazione della conformità di apparecchiature e componenti elettrotecnici della Commissione elettrotecnica internazionale (IECEE CB Scheme), senza richiedere ulteriori prove.

6. Una Parte, qualora prescriva la certificazione di terzi per un prodotto, si adopera per accettare un certificato di prova valido dell'organismo di certificazione nell'ambito del programma "IECEE CB Scheme" come sufficiente assicurazione di conformità, senza esigere ulteriori autorizzazioni o procedure amministrative o di valutazione della conformità.

7. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità per le Parti di applicare prescrizioni non attinenti ai prodotti in questione, quali leggi urbanistiche o regolamenti edilizi.

ARTICOLO 7.6

Eccezioni

1. Il presente capo è soggetto agli articoli 2.22 (Eccezioni generali), 8.54 (Eccezioni generali) e 9.3 (Sicurezza ed eccezioni generali).

2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di adottare o applicare le misure necessarie per il funzionamento sicuro delle reti energetiche interessate o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra prodotti, prestatori di servizi o investitori delle Parti in situazioni analoghe o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti tra le Parti.

ARTICOLO 7.7

Attuazione e cooperazione

1. Le Parti cooperano e scambiano informazioni su qualsiasi questione attinente all'attuazione del presente capo nei pertinenti comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati). Il comitato per il commercio può decidere di adottare adeguate misure di attuazione a tal fine.

2. Le Parti scambiano informazioni, migliori pratiche ed esperienze in materia di regolamentazione in ambiti quali:
 - a) l'elaborazione e l'attuazione non discriminatoria di misure che promuovono l'uso di energia da fonti rinnovabili;

 - b) i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità, ad esempio in relazione alle prescrizioni in materia di codice di rete.

3. Le Parti promuovono la cooperazione, nelle pertinenti sedi regionali, in materia di regolamenti tecnici, concetti regolamentari, norme, prescrizioni e procedure di valutazione della conformità interni o regionali che rispettano le norme internazionali.

CAPO 8

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SCAMBI DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8.1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC e il proprio impegno a creare un clima più favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra loro, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione degli investimenti e degli scambi di servizi, come pure per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Coerentemente con le disposizioni del presente capo, ciascuna Parte si riserva il diritto di adottare, mantenere in vigore e applicare le misure necessarie per perseguire obiettivi politici legittimi come la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la politica sociale, l'integrità e la stabilità del sistema finanziario, la promozione della sicurezza e la promozione e la tutela della diversità culturale.

3. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
4. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi¹ per le Parti derivanti da un impegno specifico di cui al presente capo o ai suoi allegati.
5. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle Parti derivanti dal capo 9 (Appalti pubblici) o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici.
6. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle Parti², escluso l'articolo 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni).

¹ Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

² Nel caso dell'Unione, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attività volte a rafforzare la competitività, come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.

7. La decisione di una Parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione non costituisce una violazione dell'articolo 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) nei seguenti casi:
- a) in assenza di impegni specifici della Parte nei confronti dell'investitore, disciplinati dal diritto o da un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o
 - b) in conformità a condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione.
8. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 8.2

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
- a) "servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio", le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

- b) "servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)", servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- c) "prestazione transfrontaliera di servizi", la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; o
 - ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte;
- d) "attività economiche", le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- e) "impresa", una persona giuridica, una succursale¹ o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;
- f) "stabilimento", la costituzione, compresa l'acquisizione, di una persona giuridica o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente nell'Unione o in Vietnam², al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli;

¹ Si precisa che una succursale di un soggetto giuridico di un paese terzo non è considerata un'impresa di una Parte.

² Si precisa che la definizione non comprende l'esercizio di un'impresa quale definito alla lettera m).

- g) "servizi di assistenza a terra", la prestazione dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli. I servizi di assistenza a terra non comprendono la security, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;
- h) "investitore", una persona fisica o una persona giuridica di una Parte che intenda stabilire¹, stia stabilendo o abbia stabilito un'impresa nel territorio dell'altra Parte;
- i) "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

¹ Si precisa che per investitore "che intenda stabilire" un'impresa si intende un investitore di una Parte che si è adoperato attivamente per stabilire un'impresa nel territorio dell'altra Parte, ad esempio convogliando risorse o capitale per avviare un'attività o richiedendo un permesso o una licenza.

- j) "persona giuridica di una Parte", una persona giuridica dell'Unione o una persona giuridica del Vietnam, costituita rispettivamente secondo le disposizioni legislative e regolamentari interne dell'Unione o dei suoi Stati membri o del Vietnam, che eserciti un'attività commerciale sostanziale¹ rispettivamente nel territorio dell'Unione o del Vietnam;
- k) "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte", le misure prese da:
- i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- l) "persona fisica", una persona fisica di una Parte quale definita all'articolo 1.5, lettera h);

¹ Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), l'Unione riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, l'Unione estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite secondo le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio del Vietnam, unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento economico effettivo e permanente con il territorio del Vietnam.

- m) "esercizio", in relazione a un'impresa, la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione dell'impresa¹;
- n) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo", la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- o) "servizio", qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
- p) "servizi prestati e attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- q) "prestatore di servizi" di una Parte, qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che presti un servizio; e

¹ Si precisa che non sono comprese le misure in corso anteriormente o al momento del completamento delle procedure necessarie per la costituzione dell'impresa in questione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

- r) "controllata", di una persona giuridica di una Parte, una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari¹.
2. Una persona giuridica è:
- a) "di proprietà di" persone fisiche o giuridiche di una delle Parti, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone di tale Parte; o
- b) "controllata da" persone fisiche o giuridiche di una delle Parti, se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività.
3. In deroga alla definizione di "persona giuridica di una Parte" di cui al paragrafo 1, lettera j), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o del Vietnam e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam sono contemplate dal presente capo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro o in Vietnam conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e battono bandiera rispettivamente di tale Stato membro o del Vietnam.

¹ Si precisa che per "controllata" di una persona giuridica di una Parte si intende anche una persona giuridica controllata da un'altra controllata di una persona giuridica di tale Parte.

SEZIONE B

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 8.3

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte che interessano lo stabilimento o l'esercizio di un'impresa ad opera di un investitore dell'altra Parte nel territorio della Parte che adotta o mantiene in vigore tali misure.

2. La presente sezione non si applica:
 - a) ai servizi audiovisivi;

 - b) all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione¹ di materiali nucleari;

 - c) alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

¹ Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.

- d) al cabotaggio marittimo nazionale¹;
- e) ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) i servizi di assistenza a terra;
- e
- f) ai servizi prestati e alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.

¹ Fatto salvo l'ambito delle attività che costituiscono il "cabotaggio" in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente sezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo.

ARTICOLO 8.4

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato tramite lo stabilimento e il mantenimento di un'impresa, ciascuna Parte accorda un trattamento non meno favorevole di quello previsto conformemente alle modalità, alle limitazioni e alle condizioni concordate e indicate nel proprio elenco di impegni specifici di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam).

2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le misure che una Parte non può adottare né mantenere in vigore, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo diversamente indicato nel suo elenco di impegni specifici di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), sono:
 - a) limitazioni al numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti esclusivi o imposizione di una verifica della necessità economica;

 - b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

- c) limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi;
- e) misure che limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra Parte può svolgere un'attività economica; e
- f) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore può impiegare e che sono necessarie e direttamente collegate all'esercizio dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 8.5

Trattamento nazionale

1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) e fatte salve le condizioni e le restrizioni ivi stabilite, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e alle loro imprese, per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e alle loro imprese.
2. Una Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e alle loro imprese¹, per quanto riguarda l'esercizio di queste ultime, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e alle loro imprese.

¹ Ai fini del presente paragrafo e dell'articolo 8.6 (Trattamento della nazione più favorita), per "loro imprese" si intendono le imprese di investitori di una Parte esistenti nel territorio dell'altra Parte alla data di entrata in vigore del presente accordo, o costituite o acquisite in seguito, che sono state stabilite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'altra Parte.

3. In deroga al paragrafo 2 e, nel caso del Vietnam, fatto salvo l'allegato 8-C (Esenzione per il Vietnam in relazione al trattamento nazionale), una Parte può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esercizio di un'impresa purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), se tali misure sono:

- a) misure adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;
- b) misure di cui alla lettera a) che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, purché tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 2 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; o
- c) misure non contemplate dalla lettera a) o b), purché non siano applicate a imprese stabilite nel territorio della Parte prima della data di entrata in vigore di tali misure¹ o in modo tale da causare danni o perdite a tali imprese.

¹ Ai fini della presente lettera, le Parti convengono che, se una Parte ha previsto un ragionevole periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione di una misura, oppure se ha cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sulle imprese stabilite prima della data di entrata in vigore della misura stessa, occorre tenere conto di tali fattori per determinare se la misura causi danni o perdite alle imprese anteriori alla data di entrata in vigore della misura.

ARTICOLO 8.6

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e alle loro imprese, per quanto riguarda il loro esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti settori:
 - a) servizi di comunicazione, esclusi i servizi postali e i servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
 - c) pesca e acquacoltura;
 - d) silvicoltura e caccia; e
 - e) attività estrattive, compresi il petrolio e il gas.
3. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una Parte di estendere agli investitori dell'altra Parte o alle loro imprese i benefici di qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

4. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una Parte di estendere agli investitori dell'altra Parte o alle loro imprese i benefici di:

- a) qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli all'esercizio di imprese tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici¹;
- b) qualsiasi trattamento derivante da un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o da altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o
- c) qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o misure prudenziali conformemente all'articolo VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari.

5. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure o i meccanismi di risoluzione delle controversie, quali la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra investitori e Stati, previsti da altri accordi bilaterali, regionali o multilaterali. Gli obblighi sostanziali previsti da tali accordi non sono qualificabili di per sé come "trattamento" e non possono pertanto essere presi in considerazione nel valutare una violazione del presente articolo. Le misure di una Parte in applicazione di tali obblighi sostanziali sono considerate "trattamento".

¹ Si precisa che, a norma della presente lettera, la Comunità economica ASEAN rientra nel concetto di accordo regionale.

6. Il presente articolo è interpretato conformemente al principio *eiusdem generis*¹.

ARTICOLO 8.7

Elenco di impegni specifici

I settori liberalizzati da ciascuna Parte a norma della presente sottosezione come pure le modalità, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni di cui agli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Trattamento nazionale) e 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) sono indicati rispettivamente nell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam).

¹ Si precisa che il presente paragrafo non può essere interpretato nel senso di impedire l'interpretazione di altre disposizioni del presente accordo, ove opportuno, conformemente al principio *eiusdem generis*.

ARTICOLO 8.8

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici di cui agli allegati 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) e 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) e fatte salve le condizioni e le restrizioni ivi stabilite, una Parte non impone né applica nessuna delle seguenti prescrizioni, che sono obbligatorie o applicabili a norma del diritto interno o di decisioni amministrative, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di imprese di investitori di una Parte o di un paese terzo nel proprio territorio:

- a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;
- b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;
- d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa in questione;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;

- f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a imprese nel proprio territorio; o
- g) fornire a un determinato mercato regionale o mondiale una merce prodotta o un servizio prestato dall'impresa unicamente a partire dal territorio della Parte.

2. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici di cui agli allegati 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) e 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) e fatte salve le condizioni e le restrizioni ivi stabilite, una Parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa di un investitore di una Parte o di un paese terzo nel proprio territorio al rispetto di una qualsiasi delle seguenti prescrizioni:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte nel proprio territorio, o acquistare merci da produttori nel proprio territorio;
- c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa in questione; o
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera.

3. Il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso di impedire a una Parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi a un'impresa nel proprio territorio alla conformità alla prescrizione di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.
4. Il paragrafo 1, lettera f), non può essere interpretato nel senso di impedire l'applicazione di una prescrizione imposta da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza, né l'applicazione di un impegno di cui tale tribunale o tale autorità garantisce l'osservanza, al fine di porre rimedio a una presunta violazione delle norme in materia di concorrenza.
5. Il paragrafo 1, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che devono soddisfare merci o servizi in relazione alla partecipazione alla promozione delle esportazioni e ai programmi di aiuti esteri.
6. Si precisa che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte da una Parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
7. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non si applicano a prescrizioni diverse da quelle enunciate in tali paragrafi.
8. Il presente articolo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte conformemente all'articolo III, paragrafo 8, lettera b), del GATT 1994.

SEZIONE C

PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

ARTICOLO 8.9

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle Parti che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori ad eccezione dei seguenti:

- a) i servizi audiovisivi;
- b) il cabotaggio marittimo nazionale¹; e

¹ Fatto salvo l'ambito delle attività che costituiscono il "cabotaggio" in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente sezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in Vietnam o in uno Stato membro dell'Unione e un altro porto o luogo ubicato in Vietnam o nello stesso Stato membro dell'Unione, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in Vietnam o in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto o luogo.

- c) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) i servizi di assistenza a terra.

ARTICOLO 8.10

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato tramite la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto conformemente alle modalità, alle limitazioni e alle condizioni concordate e indicate nel proprio elenco di impegni specifici.

2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le misure che una Parte non può adottare né mantenere in vigore, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo diversamente indicato nel suo elenco di impegni specifici, sono:

- a) limitazioni al numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
- b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e
- c) limitazioni al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 8.11

Trattamento nazionale

1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici e fatte salve eventuali condizioni e restrizioni ivi stabilite, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, per quanto riguarda tutte le misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi analoghi.

2. Una Parte può osservare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi analoghi, o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della Parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi analoghi dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non possono essere interpretati nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 8.12

Elenco di impegni specifici

I settori liberalizzati da ciascuna Parte a norma della presente sezione come pure le modalità, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni di cui agli articoli 8.10 (Accesso al mercato) e 8.11 (Trattamento nazionale) sono indicati nel rispettivo elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-1, o all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-1.

SEZIONE D

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 8.13

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure di una Parte concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di visitatori per motivi professionali, personale trasferito all'interno di una società, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) "venditori alle imprese", le persone fisiche, rappresentanti di un fornitore di merci o servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per negoziare la vendita di servizi o merci o per concludere accordi per la vendita di servizi o merci per tale fornitore e che non forniscono esse stesse i servizi o le merci; essi non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante, né sono commissionari;

- b) "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento", le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una Parte e sono responsabili della costituzione di un'impresa di tale persona giuridica, purché non offrano o prestino servizi né siano impegnate in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento e non ricevano alcun compenso da fonti ubicate nella Parte ospitante;
- c) "prestatori di servizi contrattuali", le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte, la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né opera tramite una tale agenzia, non è stabilita nel territorio dell'altra Parte e ha concluso, con un consumatore finale dell'altra Parte, un contratto in buona fede¹ per la prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto;
- d) "professionisti indipendenti", le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non sono stabilite nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso, con un consumatore finale dell'altra Parte, un contratto in buona fede² (senza avvalersi di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per la prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto;

¹ Il contratto di servizi è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della Parte in cui è eseguito.

² Il contratto di servizi è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della Parte in cui è eseguito.

- e) "personale trasferito all'interno di una società", le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa della persona giuridica nel territorio dell'altra Parte, purché la persona fisica interessata appartenga alle categorie dei dirigenti o degli amministratori, del personale specializzato o dei tirocinanti;
- f) "dirigenti o amministratori", le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una Parte e sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa¹ nell'altra Parte sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, del consiglio di amministrazione o degli azionisti dell'azienda o di soggetti ad essi equiparabili, compresi almeno coloro che:
- i) dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
 - ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
 - iii) hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

¹ Si precisa che, sebbene i dirigenti o gli amministratori non svolgano direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, ciò non impedisce loro, nell'esercizio delle loro funzioni, di svolgere tali mansioni ove necessario per la prestazione dei servizi.

- g) "qualifiche", diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità designata conformemente a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione professionale;
- h) "personale specializzato", le persone fisiche che lavorano presso una persona giuridica in possesso di conoscenze specializzate essenziali per i settori di attività, le tecniche o la gestione degli stabilimenti; nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza a un albo professionale; e
- i) "tirocinanti", le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale da almeno un anno, che possiedono un titolo di studio universitario e che sono temporaneamente trasferite ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa¹.

¹ All'impresa ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Per Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario ottenuto.

ARTICOLO 8.14

Visitatori per motivi professionali e personale trasferito all'interno di una società

1. Per quanto riguarda i settori liberalizzati conformemente alla sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), ciascuna Parte consente agli investitori dell'altra Parte di avere come dipendenti nelle proprie imprese persone fisiche di tale altra Parte, purché tali dipendenti siano visitatori per motivi professionali o personale trasferito all'interno di una società¹.
2. Il periodo di ingresso e soggiorno temporaneo è:
 - a) per i dirigenti o gli amministratori, non superiore a tre anni;
 - b) per il personale specializzato, non superiore a tre anni;
 - c) per i tirocinanti, non superiore a un anno; e
 - d) per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, non superiore a 90 giorni².

¹ Per il Vietnam, gli obblighi derivanti dalla presente sezione in relazione ai tirocinanti entrano in vigore tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

² Per l'Unione, il periodo non superiore a 90 giorni è contato su 12 mesi.

3. Per ogni settore liberalizzato conformemente alla sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), una Parte non adotta né mantiene in vigore, a livello regionale o per l'intero territorio, limitazioni, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica e di misure che costituiscono limitazioni discriminatorie, al numero totale di persone fisiche che un investitore può impiegare come visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società in un settore specifico, salvo diversamente indicato rispettivamente nell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e nell'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2.

ARTICOLO 8.15

Venditori alle imprese

Per ogni settore liberalizzato conformemente alla sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) o alla sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le riserve di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2, ciascuna Parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo di venditori alle imprese per un periodo non superiore a 90 giorni¹.

¹ Per l'Unione, il periodo non superiore a 90 giorni è contato su 12 mesi.

ARTICOLO 8.16

Prestatori di servizi contrattuali

1. Le Parti riaffermano i rispettivi obblighi derivanti dagli impegni nell'ambito del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali.

2. Ciascuna Parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte, fatte salve le condizioni specificate al paragrafo 3 ed eventuali riserve di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2, per i seguenti settori o sottosettori:
 - a) servizi di architettura;

 - b) servizi urbanistici e paesaggistici;

 - c) servizi di ingegneria;

 - d) servizi integrati di ingegneria;

 - e) servizi informatici e servizi correlati;

 - f) servizi di istruzione superiore (solo servizi finanziati con fondi privati);

g) formazione in lingue straniere; e

h) servizi ambientali.

3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
- b) le persone fisiche che entrano nell'altra Parte dovrebbero aver offerto tali servizi in qualità di dipendenti della persona giuridica che presta i servizi almeno nei due anni immediatamente precedenti la data di presentazione di una domanda di ingresso nell'altra Parte; le persone fisiche possiedono inoltre, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nell'altra Parte, almeno cinque anni di esperienza professionale¹ nel settore di attività oggetto del contratto;

¹ Si precisa che il periodo è calcolato dopo il raggiungimento della maggiore età da parte delle persone fisiche.

- c) le persone fisiche che entrano nell'altra Parte possiedono:
- i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente¹; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle prescrizioni di legge o delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte in cui il servizio è prestato;
- d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
- e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nella Parte interessata sono limitati a un periodo cumulativo non superiore a sei mesi² oppure alla durata del contratto, se inferiore;
- f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato;

¹ Se il titolo o la qualifica non sono stati ottenuti nella Parte in cui il servizio è prestato, la Parte in questione può valutare se tale titolo o tale qualifica siano equivalenti a un titolo di studio universitario prescritto nel proprio territorio.

² Per l'Unione, il periodo cumulativo non superiore a sei mesi è contato su 12 mesi.

- g) il numero delle persone previste dal contratto di servizi non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre misure della Parte in cui il servizio è prestato; e
- h) altre limitazioni discriminatorie, comprese quelle relative al numero di persone fisiche sotto forma di una verifica della necessità economica, specificate nell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e nell'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2.

ARTICOLO 8.17

Professionisti indipendenti

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti riesaminano la presente sezione per vagliare le modalità per estenderne le disposizioni ai professionisti indipendenti.

SEZIONE E

QUADRO REGOLAMENTARE

SOTTOSEZIONE 1

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 8.18

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione si applica alle misure delle Parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche che incidono:
 - a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
 - b) sullo stabilimento e sul mantenimento di persone giuridiche o fisiche; e
 - c) sul soggiorno temporaneo nei rispettivi territori di categorie di persone fisiche.

2. La presente sottosezione si applica soltanto ai settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici e nella misura in cui tali impegni specifici siano applicabili.
3. La presente sottosezione non si applica a misure che costituiscono limitazioni ai sensi degli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Trattamento nazionale), 8.10 (Accesso al mercato) o 8.11 (Trattamento nazionale).
4. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) "autorità competente", qualsiasi amministrazione o autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che prende una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante lo stabilimento, o relativa all'autorizzazione allo stabilimento di un'attività economica diversa dai servizi;
 - b) "procedure in materia di licenze", le norme di carattere amministrativo o procedurale cui deve ottemperare una persona fisica o giuridica che richieda un'autorizzazione per svolgere le attività di cui al paragrafo 1, compresi la modifica o il rinnovo di una licenza, al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze;
 - c) "prescrizioni in materia di licenze", le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a rispettare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1;

- d) "procedure in materia di qualifiche", le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio; e
- e) "prescrizioni in materia di qualifiche", le prescrizioni sostanziali, relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che tale persona è tenuta a rispettare per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio.

ARTICOLO 8.19

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1. Ciascuna Parte provvede affinché le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche siano fondate su criteri:
 - a) chiari;
 - b) obiettivi e trasparenti; e
 - c) stabiliti in anticipo e accessibili al pubblico e alle persone interessate.

2. Un'autorizzazione o una licenza è concessa, in base alla disponibilità, non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione o una licenza.

3. Ciascuna Parte mantiene o istituisce procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che, su richiesta di un investitore o di un prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi o sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'autorità cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna Parte provvede affinché le procedure consentano un riesame obiettivo e imparziale.

Il presente paragrafo non è interpretato nel senso di imporre a una Parte di istituire tali procedure o istanze ove ciò sia incompatibile con la sua struttura costituzionale o con la natura del suo ordinamento giuridico.

ARTICOLO 8.20

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica. Ciascuna Parte si adopera per rendere tali procedure e formalità le più semplici possibili e non complica né ritarda indebitamente la prestazione del servizio. Eventuali diritti di licenza¹ che i richiedenti possono essere tenuti a pagare in relazione alle loro domande dovrebbero essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del pertinente servizio.
2. Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come pure le procedure da questa utilizzate nel processo di rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe giungere alle proprie decisioni in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcuna persona che presti i servizi o eserciti le attività economiche per cui occorre la licenza o l'autorizzazione.
3. Qualora esistano termini specifici per presentare le domande nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte, ai richiedenti è concesso un periodo di tempo ragionevole per la presentazione delle domande. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Ove possibile, le domande dovrebbero essere accettate in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per le domande in formato cartaceo.

¹ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

4. Ciascuna Parte provvede affinché il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla data di presentazione della domanda completa. Ciascuna Parte si adopera per stabilire i termini normali per il trattamento delle domande.
5. L'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento di una domanda che consideri incompleta, informa il richiedente, identifica nei limiti del possibile le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e dà al richiedente la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate.
6. Dovrebbero essere accettate, ove possibile, copie autenticate in sostituzione dei documenti originali.
7. Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente ne è informato per iscritto e senza indebito ritardo. In linea di principio il richiedente, su richiesta formale, è informato anche in merito ai motivi del rigetto della domanda. Al richiedente dovrebbe essere concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.
8. Ciascuna Parte provvede affinché una licenza o un'autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo secondo le modalità e alle condizioni ivi specificate.

SOTTOSEZIONE 2

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

ARTICOLO 8.21

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una Parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche e l'esperienza professionale necessarie nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.

2. Le Parti invitano gli organismi professionali o le autorità competenti nei rispettivi territori, a seconda dei casi, a elaborare e presentare una raccomandazione comune sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati). Tale raccomandazione comune è accompagnata da elementi di prova atti a confermare:
 - a) il valore economico di un accordo previsto sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito "accordo di reciproco riconoscimento"); e

- b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ad esempio la misura in cui sono compatibili i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi.
3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici la esamina entro un termine ragionevole per determinarne la compatibilità con il presente accordo.
4. Qualora, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la raccomandazione comune sia stata ritenuta compatibile con il presente accordo, le Parti adottano i provvedimenti necessari per negoziare, tramite le rispettive autorità competenti o i soggetti designati autorizzati da una Parte, un accordo di reciproco riconoscimento.

SOTTOSEZIONE 3

SERVIZI INFORMATICI

ARTICOLO 8.22

Intesa sui servizi informatici

1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati conformemente alla sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), alla sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e alla sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le Parti si conformano ai paragrafi da 2 a 4.
2. Le Parti convengono che il codice CPC¹ 84, ossia il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base utilizzate per prestare tutti i servizi informatici e i servizi correlati. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di bundle o pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

¹ Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono tutti i servizi seguenti:

- a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
- b) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
- c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
- d) servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
- e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4. Le Parti convengono che, in molti casi, i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi¹ mediante mezzi elettronici e no. In tali casi è importante distinguere tra i servizi informatici e i servizi correlati, ad esempio web hosting o hosting di applicazioni, e gli altri servizi resi possibili dai servizi informatici e dai servizi correlati. Gli altri servizi, indipendentemente dal fatto che siano resi possibili dai servizi informatici e dai servizi correlati, non rientrano nel codice CPC 84.

SOTTOSEZIONE 4

SERVIZI POSTALI²

ARTICOLO 8.23

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali

Ciascuna Parte mantiene in vigore o introduce misure appropriate volte a impedire che vengano messe in atto o proseguite pratiche anticoncorrenziali da parte di fornitori che, singolarmente o in gruppo, sono in grado di incidere materialmente sulle modalità di partecipazione ai pertinenti mercati dei servizi postali sfruttando la loro posizione sul mercato.

¹ Ad esempio W/120.1.A.b. (servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili), W/120.1.A.d. (servizi architettonici) W/120.1.A.h. (servizi medici e dentistici), W/120.2.D. (servizi audiovisivi), W/120.5. (servizi di istruzione).

² La presente sottosezione si applica sia a CPC 7511 sia a CPC 7512.

ARTICOLO 8.24

Licenze

1. Una Parte, qualora prescriva una licenza per la prestazione di servizi postali, mette a disposizione del pubblico:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e
 - b) le modalità e le condizioni applicabili a tale licenza.

2. I motivi del diniego di una licenza sono resi noti al richiedente che ne faccia istanza ed è istituita da ciascuna Parte una procedura di ricorso dinanzi a un organismo di regolamentazione competente. La procedura di ricorso è trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

ARTICOLO 8.25

Autorità di regolamentazione postale

L'organismo di regolamentazione è separato dai prestatori di servizi postali, ai quali non deve rispondere del proprio operato. Le decisioni dell'organismo di regolamentazione e le procedure da esso utilizzate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

SOTTOSEZIONE 5

RETI E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 8.26

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile alla fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione, liberalizzati a norma della sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), della sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. La presente sottosezione non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte in materia di radiodiffusione¹ o diffusione via cavo di programmi radiofonici o televisivi.

¹ La "radiodiffusione" è definita conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte. Si precisa che la radiodiffusione non comprende i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

ARTICOLO 8.27

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) "utente finale", un consumatore di servizi finale o un prestatore di servizi finale cui vengono forniti reti o servizi pubblici di telecomunicazione per uso diverso dall'ulteriore fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione;
- b) "infrastrutture essenziali", le infrastrutture di reti e servizi pubblici di telecomunicazione che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
- c) "interconnessione", il collegamento tra fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore;

- d) "fornitore principale", un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione in grado di influire materialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al pertinente mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione, esercitando un controllo sulle infrastrutture essenziali o sfruttando la propria posizione sul mercato;
- e) "portabilità del numero", la possibilità per gli utenti finali di servizi pubblici di telecomunicazione che ne facciano richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono in caso di passaggio da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;
- f) "rete pubblica di telecomunicazione", una rete di telecomunicazione cui una Parte impone di fornire servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali definiti di una rete;
- g) "servizio pubblico di telecomunicazione", qualsiasi servizio di telecomunicazione che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerto al pubblico in generale;
- h) "autorità di regolamentazione", nel settore delle telecomunicazioni, l'organismo o gli organismi incaricati da una Parte della regolamentazione delle telecomunicazioni;
- i) "rete di telecomunicazione", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

- j) "servizi di telecomunicazione", tutti i servizi che consistono nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusi i servizi di radiodiffusione e le attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione; e
- k) "utente", un consumatore di servizi o un prestatore di servizi.

ARTICOLO 8.28

Autorità di regolamentazione

1. L'autorità di regolamentazione è separata dai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, ai quali non deve rispondere del proprio operato.
2. Le decisioni delle autorità di regolamentazione e le procedure da esse utilizzate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. A tal fine, una Parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione provvede affinché le decisioni, le misure o le azioni di regolamentazione adottate dall'autorità di regolamentazione nei confronti di tali fornitori non siano discriminatorie nei confronti dei loro concorrenti né li pongano di conseguenza in una posizione di significativo svantaggio.
3. L'autorità di regolamentazione dispone di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore come pure di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate.
4. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni siano affidate a più organismi.

5. I poteri dell'autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente e tempestivo.

6. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di assicurare che i fornitori di reti e servizi di telecomunicazione forniscano loro, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di svolgere le proprie funzioni conformemente alla presente sottosezione. Le informazioni richieste si limitano a quanto necessario per consentire lo svolgimento delle funzioni delle autorità di regolamentazione e sono trattate conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza.

ARTICOLO 8.29

Autorizzazione a fornire reti e servizi di telecomunicazione

1. Ciascuna Parte provvede affinché siano messe a disposizione del pubblico le procedure in materia di licenze, compresi:

- a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e le modalità, le condizioni e le procedure applicate; e
- b) il ragionevole periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di licenza.

2. Ciascuna Parte provvede affinché ai richiedenti vengano comunicati per iscritto, su richiesta, i motivi del diniego di una licenza.
3. Il richiedente cui sia stata negata una licenza ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.
4. Eventuali diritti di licenza¹ che i richiedenti possono essere tenuti a pagare in relazione alle loro domande di licenza sono ragionevoli e non limitano di per sé la prestazione del servizio.

ARTICOLO 8.30

Risorse scarse

1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse scarse, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.
2. Le informazioni in merito alla situazione attuale delle bande di frequenza attribuite sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli lo spettro radio riservato a specifici usi pubblici.

¹ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

3. Le decisioni riguardanti l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non costituiscono di per sé misure incompatibili con gli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) e 8.10 (Accesso al mercato). Di conseguenza, ciascuna Parte si riserva il diritto di applicare le proprie politiche di gestione dello spettro e delle frequenze, che possono incidere sul numero di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione, purché ciò avvenga in modo compatibile con il presente capo. Le Parti si riservano altresì il diritto di attribuire le bande di frequenza in modo da tener conto delle esigenze attuali e future.

ARTICOLO 8.31

Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e relativo uso

1. Ciascuna Parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi dell'altra Parte abbiano accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione di un fornitore principale¹ offerti nel territorio od oltre i confini di tale Parte e possano utilizzarli, compresi i circuiti affittati privati, secondo modalità e a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, anche conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 2 e 3.

¹ Ai fini del presente articolo, la designazione di un fornitore di reti e servizi pubblici di telecomunicazione come fornitore principale è effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle procedure interne di ciascuna Parte.

2. Ciascuna Parte provvede affinché ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione che richiedono l'accesso alla rete di un fornitore principale sia consentito:

- a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di telecomunicazione;
- b) interconnettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti e servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio od oltre i propri confini, o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; e
- c) utilizzare protocolli operativi di loro scelta, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

3. Ciascuna Parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi dell'altra Parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in formato elettronico nel territorio delle Parti. L'introduzione, ad opera di una Parte, di nuove misure o di modifiche alle misure esistenti che incidano in modo significativo su tale uso è notificata all'altra Parte ed è oggetto di consultazioni.

4. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della negoziazione dell'accesso esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino in ogni momento la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate.

ARTICOLO 8.32

Interconnessione

1. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione abbiano il diritto e, su richiesta di un altro fornitore, l'obbligo, di negoziare l'interconnessione tra loro ai fini della fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.
2. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della negoziazione degli accordi di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino in ogni momento la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. Per quanto concerne i servizi di telecomunicazione, ciascuna Parte assicura l'interconnessione con un fornitore principale¹ in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è fornita:
 - a) secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche e specifiche) e tariffe non discriminatorie, e con un livello di qualità non meno favorevole di quello riservato ai servizi analoghi di tale fornitore principale, o ai servizi analoghi di fornitori ad esso non collegati, o alle proprie società controllate o ad altre società collegate;

¹ Ai fini del presente articolo, la designazione di un fornitore di reti e servizi pubblici di telecomunicazione come fornitore principale è effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle procedure interne di ciascuna Parte.

- b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche e specifiche) e tariffe orientate ai costi che siano trasparenti, ragionevoli, tenendo conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per infrastrutture o componenti di rete di cui non ha bisogno per prestare il servizio; e
 - c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
5. I fornitori principali rendono pubblici i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, ove opportuno.

ARTICOLO 8.33

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Le Parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano messe in atto o proseguite pratiche anticoncorrenziali da parte di fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali nei loro territori comprendono in particolare:

- a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

- b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione di altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui essi hanno bisogno per la prestazione dei servizi.

ARTICOLO 8.34

Servizio universale

1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere. Ciascuna Parte gestisce l'obbligo di servizio universale in modo trasparente, non discriminatorio e neutrale in termini di concorrenza, e provvede affinché esso non sia più oneroso del necessario in relazione al tipo di servizio universale da essa definito.
2. La designazione dei prestatori del servizio universale è effettuata sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

ARTICOLO 8.35

Portabilità del numero

Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio forniscano, in modo tempestivo e secondo modalità e a condizioni ragionevoli, la portabilità del numero per i servizi mobili e qualsiasi altro servizio designato da tale Parte, nella misura in cui ciò risulti tecnicamente ed economicamente fattibile.

ARTICOLO 8.36

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazione e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

ARTICOLO 8.37

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti in causa, emana una decisione vincolante per risolvere la controversia nel più breve tempo possibile, e comunque entro un termine ragionevole, salvo in casi eccezionali.
2. Qualora la controversia di cui al paragrafo 1 riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano le proprie azioni al fine di favorire la sua risoluzione.
3. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Le parti in causa ricevono una spiegazione dettagliata dei motivi della decisione e hanno il diritto di ricorrere contro tale decisione conformemente al paragrafo 5.
4. La procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non osta a che una delle parti in causa adisca un organo giurisdizionale.

5. Un utente o un fornitore interessato dalla decisione di un'autorità di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro tale decisione dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalla parte coinvolta. Tale organo, che può essere un tribunale, dispone di competenze adeguate all'efficace svolgimento delle sue funzioni. Il merito del caso è tenuto in debita considerazione e il meccanismo di ricorso è efficace. Le decisioni dell'organo di ricorso, qualora non si tratti di un organo giurisdizionale, sono in ogni caso motivate per iscritto e sono inoltre soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo. In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, salvo qualora siano concesse misure provvisorie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne.

ARTICOLO 8.38

Coubicazione

1. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio:
 - a) offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra Parte che sono dotati delle necessarie infrastrutture nel territorio di tale Parte la coubicazione fisica delle attrezzature necessarie per l'interconnessione; e

b) nel caso in cui la coubicazione fisica di cui alla lettera a) non sia pratica per motivi tecnici o a causa di limiti di spazio, cooperino con i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra Parte che sono dotati delle necessarie infrastrutture nel territorio di tale Parte, al fine di trovare e attuare una soluzione alternativa pratica e conveniente sotto il profilo commerciale.

2. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio offrano tempestivamente ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione la coubicazione fisica o la soluzione alternativa pratica e conveniente sotto il profilo commerciale di cui al paragrafo 1, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche e specifiche) e tariffe non discriminatorie, trasparenti e ragionevoli, tenendo conto della fattibilità economica.

3. Ciascuna Parte può stabilire, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, i siti in cui impone ai fornitori principali nel proprio territorio di offrire la coubicazione fisica o le soluzioni alternative pratiche e convenienti sotto il profilo commerciale di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 8.39

Servizi relativi ai circuiti affittati

Ciascuna Parte provvede affinché, salvo qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, i fornitori principali nel proprio territorio rendano tempestivamente disponibili i servizi relativi ai circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazione ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra Parte, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche e specifiche) e tariffe non discriminatorie, trasparenti e ragionevoli, tenendo conto della fattibilità economica.

ARTICOLO 8.40

Elementi disaggregati di rete

Ciascuna Parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il potere di esigere che i fornitori principali soddisfino tempestivamente le ragionevoli richieste di fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione per quanto riguarda l'accesso a specifici elementi di rete e il relativo uso, su base disaggregata, secondo modalità e a condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Ciascuna Parte stabilisce gli specifici elementi di rete che devono essere resi disponibili nel proprio territorio conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne.

SOTTOSEZIONE 6

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 8.41

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma della sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), della sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
 - a) "servizio finanziario", qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una Parte; i servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
 - i) servizi assicurativi e connessi:
 - A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - 1) ramo vita; e
 - 2) ramo danni;

- B) riassicurazione e retrocessione;
 - C) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e
 - D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;
- ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
- A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 - B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 - C) leasing finanziario;
 - D) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e tratte bancarie;
 - E) garanzie e impegni;

- F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- 1) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);
 - 2) valuta estera;
 - 3) prodotti derivati, compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;
 - 4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;
 - 5) valori mobiliari; e
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
- G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
- H) servizi di intermediazione nel mercato monetario;

- D) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 - J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e fornitura del relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività di cui alle lettere da A) a K) del paragrafo 2, lettera a), punto ii), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) "prestatore di servizi finanziari", qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari, esclusi i soggetti pubblici;
- c) "nuovo servizio finanziario", un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è offerto da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una Parte, ma è prestato nel territorio dell'altra Parte;

d) per "soggetto pubblico" si intende:

i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà di una Parte o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;

e

e) "organismo di autoregolamentazione", qualsiasi organismo non governativo, borsa o mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, organismo di compensazione o altra organizzazione o associazione che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù di atti legislativi o su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali, se del caso.

ARTICOLO 8.42

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
 - a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

4. Ciascuna Parte si adopera affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e in materia di lotta all'evasione e all'elusione fiscali. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

5. Le Parti prendono atto dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7.

6. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte, come pure degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 8.43

Regolamentazione trasparente

Ciascuna Parte rende disponibili alle persone interessate le prescrizioni per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. La Parte interessata, qualora abbia bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà notifica allo stesso senza indebito ritardo.

ARTICOLO 8.44

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna Parte autorizza un prestatore di servizi finanziari dell'altra Parte a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario di cui la prima Parte autorizzerebbe la fornitura da parte dei propri prestatori di servizi finanziari conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, in circostanze analoghe, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modifica di una legge esistente. Una Parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

ARTICOLO 8.45

Trattamento dei dati

1. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore garanzie adeguate a tutela della vita privata e dei dati personali, compresi i registri e i documenti contabili personali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari¹ dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, ove questo sia necessario per il normale esercizio dell'attività di tali prestatori di servizi finanziari.
3. Nessuna disposizione del presente articolo limita il diritto di una Parte di tutelare i dati personali e la vita privata, purché tale diritto non sia utilizzato per eludere il presente accordo.

¹ Si precisa che in Vietnam, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari esistenti alla data della firma del presente accordo, nessuna persona fisica può trasferire dati.

ARTICOLO 8.46

Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o prestare in via esclusiva, nel proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio, salvo qualora tali attività possano essere esercitate, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne di tale Parte, da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo, esclusa la sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) che è soggetta al paragrafo 3, si applica alle attività esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione della sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
4. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o prestare in via esclusiva, nel proprio territorio, attività o servizi per conto o con la garanzia di tale Parte o dei suoi soggetti pubblici, o utilizzandone le risorse finanziarie, salvo qualora tali attività possano essere esercitate, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne di tale Parte, da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.

5. Si precisa che le Parti convengono che i paragrafi 1 e 4 non possono essere interpretati nel senso di autorizzare le Parti ad applicare, senza tutelare i diritti degli investitori o gli investimenti interessati, le misure di cui a tali paragrafi quando le attività o i servizi ivi menzionati sono stati liberalizzati o possono essere esercitati, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne di tale Parte, da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.

ARTICOLO 8.47

Organismi di autoregolamentazione

Una Parte, qualora imponga l'adesione, la partecipazione o l'accesso a qualsiasi organismo di autoregolamentazione come condizione per la prestazione di servizi finanziari nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte, assicura l'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8.5 (Trattamento nazionale), 8.6 (Trattamento della nazione più favorita) e 8.11 (Trattamento nazionale).

ARTICOLO 8.48

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna Parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale come previsto dagli articoli 8.5 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale), concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici come pure agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della Parte.

SOTTOSEZIONE 7

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 8.49

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1. La presente sottosezione stabilisce i principi applicabili alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma della sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), della sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
- a) "servizi di stazionamento e deposito di container", lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
 - b) "servizi di sdoganamento" o "servizi di spedizionieri doganali", l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito di carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore di servizi o di una sua abituale attività complementare;
 - c) "servizi di feederaggio", il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare, tra porti ubicati nel territorio di una Parte, di carichi internazionali, in particolare quelli trasportati in container, per raggiungere una destinazione al di fuori del territorio di tale Parte;
 - d) "servizi di spedizione merci", l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
 - e) "carichi internazionali", merci trasportate tra un porto di una Parte e un porto dell'altra Parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione e un porto di un altro Stato membro dell'Unione;

- f) "servizi di trasporto marittimo internazionale", il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una Parte e un porto dell'altra Parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con prestatori di altri servizi di trasporto per realizzare trasporti multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
- g) "servizi ausiliari marittimi", servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci;
- h) "servizi di movimentazione di carichi marittimi", le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle seguenti attività:
- i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio e derizzaggio del carico; e
 - iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico;
- e
- i) "trasporti multimodali", trasporti di merci mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, con un unico titolo di trasporto.

3. Considerati i livelli di liberalizzazione esistenti tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale, si applicano i seguenti principi:

- a) le Parti applicano effettivamente il principio del libero accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;
- b) ciascuna Parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e l'uso dei servizi ausiliari marittimi, i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'accesso a ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico;
- c) ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte ad avere un'impresa nel suo territorio a condizioni di stabilimento ed esercizio conformi a quelle di cui al proprio elenco di impegni specifici;
- d) le Parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità;

- e) l'Unione, previa autorizzazione delle sue autorità competenti, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale del Vietnam di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati, che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso e che sono trasportati al fine di utilizzarli per la movimentazione dei carichi nel commercio estero, tra porti di uno Stato membro dell'Unione;
- f) il Vietnam, previa autorizzazione delle sue autorità competenti¹, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'Unione o dei suoi Stati membri di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati, che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso e che sono trasportati al fine di utilizzarli per la movimentazione dei carichi nel commercio estero, tra il porto di Quy Nhon e il porto di Cai Mep-Thi Vai. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'Unione o dei suoi Stati membri di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati, che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso e che sono trasportati al fine di utilizzarli per la movimentazione dei carichi nel commercio estero, tra i suoi porti nazionali a condizione che le navi di linea primaria (navi madre) facciano scalo in porti del Vietnam;

¹ Si precisa che un'autorizzazione è una procedura amministrativa stabilita per assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti prescrizioni. L'autorizzazione è concessa non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione. L'autorizzazione non costituisce una restrizione dissimulata della prestazione di servizi.

- g) l'Unione, previa autorizzazione delle sue autorità competenti, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale del Vietnam di fornire servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali;
- h) il Vietnam, previa autorizzazione delle sue autorità competenti¹, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'Unione o dei suoi Stati membri di fornire servizi di feederaggio tra il porto di Quy Nhon e il porto di Cai Mep-Thi Vai per le loro navi a condizione che le navi di linea primaria (navi madre) facciano scalo nel porto di Cai Mep-Thi Vai.
4. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), le Parti:
- a) non introducono clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e
- b) dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si astengono dall'introdurre o dall'applicare misure unilaterali od ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

¹ Si precisa che un'autorizzazione è una procedura amministrativa stabilita per assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti prescrizioni. L'autorizzazione è concessa non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione. L'autorizzazione non costituisce una restrizione dissimulata della prestazione di servizi.

SEZIONE F

COMMERCIO ELETTRONICO

ARTICOLO 8.50

Obiettivo e principi

Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le opportunità commerciali in molti settori, promuovono lo sviluppo del commercio elettronico tra loro, in particolare cooperando in merito alle problematiche poste dal commercio elettronico nel quadro delle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 8.51

Dazi doganali

Le Parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.

ARTICOLO 8.52

Cooperazione regolamentare in materia di commercio elettronico

1. Le Parti instaurano, sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico, un dialogo che ha per temi, tra l'altro:
 - a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
 - b) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto riguarda la trasmissione o la memorizzazione dei dati;
 - c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate;
 - d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e
 - e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2. Tale dialogo può aver luogo mediante lo scambio di informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in merito alle questioni di cui al paragrafo 1 come pure sull'attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari.

SEZIONE G

ECCEZIONI

ARTICOLO 8.53

Eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o dell'esercizio di un'impresa o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

- e) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza;
 - o

- f) incompatibili con l'articolo 8.5 (Trattamento nazionale), paragrafo 1 o 2, o con l'articolo 8.11 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte¹.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate dalle Parti secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della Parte;
- ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte;
- iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi;
- iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
- v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della Parte che adotta la misura.

SEZIONE H

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 8.54

Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici

1. Il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle Parti.
2. Il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici è responsabile dell'attuazione del presente capo. A tal fine esso monitora e riesamina regolarmente l'attuazione ad opera delle Parti e vaglia qualsiasi questione inerente al presente capo sottoposta da una Parte.
3. La responsabilità per il capo 9 (Appalti pubblici) è enunciata all'articolo 9.23 (Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici).

CAPO 9

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 9.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "beni o servizi commerciali", beni o servizi generalmente venduti o offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;
- b) "servizi di costruzione", qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite;
- c) "asta elettronica", un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

- d) "appalto pubblico", il processo mediante il quale un ente appaltante, come definito alla lettera l), ottiene l'uso di beni o servizi oppure acquisisce beni o servizi – o entrambi in qualunque combinazione – a fini pubblici e non di vendita o rivendita commerciale o di uso per la produzione o la fornitura di beni o per la prestazione di servizi a scopo di vendita o rivendita commerciale;
- e) "scritto" o "per iscritto", qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
- f) "gara a trattativa privata", una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
- g) "misura", qualsiasi legge, regolamento, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;
- h) "elenco a uso ripetuto", un elenco di fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che l'ente appaltante intende utilizzare più di una volta;
- i) "avviso di gara d'appalto", l'avviso pubblicato da un ente appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

- j) "compensazione", qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il ricorso a fornitori interni, il rilascio di licenze tecnologiche e il trasferimento di tecnologie, gli investimenti, il *counter trade* (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;
- k) "gara aperta", una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
- l) "ente appaltante", un ente elencato nell'allegato di ciascuna Parte relativo al presente capo;
- m) "pubblicare", diffondere in formato cartaceo o per via elettronica informazioni con un'ampia distribuzione e facilmente accessibili al grande pubblico;
- n) "fornitore qualificato", un fornitore che l'ente appaltante riconosce rispondente alle condizioni per la partecipazione;
- o) "gara mediante preselezione", una procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;
- p) "servizi", anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;
- q) "fornitore", qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi a un ente appaltante; e

- r) "specifiche tecniche", qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
- a) stabilisca le caratteristiche:
 - i) dei beni oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi per la loro produzione; o
 - ii) dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza, o i processi e i metodi per la loro prestazione;
 - o
 - b) disciplini le prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un bene o ad un servizio.

ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione e settori interessati

1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.

2. Ai fini del presente capo, per "appalto disciplinato" si intende un appalto pubblico:
 - a) di beni, di servizi o di entrambi in qualunque combinazione, come precisato negli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam);
 - b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria e la locazione, con o senza opzione di acquisto;
 - c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi 6 e 7, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate nell'allegato di ciascuna Parte relativo al presente capo, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi); e
 - d) non altrimenti escluso dai settori interessati di cui al paragrafo 3 o all'allegato di ciascuna Parte relativo al presente capo o per effetto di altre parti pertinenti del presente accordo.
3. Salvo altrimenti disposto nell'allegato di ciascuna Parte relativo al presente capo, il presente capo non si applica:
 - a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

- b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una Parte o dai suoi enti appaltanti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, sussidi, mutui, conferimenti di capitale, garanzie, incentivi fiscali e contributi in natura;
- c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
- d) ai contratti di pubblico impiego; e
- e) agli appalti indetti:
 - i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi aiuti allo sviluppo;
 - ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un'organizzazione internazionale oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali o dall'estero qualora la Parte destinataria, compresi i suoi enti appaltanti, sia tenuta ad applicare particolari procedure o condizioni imposte dall'organizzazione internazionale o da altri donatori per poter beneficiare delle sovvenzioni, dei prestiti o di altre forme di assistenza internazionali o dall'estero. Se le procedure o le condizioni previste dall'organizzazione internazionale o dal donatore non limitano la partecipazione dei fornitori, l'appalto è soggetto all'articolo 9.4 (Principi generali), paragrafi 1 e 2; o

iii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari.

4. L'allegato 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e l'allegato 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) precisano nelle rispettive sezioni, per ciascuna Parte, le seguenti informazioni:

- a) nella sezione A, gli enti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
- b) nella sezione B, gli enti dell'amministrazione regionale e locale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
- c) nella sezione C, gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
- d) nella sezione D, i beni disciplinati dal presente capo;
- e) nella sezione E, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;
- f) nella sezione F, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;
- g) nella sezione G, le eventuali note generali; e
- h) nella sezione H, i mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti.

5. Le misure transitorie per l'applicazione del presente capo sono stabilite nella sezione I (Misure transitorie) dell'allegato 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam).

6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nei casi in cui, a norma della legislazione interna di una Parte, un appalto disciplinato possa essere condotto per conto dell'ente appaltante da altri enti o persone i cui appalti non sono disciplinati per quanto riguarda i beni e i servizi interessati.

Valutazione

7. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, l'ente appaltante:

- a) non può suddividere un appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e
- b) include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, indipendentemente dal fatto che l'appalto sia aggiudicato a uno o più fornitori simultaneamente o su un determinato periodo di tempo, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
 - i) premi, onorari, commissioni e interessi; e
 - ii) il valore totale delle eventuali clausole di opzione.

8. Nel caso di appalti rinnovabili, in cui una prescrizione dell'appalto impone di aggiudicare più di un contratto oppure contratti ripartiti in lotti separati, il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

- a) il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; o
- b) il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio dell'ente appaltante.

ARTICOLO 9.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di imporre o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o
- d) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità, da istituzioni benefiche, da istituzioni senza scopo di lucro che svolgono attività benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

ARTICOLO 9.4

Principi generali

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra Parte, e ai fornitori dell'altra Parte che offrono beni o servizi di entrambe le Parti, un trattamento non meno favorevole di quello che tale Parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori interni.

2. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene:

- a) dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; o
- b) dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.

Conformità e svolgimento dell'appalto

3. Ciascuna Parte provvede affinché i propri enti appaltanti conducano gli appalti disciplinati conformemente al presente capo.

4. Un ente appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

- a) garantire la coerenza con il presente capo, utilizzando uno dei seguenti metodi di gara aperta, gara mediante preselezione o gara a trattativa privata; e
- b) evitare conflitti di interessi e prevenire pratiche corrotte, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne.

5. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, sviluppi nuove politiche, procedure o forme contrattuali in materia di appalti, purché queste non siano incompatibili con il presente capo.

Uso di mezzi elettronici

6. Le Parti si adoperano per condurre gli appalti disciplinati per via elettronica. Ciò comprende la pubblicazione delle informazioni sugli appalti, degli avvisi e della documentazione di gara, il ricevimento delle offerte e, se del caso, il ricorso alle aste elettroniche.

7. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:

- a) provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
- b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

Regole di origine

8. Una Parte non applica agli appalti disciplinati relativi a importazioni o forniture di beni o servizi provenienti dall'altra Parte regole di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa Parte.

Compensazioni

9. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati e fatto salvo l'allegato pertinente del presente capo, una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.

Misure non relative in modo specifico agli appalti

10. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati;
- b) alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri; e
- c) ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

ARTICOLO 9.5

Informazioni sul sistema degli appalti

1. Ciascuna Parte:
 - a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato, qualsiasi misura di applicazione generale, comprese le clausole contrattuali standard imposte per legge o regolamento, riguardante un appalto disciplinato; e
 - b) ne fornisce una spiegazione, su richiesta dell'altra Parte e nella misura del possibile.

2. La sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell'allegato di ciascuna Parte relativo al presente capo elenca i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la Parte in questione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 e gli avvisi prescritti dall'articolo 9.6 (Avvisi), dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 7, e dell'articolo 9.17 (Informazioni successive all'aggiudicazione), paragrafo 3.

ARTICOLO 9.6

Avvisi

Avviso di gara d'appalto

1. Per ciascun appalto disciplinato, tranne nelle circostanze indicate all'articolo 9.14 (Gara a trattativa privata), l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto tramite i pertinenti mezzi d'informazione elettronici o cartacei elencati nella sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati del presente capo. L'avviso pubblicato con mezzi elettronici resta accessibile almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso stesso. Gli avvisi:

- a) per gli enti appaltanti di cui alla sezione A (Enti dell'amministrazione centrale), sono accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico indicato nella sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti); e
- b) per gli enti appaltanti di cui alla sezione B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), se accessibili per via elettronica, sono forniti perlomeno mediante link ad un portale elettronico unico accessibile gratuitamente.

Le Parti, compresi i rispettivi enti appaltanti di cui alle sezioni B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), sono incoraggiate a pubblicare i loro avvisi per via elettronica tramite un punto di accesso unico e in forma gratuita.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:
- a) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'appalto, comprese informazioni sul costo e sui termini di pagamento per ottenere tale documentazione, se applicabile;
 - b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
 - c) per gli appalti rinnovabili, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;
 - d) ove opportuno, una descrizione di qualsiasi opzione;
 - e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
 - f) il metodo di gara prescelto, indicando, ove opportuno, se sono previste trattative o un'asta elettronica;
 - g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;
 - h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

- i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale del luogo in cui è situato l'ente appaltante;
- j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese, ove opportuno, eventuali prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
- k) se, a norma dell'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e
- l) che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3. Per ogni appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in inglese che è facilmente accessibile a titolo gratuito tramite uno dei mezzi elettronici di cui alla sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti). L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'appalto;

- b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e
- c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

4. L'Unione fornisce al Vietnam assistenza tecnica e finanziaria per sviluppare, istituire e mantenere un sistema automatico per la traduzione e la pubblicazione di avvisi per estratto in inglese. Questa cooperazione è trattata nell'articolo 9.21 (Cooperazione) del presente capo. L'attuazione del presente paragrafo è subordinata alla realizzazione dell'iniziativa relativa all'assistenza tecnica e finanziaria per sviluppare, istituire e mantenere un sistema automatico per la traduzione e la pubblicazione di avvisi per estratto in inglese in Vietnam.

Avviso di appalti programmati

5. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (di seguito "avviso di appalti programmati"), che dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara d'appalto.

6. Un ente appaltante di cui alle sezioni B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone l'ente appaltante tra quelle elencate al paragrafo 2 e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

ARTICOLO 9.7

Condizioni per la partecipazione

1. Un ente appaltante subordina la partecipazione a un appalto disciplinato unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un ente appaltante:
 - a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto che tale fornitore abbia già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante di una determinata Parte o vanti una precedente esperienza di lavoro nel territorio di tale Parte;
 - b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.

3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, un ente appaltante:
 - a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno sia al di fuori del territorio della Parte cui appartiene l'ente appaltante; e
 - b) esegue la valutazione in funzione unicamente delle condizioni precedentemente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

4. Qualora sussistano elementi di prova, una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, può escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali:
 - a) fallimento;
 - b) false dichiarazioni;
 - c) grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;
 - d) sentenze definitive per crimini gravi o altri reati gravi emesse da un organo giurisdizionale;
 - e) comprovata grave mancanza professionale; o
 - f) evasione fiscale.

ARTICOLO 9.8

Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Una Parte può mantenere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni.
2. Ciascuna Parte provvede affinché:
 - a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure di qualificazione; e
 - b) i suoi enti appaltanti, qualora mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.
3. Una Parte si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura di qualificazione:
 - a) allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra Parte ai propri appalti; o

- b) per utilizzare tale sistema di registrazione o procedura di qualificazione allo scopo di prevenire o ritardare l'inclusione dei fornitori dell'altra Parte in un elenco di fornitori o per impedire che tali fornitori siano presi in considerazione per un particolare appalto.

Gara mediante preselezione

- 4. Nel bandire una gara mediante preselezione, un ente appaltante:
 - a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
 - b) dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), secondo quanto specificato all'articolo 9.12 (Termini), paragrafo 3, lettera b).
- 5. L'ente appaltante:
 - a) pubblica l'avviso con sufficiente anticipo per consentire ai fornitori interessati di chiedere di partecipare alla gara d'appalto; e

b) consente a tutti i fornitori qualificati di presentare un'offerta, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori ammessi alla gara e ne abbia precisato i criteri di selezione.

6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Elenchi a uso ripetuto

7. Un ente appaltante può tenere un elenco di fornitori ad uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a) sia pubblicato una volta all'anno; e

b) nel caso di pubblicazione per via elettronica, sia reso costantemente consultabile

sui pertinenti mezzi d'informazione di cui alla sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati del presente capo.

8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a) una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco può essere utilizzato;

- b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;
- c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco;
- d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e
- e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

- a) specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e
- b) sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10. Un ente appaltante consente a tutti i fornitori inseriti in un elenco a uso ripetuto di presentare offerte per un appalto pertinente.

11. Un ente appaltante consente in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

12. Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione ad una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutti i documenti richiesti, entro il termine di cui all'articolo 9.12 (Termini), paragrafo 2, l'ente appaltante esamina la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

Enti dell'amministrazione regionale e locale e altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

13. Un ente appaltante di cui alle sezioni B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati del presente capo può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto purché:

- a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni di cui al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e

b) l'ente appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, sempre che siano disponibili.

14. Un ente appaltante di cui alle sezioni B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati del presente capo può permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 11 di partecipare ad un determinato appalto, purché l'ente appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfa le condizioni per la partecipazione.

Informazioni sulle decisioni dell'ente appaltante

15. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

16. Un ente appaltante che respinga la richiesta di un fornitore di partecipare ad un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualificazione di un fornitore o stralci un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

ARTICOLO 9.9

Specifiche tecniche

1. Un ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi tra le Parti.

2. Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso l'ente appaltante:
 - a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

 - b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive un ente appaltante precisa che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, tramite l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".

4. Un ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, l'ente appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. Un ente appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.
6. Si precisa che una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

ARTICOLO 9.10

Consultazioni di mercato

1. Prima di avviare una procedura d'appalto, gli enti appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto, in particolare per l'elaborazione delle specifiche tecniche, purché, qualora le ricerche di mercato siano effettuate da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato, tale appalto sia soggetto alle disposizioni del presente capo.

2. A tal fine, gli enti appaltanti possono sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, purché non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

ARTICOLO 9.11

Documentazione di gara

Documentazione di gara

1. Un ente appaltante mette tempestivamente a disposizione dei fornitori, o fornisce loro su richiesta, la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
 - a) l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;
 - b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni per la partecipazione;

- c) tutti i criteri di valutazione che saranno applicati per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
- d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti, se esistenti, per la presentazione delle informazioni per via elettronica;
- e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
- f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se la legislazione interna di una Parte prevede che solo alcune persone siano autorizzate a presenziarvi, l'indicazione di tali persone;
- g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e
- h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

2. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un ente appaltante tiene conto, ove opportuno, di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

3. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna.
4. Un ente appaltante risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

Modifiche

5. Un ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri di valutazione o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
 - a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante, o altrimenti pubblica o fornisce tale documentazione seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e
 - b) a tempo debito, per permettere a tali fornitori, se del caso, di modificare le loro offerte iniziali e di presentare le offerte modificate.

ARTICOLO 9.12

Termini

Disposizioni generali

1. Un ente appaltante, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara e per preparare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

- a) la natura e la complessità dell'appalto;
- b) l'entità dei subappalti previsti; e
- c) il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

Termini di trasmissione

2. In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5 e 7, il termine ultimo stabilito da un ente appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

- a) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o
- b) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco ad uso ripetuto.

4. Un ente appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:

- a) l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 5, che contiene:
 - i) una descrizione dell'appalto;

- ii) i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
 - iii) una dichiarazione precisante che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;
 - iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e
 - v) tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2;
- b) nel caso di appalti rinnovabili, l'ente appaltante indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno comunicati in avvisi successivi;
- c) l'ente appaltante appalti la fornitura di beni o servizi commerciali; o
- d) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.
5. Un ente appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 di cinque giorni per ciascuna delle seguenti circostanze:
- a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c) l'ente appaltante riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7. Se un ente appaltante di cui alle sezioni B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati del presente capo ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

ARTICOLO 9.13

Trattative

1. In relazione ad un appalto disciplinato una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:

a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2; o

b) qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2. Un ente appaltante:

a) provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e

b) una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti possa presentare offerte nuove o modificate.

ARTICOLO 9.14

Gara a trattativa privata

1. A condizione di non utilizzare la gara a trattativa privata allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori, o in modo da discriminare i fornitori dell'altra Parte o da tutelare i fornitori interni, un ente appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 9.6 (Avvisi), 9.7 (Condizioni per la partecipazione), 9.8 (Qualificazione dei fornitori), 9.10 (Consultazioni di mercato), 9.11 (Documentazione di gara), 9.12 (Termini), 9.13 (Trattative) e 9.15 (Aste elettroniche), soltanto nelle seguenti circostanze:

- a) se in risposta ad un avviso di gara d'appalto o a un invito a presentare offerte:
 - i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
 - ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
 - iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione; o
 - iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo;

purché l'ente appaltante non modifichi sostanzialmente i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara;

- b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:
- i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte;
 - ii) la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o
 - iii) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c) quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
- i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o per condizioni previste nelle garanzie del fornitore originario; e
 - ii) provochi all'ente appaltante notevoli inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi;
- d) nella misura in cui risulti strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;

- e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime o sulla borsa merci;
- f) qualora un ente appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un prototipo o di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitata volta a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- g) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi di costruzione descritti nel contratto iniziale devono essere integrati da servizi di costruzione supplementari che non vi figuravano, ma che rientrano comunque negli obiettivi della documentazione di gara iniziale;
- h) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o
- i) qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, purché:
 - i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e

- ii) i partecipanti al concorso siano giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2. Per ogni appalto aggiudicato conformemente al paragrafo 1, un ente appaltante prepara una relazione scritta o mantiene un registro. La relazione o il registro comprende il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla gara a trattativa privata.

ARTICOLO 9.15

Aste elettroniche

Un ente appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta elettronica, comunica a ciascun partecipante:

- a) il metodo di valutazione automatica che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; e
- b) qualsiasi altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 9.16

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1. Un ente appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.
2. Un ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

3. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
4. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, un ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
 - a) l'offerta più vantaggiosa; o

b) l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

5. Un ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

6. Un ente appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla un appalto disciplinato né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

ARTICOLO 9.17

Informazioni successive all'aggiudicazione

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che hanno presentato un'offerta o una domanda di partecipazione le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto.

2. Fatto salvo l'articolo 9.18 (Divulgazione delle informazioni), paragrafi 2 e 3, un ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e, ai fornitori che soddisfano le condizioni per la partecipazione e le cui offerte sono conformi alle specifiche tecniche, i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione

3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo, un ente appaltante pubblica un avviso avvalendosi del mezzo d'informazione elettronico o cartaceo appropriato di cui alla sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati del presente capo. Qualora l'ente appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;
- c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
- d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
- e) la data di aggiudicazione; e
- f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gara a trattativa privata conformemente all'articolo 9.14 (Gara a trattativa privata), una breve descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Tenuta di registri

4. Ogni ente appaltante conserva:

- a) la documentazione, i registri e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione agli appalti disciplinati, compresi i registri e le relazioni richiesti a norma dell'articolo 9.14 (Gara a trattativa privata), per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto; e
- b) i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.

Statistiche

5. Le Parti si adoperano per comunicare i dati statistici disponibili relativi agli appalti disciplinati dal presente capo.

ARTICOLO 9.18

Divulgazione delle informazioni

Comunicazione di informazioni

1. Una Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese, se del caso, le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. L'altra Parte si astiene dal divulgare tali informazioni ai fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali di un altro fornitore o la concorrenza leale tra fornitori.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, compresi i relativi enti appaltanti ed organi di riesame e le relative autorità, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a) impedisca l'applicazione della legge;

- b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;
- c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; o
- d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ARTICOLO 9.19

Procedure interne di riesame

1. Ciascuna Parte mantiene, istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria, imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, che esamina tempestivamente e in modo efficace, trasparente e non discriminatorio i ricorsi presentati da un fornitore per contestare:

- a) una violazione del presente capo; o
- b) qualora il diritto interno di una Parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza, da parte di un ente appaltante, delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte,

verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

2. Qualora un fornitore contesti, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la Parte cui appartiene l'ente appaltante invita, se del caso, l'ente appaltante ed il fornitore ad avviare consultazioni per giungere ad una soluzione. L'ente appaltante procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro delle procedure di riesame amministrativo o giudiziario. Ciascuna Parte, o i suoi enti appaltanti, rende generalmente accessibili le informazioni su tali meccanismi di reclamo.

3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine che in nessun caso può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4. Qualora un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 1 esamini inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

5. Qualora l'organo di riesame non sia un tribunale, ciascuna Parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che esso disponga di procedure atte a garantire:

a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione rilevante;

- b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso;
 - c) che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
 - d) che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento; e
 - e) che l'organo di riesame adotti le proprie decisioni sul ricorso presentato da un fornitore in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione.
6. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:
- a) misure provvisorie tempestive, in attesa della conclusione del ricorso, atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono implicare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire è motivata per iscritto; e
 - b) misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, qualora l'organo di riesame stabilisca che vi è stata una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1. Il risarcimento per i danni subiti può limitarsi ai costi ragionevolmente sostenuti per la preparazione dell'offerta o per la presentazione del ricorso, o comprendere entrambi.

ARTICOLO 9.20

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. Una Parte notifica all'altra Parte per iscritto le eventuali proposte di modifica o rettifica dei propri settori interessati (di seguito "modifica").
2. Ogni volta che una Parte propone, nell'esercizio dei propri diritti, di ritirare un ente dai propri settori interessati adducendo quale motivazione l'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato su tale ente, la Parte che propone tale modifica (di seguito "la Parte che propone la modifica") include nella notifica elementi di prova atti a dimostrare l'effettiva cessazione di tale controllo o influenza da parte dello Stato.
3. Il controllo o l'influenza su un ente da parte dello Stato si considera effettivamente cessato quando la Parte che propone la modifica, compresi - per l'Unione e per il Vietnam - i rispettivi enti dell'amministrazione centrale ed enti dell'amministrazione regionale e locale:
 - a) non possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del capitale sottoscritto dell'ente o dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'ente; e
 - b) non può designare, direttamente o indirettamente, più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o di un organo equivalente dell'ente.

4. Per qualsiasi altra modifica proposta, la Parte che propone la modifica include nella notifica informazioni sulle probabili conseguenze della modifica per i settori interessati concordati di cui al presente accordo. Qualora proponga rettifiche puramente formali e modifiche di lieve entità dei propri settori interessati, prive di incidenza sugli appalti disciplinati, la Parte che propone la modifica ne dà notifica almeno una volta ogni due anni.

Le modifiche proposte ai settori interessati sono considerate rettifiche puramente formali e modifiche di lieve entità dei settori interessati della Parte nei seguenti casi:

- a) modifiche del nome di un ente appaltante;
- b) fusione di uno o più enti appaltanti elencati nell'allegato della Parte relativo al presente capo;
o
- c) separazione di un ente appaltante elencato nell'allegato della Parte relativo al presente capo in due o più enti che sono aggiunti agli enti appaltanti elencati nella medesima sezione dell'allegato.

5. Se necessario per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica, la Parte che propone la modifica può includere nella notifica un'offerta di adeguamenti compensativi per la modifica dei propri settori interessati. La Parte che propone la modifica non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi all'altra Parte quando una proposta di modifica riguarda:

- a) un ente appaltante sul quale la Parte in questione abbia effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza in relazione agli appalti disciplinati condotti da tale ente appaltante; o

- b) rettifiche puramente formali e modifiche di lieve entità dell'allegato della Parte relativo al presente capo.

In deroga alla lettera a), qualora la Parte che propone la modifica ritiri un numero considerevole di enti appaltanti dai propri settori interessati adducendo quale motivazione che tali enti non sono più sotto il controllo o l'influenza dello Stato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3 e questo ritiro comporti un notevole squilibrio nei settori interessati concordati dalle Parti, tale Parte accetta di avviare consultazioni con l'altra Parte per discutere, senza pregiudizi, delle modalità per correggere questo squilibrio.

6. L'altra Parte comunica alla Parte che propone la modifica eventuali obiezioni alla modifica proposta entro 45 giorni dalla notifica.

7. In caso di obiezione dell'altra Parte, entrambe le Parti si adoperano per risolvere la questione mediante consultazioni. Nel corso delle consultazioni la Parte che obietta può chiedere ulteriori informazioni al fine di ottenere chiarimenti sulla modifica proposta, compresa la natura dell'eventuale controllo o influenza da parte dello Stato.

8. Se le consultazioni di cui al paragrafo 7 non consentono di risolvere la questione, le Parti possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie).

9. Una proposta di modifica diventa effettiva solo qualora:

- a) l'altra Parte non abbia presentato alla Parte che propone la modifica un'obiezione scritta alla proposta di modifica entro 45 giorni dalla data della notifica delle modifiche proposte;

- b) le Parti abbiano raggiunto un accordo; o
- c) un collegio arbitrale abbia pubblicato una relazione finale conformemente all'articolo 15.11 (Relazione finale) in cui si conclude che le Parti danno effetto alla proposta di modifica.

ARTICOLO 9.21

Cooperazione

1. Le Parti riconoscono il loro comune interesse a collaborare nel promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi degli appalti pubblici e di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.
2. Fatto salvo l'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 4, le Parti si adoperano per collaborare su questioni quali:
 - a) lo scambio di esperienze e di informazioni, ad esempio sui quadri regolamentari e sulle migliori pratiche;
 - b) lo sviluppo e l'ampliamento del ricorso ai mezzi elettronici nei sistemi degli appalti pubblici;

- c) lo sviluppo delle capacità dei funzionari governativi in materia di migliori pratiche per gli appalti pubblici; e
- d) il rafforzamento istituzionale ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 9.22

Trattative future

Appalti per via elettronica

1. Una volta completato lo sviluppo del sistema degli appalti elettronici del Vietnam, le Parti riesaminano le disposizioni dell'articolo 9.15 (Aste elettroniche) per tenere conto degli eventuali cambiamenti tecnologici e in particolare per prendere in considerazione altri aspetti, come la formula matematica utilizzata per il metodo di valutazione automatica e la possibilità di comunicare i risultati delle valutazioni iniziali ai partecipanti all'asta.
2. Dopo che il sistema degli appalti elettronici del Vietnam è diventato operativo, le Parti svolgono ulteriori trattative in merito alla durata del periodo di conservazione dei dati relativi agli appalti condotti per via elettronica.

Accesso al mercato

3. Le Parti svolgono ulteriori trattative in merito all'inclusione di nuovi enti dell'amministrazione regionale e locale nei settori interessati entro 15 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 9.23

Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici

Il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati), è responsabile dell'attuazione del presente capo. Esso può in particolare:

- a) discutere dello scambio di dati statistici conformemente all'articolo 9.17 (Informazioni successive all'aggiudicazione), paragrafo 5;
- b) riesaminare le notifiche pendenti relative alle modifiche dei settori interessati e approvare l'elenco riveduto degli enti appaltanti di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati del presente capo;
- c) approvare gli adeguamenti compensativi risultanti da modifiche che incidono sui settori interessati;

- d) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici ad esso sottoposte da una Parte; e
- e) discutere di ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

CAPO 10

POLITICA DELLA CONCORRENZA

SEZIONE A

COMPORAMENTI ANTICONCORRENZIALI

ARTICOLO 10.1

Principi

Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le Parti riconoscono che i comportamenti anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

ARTICOLO 10.2

Quadro legislativo

1. Al fine di promuovere l'efficienza economica e il benessere dei consumatori ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore una legislazione globale in materia di concorrenza che vieti i comportamenti anticoncorrenziali e prende provvedimenti appropriati nei confronti di tali comportamenti.
2. Il diritto della concorrenza delle Parti affronta in modo efficace, nei rispettivi territori, le seguenti questioni:
 - a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;
 - b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante e le concentrazioni tra imprese che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva.

ARTICOLO 10.3

Attuazione

1. Ciascuna Parte mantiene la propria autonomia nello sviluppo e nell'applicazione del proprio diritto della concorrenza.

2. Ciascuna Parte mantiene autorità che sono responsabili per la piena attuazione e l'efficace applicazione del proprio diritto della concorrenza, dispongono di mezzi adeguati e sono dotate dei poteri necessari per l'adempimento delle loro responsabilità.
3. Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 10.2 (Quadro legislativo).
4. Ciascuna Parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, incluso nei confronti delle imprese pubbliche o private, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.
5. L'applicazione del diritto della concorrenza non osta all'adempimento, de jure o de facto, delle specifiche missioni di interesse pubblico affidate alle imprese interessate. Le deroghe al diritto della concorrenza di una Parte sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate all'obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

SEZIONE B

SOVVENZIONI

ARTICOLO 10.4

Principi

1. Le Parti convengono che le sovvenzioni possono essere concesse da una Parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le Parti riconoscono che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. In linea di principio una Parte non dovrebbe concedere sovvenzioni a imprese che forniscono merci o prestano servizi se tali sovvenzioni incidono o rischiano di incidere negativamente sulla concorrenza e sugli scambi.
2. Un elenco illustrativo degli obiettivi di politica pubblica per i quali una Parte può concedere sovvenzioni, fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, comprende quanto segue:
 - a) ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da eventi eccezionali;
 - b) favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 - c) porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una delle Parti;

- d) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, comprese, fra l'altro, sovvenzioni con finalità di ricerca, sviluppo e innovazione chiaramente definite, sovvenzioni per la formazione o la creazione di posti di lavoro, sovvenzioni in campo ambientale e sovvenzioni a favore delle piccole e medie imprese quali definite nelle rispettive legislazioni delle Parti; e
 - e) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
3. Ciascuna Parte provvede affinché le imprese utilizzino le sovvenzioni specifiche concesse da una Parte esclusivamente per l'obiettivo per il quale sono state accordate¹.

ARTICOLO 10.5

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente sezione, per sovvenzione si intende una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venga concessa a un'impresa che fabbrica merci o presta servizi².

¹ Si precisa che tale obbligo si considera soddisfatto se una Parte ha predisposto il quadro legislativo e le procedure amministrative pertinenti a tal fine.

² Il presente articolo non pregiudica le posizioni delle Parti e il possibile esito delle future discussioni, in seno all'OMC, sulle sovvenzioni ai servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell'OMC, le Parti possono adottare una decisione, mediante un comitato pertinente, per aggiornare il presente accordo al riguardo.

2. La presente sezione si applica unicamente alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. Le sovvenzioni ai singoli consumatori o le misure di carattere generale, comprese le sovvenzioni o le misure destinate a conseguire obiettivi di politica sociale, non sono considerate specifiche.
3. La presente sezione si applica alle sovvenzioni specifiche a tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche e private.
4. L'applicazione della presente sezione non osta all'adempimento, de jure o de facto, delle specifiche missioni di interesse pubblico, compresi gli obblighi di servizio pubblico, affidate alle imprese interessate. Le deroghe dovrebbero essere limitate a missioni di interesse pubblico, trasparenti e proporzionate agli obiettivi di politica pubblica assegnati a tali imprese.
5. La presente sezione non si applica alle attività non economiche.
6. Il paragrafo 1 dell'articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) non si applica alle sovvenzioni al settore della pesca né alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.
7. La presente sezione si applica unicamente alle sovvenzioni specifiche il cui importo per beneficiario su un periodo di tre anni è superiore a 300 000 diritti speciali di prelievo¹.

¹ Si precisa che l'obbligo di notifica non impone alla Parte notificante di indicare il nome del beneficiario della sovvenzione.

8. Per quanto riguarda le sovvenzioni alle imprese che prestano servizi, l'articolo 10.7 (Trasparenza) e l'articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) si applicano unicamente ai seguenti settori di servizi: servizi di telecomunicazione, servizi bancari, servizi di assicurazione, servizi di trasporto (compresi i trasporti marittimi), servizi energetici, servizi informatici, servizi di architettura e ingegneria, servizi di costruzione e servizi ambientali, fatte salve le riserve di cui al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico).

9. La presente sezione non si applica ai settori o sottosettori non elencati dalle Parti nel capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico).

10. L'articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) non si applica alle sovvenzioni formalmente concordate o concesse prima dell'entrata in vigore del presente accordo o nei cinque anni successivi.

ARTICOLO 10.6

Relazione con l'OMC

La presente sezione si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo SCM e dall'accordo sull'agricoltura.

ARTICOLO 10.7

Trasparenza

1. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni specifiche. A tal fine ciascuna Parte notifica all'altra Parte ogni quattro anni la base giuridica, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario di una sovvenzione specifica¹.
2. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 è considerato soddisfatto se la Parte rende disponibili le informazioni pertinenti su un sito web accessibile al pubblico, a partire dal 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui è stata concessa la sovvenzione. La prima notifica è resa disponibile entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

¹ Si precisa che l'obbligo di notifica non impone alla Parte notificante di indicare il nome del beneficiario della sovvenzione.

ARTICOLO 10.8

Consultazioni

1. La Parte che ritiene che una sovvenzione specifica concessa dall'altra Parte e che non è disciplinata dall'articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) incida o possa incidere negativamente sui propri interessi commerciali o di investimento può esprimere per iscritto la propria preoccupazione all'altra Parte e richiedere consultazioni in merito. La Parte che riceve la richiesta considera quest'ultima con la debita attenzione. Le consultazioni dovrebbero in particolare mirare a determinare se:

- a) la sovvenzione specifica sia stata concessa unicamente allo scopo di conseguire un obiettivo di politica pubblica;
- b) l'importo della sovvenzione in questione sia limitato al minimo necessario per il conseguimento di tale obiettivo;
- c) la sovvenzione crei un incentivo; e
- d) gli effetti negativi sugli scambi e sugli investimenti della Parte richiedente siano limitati.

2. Per facilitare le consultazioni, la Parte che riceve la richiesta fornisce informazioni sulla sovvenzione specifica in questione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se la Parte richiedente, dopo aver ricevuto le informazioni sulla sovvenzione in questione, ritiene che la sovvenzione oggetto delle consultazioni incida o possa incidere negativamente e in maniera sproporzionata sui propri interessi commerciali o di investimento, la Parte che riceve la richiesta si adopera per eliminare o minimizzare tali effetti negativi causati dalla sovvenzione in questione.

ARTICOLO 10.9

Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni

1. Le Parti applicano condizioni alle seguenti sovvenzioni specifiche:
 - a) un accordo giuridico in virtù del quale un governo o un organo pubblico sia tenuto a coprire i debiti o le passività di certe imprese è consentito, purché la copertura dei debiti e delle passività sia limitata per quanto riguarda l'importo di tali debiti e passività o la durata di tale responsabilità;
 - b) le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà, concesse sotto varie forme (compresi i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato, le esenzioni fiscali) e con durata superiore a un anno sono consentite, purché sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine e purché l'impresa stessa contribuisca alle spese di ristrutturazione¹.

¹ Ciò non impedisce alle Parti di fornire un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario per mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni specifiche per le quali la Parte che concede la sovvenzione abbia dimostrato, su richiesta scritta dell'altra Parte, che la sovvenzione in questione non incide né rischia di incidere sugli scambi o sugli investimenti dell'altra Parte.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni specifiche concesse per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una Parte. Per essere considerato grave il turbamento dell'economia di una Parte deve essere eccezionale, temporaneo e significativo e riguardare gli Stati membri o l'intera economia di una Parte, e non soltanto una regione specifica o un settore economico determinato.

ARTICOLO 10.10

Riesame

Le Parti riesaminano la presente sezione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. Le Parti si consultano sulla necessità di modificare la presente sezione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di eventuali norme corrispondenti in sede di OMC. Le Parti considerano in particolare l'inclusione di ulteriori settori di servizi nell'ambito di applicazione della presente sezione di cui all'articolo 10.5 (Definizione e ambito di applicazione).

SEZIONE C

DEFINIZIONI E PRINCIPI COMUNI

ARTICOLO 10.11

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "obiettivo di politica pubblica", l'obiettivo globale che consiste nel fornire un risultato di utilità pubblica generale; e
- b) "missioni di interesse pubblico", attività specifiche che forniscono risultati di utilità pubblica generale e che, senza un intervento statale, non sarebbero svolte dal mercato o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità, qualità, sicurezza, accessibilità economica o parità di trattamento.

ARTICOLO 10.12

Riservatezza

1. Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le Parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive legislazioni in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

2. Tutte le informazioni comunicate a norma del presente accordo sono trattate come riservate dalla Parte che le riceve tranne qualora l'altra Parte ne abbia autorizzato la divulgazione o le abbia messe a disposizione del grande pubblico.

ARTICOLO 10.13

Risoluzione delle controversie

Nessuna delle Parti ricorre alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo per le questioni attinenti alla sezione A (Comportamenti anticoncorrenziali) e all'articolo 10.8 (Consultazioni).

ARTICOLO 10.14

Cooperazione

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente capo e di migliorare l'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza, le Parti riconoscono che è nel loro interesse comune rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo della politica della concorrenza, anche per quanto riguarda il controllo delle sovvenzioni, fatta salva la disponibilità di finanziamenti a titolo degli strumenti e dei programmi di cooperazione delle Parti.

CAPO 11

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 11.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "attività commerciali", attività svolte a scopo lucrativo¹ il cui risultato finale è la produzione di una merce o la prestazione di un servizio che saranno venduti nel mercato pertinente in quantità e a prezzi determinati dall'impresa;
- b) "considerazioni commerciali", il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sono normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa operante secondo i principi dell'economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;

¹ Si precisa che le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività svolte a scopo lucrativo.

- c) "designare", istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;
 - d) "monopolio designato", un soggetto, compreso un gruppo di soggetti o un'agenzia governativa e le eventuali controllate, che in un mercato pertinente nel territorio di una Parte è stato designato come unico fornitore o acquirente di una merce o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;
 - e) "impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali", qualsiasi impresa pubblica o privata, comprese le eventuali controllate, cui una Parte ha riconosciuto, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali;
 - f) "diritti o privilegi speciali", i diritti o i privilegi riconosciuti da una Parte a un numero limitato di imprese, o alle eventuali controllate, in una data area geografica o su un determinato mercato di prodotti e il cui effetto è quello di limitare in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di esercitare la propria attività nella stessa area geografica o sullo stesso mercato di prodotti in circostanze analoghe. La concessione di una licenza o di un permesso ad un numero limitato di imprese per ripartire una risorsa limitata in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non costituisce di per sé un diritto o un privilegio speciale;
- e

- g) "impresa pubblica", un'impresa, comprese le eventuali controllate, nella quale una Parte, direttamente o indirettamente:
- i) detiene più del 50 % del capitale sottoscritto dell'impresa o controlla più del 50 % dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - ii) può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'impresa o di un organo equivalente; o
 - iii) può esercitare un controllo sulle decisioni strategiche dell'impresa.

ARTICOLO 11.2

Ambito di applicazione

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 nonché dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Il presente capo si applica a tutte le imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Se un'impresa svolge attività commerciali e attività non commerciali¹, solo le sue attività commerciali sono disciplinate dal presente capo.
3. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati per cui una Parte abbia adottato misure temporanee in risposta a un'emergenza economica nazionale o mondiale.
4. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati qualora, in uno qualsiasi dei tre precedenti esercizi consecutivi, il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali dell'impresa o del soggetto di cui trattasi sia stato inferiore a 200 milioni di diritti speciali di prelievo². Tale soglia si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a livello delle amministrazioni regionali e locali dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
5. Il presente capo non si applica agli appalti disciplinati di una Parte o dei suoi enti appaltanti ai sensi dell'articolo 9.2 (Ambito di applicazione e settori interessati).

¹ Ciò comprende l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico.

² Il calcolo del fatturato include le pertinenti entrate della totalità delle imprese pubbliche e delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e di tutti i monopoli designati, comprese le entrate delle controllate che svolgono attività commerciali sullo stesso mercato o su mercati correlati.

6. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che sono di proprietà o sotto il controllo di un'autorità pubblica di una Parte responsabile per la difesa nazionale, l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tranne qualora svolgano esclusivamente attività commerciali non connesse alla difesa nazionale, all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
7. Il presente capo non si applica ai servizi forniti da imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati nell'esercizio dei poteri governativi¹.
8. Il presente capo non si applica alle misure o alle attività elencate nell'allegato 11-A (Norme specifiche per il Vietnam sulle imprese pubbliche).

ARTICOLO 11.3

Disposizioni generali

1. Il presente capo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una Parte che disciplinano i suoi sistemi di proprietà pubblica.

¹ L'espressione "servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi" ha il medesimo significato di cui all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, riconosca a imprese diritti o privilegi speciali o designi o mantenga monopoli.

3. Una Parte non obbliga né incoraggia le proprie imprese pubbliche e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali né i propri monopoli designati ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

ARTICOLO 11.4

Non discriminazione e considerazioni commerciali

1. Ciascuna Parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, le proprie imprese pubbliche e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i propri monopoli designati:

a) agiscano sulla base di considerazioni commerciali nei propri acquisti o nelle proprie vendite di merci o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico pubblico che non siano incompatibili con la lettera b);

b) nei propri acquisti di merci o servizi:

i) accordino alle merci o ai servizi forniti da un'impresa dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato a merci o servizi simili forniti da imprese della Parte; e

- ii) accordino alle merci o ai servizi forniti da un'impresa di investitori dell'altra Parte nel territorio della Parte in questione un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato a merci o servizi simili forniti da imprese di investitori dell'altra Parte nel mercato pertinente nel territorio della Parte;
- c) nelle proprie vendite di merci o servizi:
- i) accordino a un'impresa dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato alle imprese della Parte; e
 - ii) accordino a un'impresa di investitori dell'altra Parte nel territorio della Parte in questione un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato alle imprese di investitori dell'altra Parte nel mercato pertinente nel territorio della Parte.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

- a) acquistino o forniscano merci o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, comprese quelle relative al prezzo; o
- b) rifiutino di acquistare o fornire merci o servizi,

purché tali modalità o condizioni diverse o tale rifiuto siano basati su considerazioni commerciali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui agli articoli 8.3 (Ambito di applicazione) e 8.9 (Ambito di applicazione).

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle attività commerciali delle imprese pubbliche, delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e dei monopoli designati se la stessa attività incide sugli scambi di servizi e sugli investimenti in relazione ai quali una Parte abbia assunto un impegno a norma degli articoli 8.5 (Trattamento nazionale), 8.6 (Trattamento della nazione più favorita) e 8.11 (Trattamento nazionale), fatte salve le condizioni o le restrizioni stabilite nei rispettivi elenchi di impegni specifici di cui agli allegati 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) e 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) a norma degli articoli 8.7 (Elenco di impegni specifici) e 8.12 (Elenco di impegni specifici). Si precisa che, in caso di conflitto tra l'articolo 11.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 4, e le condizioni o restrizioni stabilite nell'elenco di impegni specifici a norma degli articoli 8.7 (Elenco di impegni specifici) e 8.12 (Elenco di impegni specifici), prevalgono tali elenchi.

ARTICOLO 11.5

Quadro regolamentare

1. Le Parti si adoperano affinché le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati rispettino le norme in materia di governo societario riconosciute a livello internazionale.

2. Ciascuna Parte provvede affinché i propri organismi o le proprie funzioni di regolamentazione non debbano rispondere dinanzi alle imprese o ai soggetti da essi regolamentati per garantire l'efficacia degli organismi o delle funzioni di regolamentazione, e agiscano in modo imparziale¹ in circostanze analoghe nei confronti di tutte le imprese o di tutti i soggetti da essi regolamentati, compresi le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati².

3. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari siano applicate in modo coerente e non discriminatorio, anche nei confronti delle imprese pubbliche, delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e dei monopoli designati.

¹ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione esercita le proprie funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo.

² Si precisa che nei settori in cui le Parti, in altri capi, hanno accettato obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione, prevalgono le pertinenti disposizioni di tali capi.

ARTICOLO 11.6

Trasparenza

1. La Parte che ha ragionevole motivo di ritenere che i propri interessi nel quadro del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato dell'altra Parte può richiedere per iscritto all'altra Parte informazioni sulle attività di tale impresa o soggetto. La richiesta indica l'impresa o il soggetto, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnala che le pratiche adottate dall'impresa o dal soggetto ostacolano gli scambi o gli investimenti tra le Parti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) l'assetto proprietario e la struttura di voto dell'impresa o del soggetto, con indicazione della percentuale di quote e della percentuale dei diritti di voto detenuti cumulativamente da una Parte o un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, o un monopolio designato;
 - b) una descrizione di tutte le quote speciali o dei diritti speciali di voto o altri diritti detenuti da una Parte o un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, o un monopolio designato, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote comuni di tale impresa o soggetto;

- c) la struttura organizzativa dell'impresa o del soggetto, la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente che esercita un controllo diretto o indiretto in tale impresa o soggetto nonché le partecipazioni incrociate e altri collegamenti con imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopoli designati diversi;
 - d) una descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o controllano l'impresa o il soggetto, una descrizione delle linee di segnalazione gerarchica¹, e dei diritti e delle pratiche applicati da tali ministeri od organismi pubblici nella nomina, nella revoca o nella remunerazione dei dirigenti;
 - e) il fatturato annuo o il patrimonio complessivo, o entrambi;
 - f) le deroghe, le immunità ed eventuali altre misure, comprese quelle che accordano un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della Parte che riceve la richiesta a qualsiasi impresa pubblica, impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, o monopolio designato.
3. Una Parte può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni supplementari in relazione al calcolo della soglia applicabile al fatturato di cui all'articolo 11.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 4.

¹ Si precisa che una Parte non è tenuta a divulgare le relazioni o il contenuto delle relazioni.

4. I paragrafi da 1 a 3 non obbligano una Parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

5. Nel caso dell'Unione, le disposizioni del paragrafo 2, lettere da a) a e), non si applicano alle imprese che sono considerate piccole o medie imprese quali definite nel diritto dell'Unione.

ARTICOLO 11.7

Cooperazione tecnica

Riconoscendo l'importanza di promuovere quadri giuridici e regolamentari efficaci per le imprese pubbliche, le Parti svolgono attività concordate di cooperazione tecnica al fine di promuovere l'efficienza e la trasparenza delle imprese pubbliche, fatta salva la disponibilità di fondi a titolo degli strumenti e dei programmi di cooperazione della Parte di cui trattasi.

CAPO 12

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 12.1

Obiettivi

1. Gli obiettivi del presente capo sono:
 - a) agevolare la creazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva in ciascuna Parte;
e
 - b) raggiungere un livello adeguato ed efficace di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. La protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi.

ARTICOLO 12.2

Natura e ambito degli obblighi

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dai trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo TRIPS. Le Parti provvedono ad un'attuazione adeguata ed efficace di questi trattati. Il presente capo integra e precisa ulteriormente tali diritti e obblighi tra le Parti al fine di garantire un'attuazione adeguata ed efficace di questi trattati come pure l'equilibrio tra i diritti dei titolari della proprietà intellettuale e l'interesse del pubblico.

2. Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale si riferisce perlomeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, in particolare:

- a) il diritto d'autore ed i diritti connessi;
- b) i marchi;
- c) le indicazioni geografiche;

- d) i disegni e modelli industriali;
- e) i diritti di brevetto;
- f) le topografie di prodotti a semiconduttori (topografie di circuiti integrati);
- g) la protezione di informazioni segrete; e
- h) i diritti di privativa per ritrovati vegetali.

3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (di seguito "convenzione di Parigi").

ARTICOLO 12.3

Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da una Parte ai cittadini di qualsiasi paese terzo sono estesi immediatamente e senza condizioni ai cittadini dell'altra Parte, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 12.4

Esaurimento

Ciascuna Parte è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS.

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 12.5

Protezione concessa

1. Le Parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti trattati internazionali:
 - a) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, nella versione riveduta da ultimo a Parigi il 24 luglio 1971 (di seguito "convenzione di Berna");

- b) la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961; e
- c) l'accordo TRIPS.

2. Le Parti aderiscono ai seguenti trattati internazionali entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

- a) il trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e
- b) il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

ARTICOLO 12.6

Autori

Ciascuna Parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà; e

- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 12.7

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna Parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro esecuzioni;
- b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni non fissate, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa.

ARTICOLO 12.8

Produttori di fonogrammi

Ciascuna Parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà, dei loro fonogrammi e delle relative copie; e
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 12.9

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna Parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni;
- b) la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
- c) la distribuzione al pubblico delle fissazioni delle loro emissioni; e
- d) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni.

ARTICOLO 12.10

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Ciascuna Parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia loro versata dall'utilizzatore quando un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. Ciascuna Parte provvede affinché tale remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, ciascuna Parte può stabilire le condizioni per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

ARTICOLO 12.11

Durata della protezione

1. I diritti di un autore di opere letterarie o artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e almeno sino al termine del cinquantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico nel corso di tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione lecita al pubblico.
4. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato nel corso di tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico nel corso di tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico.

5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, comprese le emissioni via cavo o via satellite.

6. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

ARTICOLO 12.12

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, utilizzate dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, l'offerta al pubblico a fini di vendita o noleggio o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere efficaci misure tecnologiche;

b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere efficaci misure tecnologiche; o

c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

3. Nel prevedere un'adeguata protezione giuridica a norma dei paragrafi 1 e 2, una Parte può adottare o mantenere in vigore limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione di tali paragrafi. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro le violazioni di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dal diritto interno di ciascuna Parte.

4. Ai fini del presente articolo, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altri materiali protetti sia controllato dai titolari dei diritti tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quali la cifratura, la distorsione (*scrambling*) o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o degli altri materiali, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

ARTICOLO 12.13

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere, esecuzioni, fonogrammi o altri materiali protetti a norma della presente sottosezione da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

qualora chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione interna.

2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualsiasi informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti di cui alla presente sottosezione, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o degli altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando una qualsiasi di tali informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno degli altri materiali di cui alla presente sottosezione.

ARTICOLO 12.14

Eccezioni e limitazioni

1. Conformemente ai trattati internazionali di cui è firmataria, ciascuna Parte può prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 12.6 (Autori) a 12.10 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico) esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti né pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi dei titolari dei diritti.
2. Ciascuna Parte dispone che gli atti di riproduzione di cui agli articoli da 12.6 (Autori) a 12.10 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico), che sono transitori o accessori, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:
 - a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o

b) un utilizzo legittimo,

di un'opera o di altri materiali, e che sono privi di rilievo economico proprio, siano esentati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 12.6 (Autori) a 12.10 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico).

ARTICOLO 12.15

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

1. Ciascuna Parte può prevedere, a favore dell'autore di un'opera d'arte originale, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante professionista di opere d'arte.
3. Una Parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere rivendicato in una Parte solo se la legislazione interna della Parte cui appartiene l'autore lo permette e nella misura consentita dalla Parte in cui il diritto in questione è rivendicato. La procedura di riscossione e gli importi sono stabiliti dalla legislazione interna.

ARTICOLO 12.16

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le Parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altri materiali protetti nel territorio delle Parti e il trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 12.17

Trattati internazionali

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dal protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, come modificato da ultimo il 12 novembre 2007.
2. Ciascuna Parte utilizza la classificazione di cui all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, concluso a Nizza il 15 giugno 1957, come modificato il 28 settembre 1979 (di seguito "classificazione di Nizza")¹.
3. Ciascuna Parte semplifica e sviluppa le proprie procedure di registrazione dei marchi utilizzando come riferimento, tra l'altro, il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, e il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.

¹ Si precisa che una Parte utilizza le versioni aggiornate della classificazione di Nizza nella misura in cui queste siano state pubblicate dall'OMPI e, per il Vietnam, ne sia stata pubblicata una traduzione ufficiale.

ARTICOLO 12.18

Diritti conferiti da un marchio

Un marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato¹; e
- b) un segno identico o simile al marchio in relazione a merci o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione per il pubblico.

ARTICOLO 12.19

Procedura di registrazione

1. Ciascuna Parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni rifiuto definitivo di registrare un marchio da parte dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicato per iscritto e debitamente motivato.

¹ Si precisa che tale disposizione lascia impregiudicato l'articolo 12.21 (Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio).

2. Ciascuna Parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi e la possibilità, per il richiedente, di reagire a tale opposizione.
3. Ciascuna Parte predispone una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi pubblicate.

ARTICOLO 12.20

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le Parti tengono conto della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34^a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 12.21

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna Parte:

- a) prevede l'uso leale di termini descrittivi¹ come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e
- b) può prevedere altre limitate eccezioni,

purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi dei titolari del marchio e dei terzi.

¹ L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica delle merci o dei servizi, purché tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

ARTICOLO 12.22

Decadenza di un marchio registrato¹

1. Ciascuna Parte dispone che un marchio registrato possa decadere se, per un periodo ininterrotto di cinque anni precedente la domanda di decadenza, non è stato oggetto di un uso effettivo² nel territorio interessato da parte del suo titolare, o del licenziatario del titolare, per le merci o i servizi per i quali è stato registrato, senza che vi siano ragioni legittime, tranne qualora l'uso sia iniziato o ripreso almeno tre mesi prima della domanda di decadenza. Una Parte può disporre che tale eccezione non sia presa in considerazione se i preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso avvengono solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata una domanda di decadenza.
2. Una Parte può disporre che un marchio possa decadere se, dopo la data di registrazione, è divenuto, per l'attività o l'inattività del suo titolare, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.

¹ Per il Vietnam il termine "decadenza" è equivalente a "cessazione".

² L'uso effettivo implica un reale utilizzo ai fini degli scambi delle merci o dei servizi in questione in modo da creare *goodwill*. In generale questo presuppone vendite effettive ed è necessario che siano state effettuate alcune vendite di merci o prestazioni di servizi durante il periodo di tempo interessato. L'uso in pubblicità può essere considerato un uso effettivo. Semplici misure preparatorie non possono invece essere considerate un uso effettivo del marchio. L'uso effettivo si oppone all'uso simbolico o artificiale il cui unico scopo è quello di mantenere un marchio nel registro.

3. Qualsiasi uso di un marchio registrato da parte del suo titolare, o con il suo consenso, per le merci o i servizi per i quali è registrato, che sia tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali merci o servizi, può dar luogo alla decadenza del marchio o essere vietato dal diritto interno pertinente.

SOTTOSEZIONE 3

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 12.23

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari originari dei territori delle Parti.
2. Le indicazioni geografiche di una Parte, che devono essere protette dall'altra Parte, sono soggette alla presente sottosezione solo se sono protette come indicazioni geografiche conformemente al sistema di cui all'articolo 12.24 (Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche) nel territorio della Parte di origine.

ARTICOLO 12.24

Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna Parte mantiene un sistema per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche, che comprende almeno i seguenti elementi:
 - a) un registro che elenchi le indicazioni geografiche protette nel suo territorio;
 - b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche da inserire o mantenere nel registro di cui alla lettera a) identifichino una merce come originaria di un territorio, di una regione o di una località di una Parte, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche della merce siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
 - c) una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi di qualsiasi persona fisica o giuridica; e
 - d) procedure che consentano la rettifica e la cancellazione o cessazione degli effetti delle voci che figurano nel registro di cui alla lettera a) e che tengano conto dei legittimi interessi dei terzi e dei titolari dei diritti sulle indicazioni geografiche registrate in questione¹.

¹ Ciascuna Parte, fatta salva la propria legislazione interna relativa al sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche, prevede gli strumenti giuridici che consentono l'invalidazione della registrazione delle indicazioni geografiche.

2. Ciascuna Parte può prevedere nella propria legislazione interna una protezione più estesa di quanto richiesto dalla presente sottosezione, purché tale protezione non sia in contrasto con la protezione prevista dal presente accordo.

ARTICOLO 12.25

Indicazioni geografiche stabilite

1. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche dell'Unione elencate nella parte A dell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), il Vietnam riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dall'Unione conformemente al sistema di cui all'articolo 12.24 (Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche). Il Vietnam protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione previsto nel presente accordo.

2. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche del Vietnam elencate nella parte B dell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), l'Unione riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dal Vietnam conformemente al sistema di cui all'articolo 12.24 (Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche). L'Unione protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione previsto nel presente accordo.

ARTICOLO 12.26

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

1. Le Parti possono modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche), paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 17.5 (Modifiche), paragrafo 1, tra l'altro:
 - a) eliminando le indicazioni geografiche che non sono più protette nel paese d'origine; o
 - b) aggiungendo indicazioni geografiche, dopo aver completato la procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche secondo quanto previsto all'articolo 12.25 (Indicazioni geografiche stabilite), con reciproca soddisfazione delle Parti.

2. Un'indicazione geografica relativa a vini, bevande spiritose, prodotti agricoli o alimentari non può, in linea di principio, essere aggiunta nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) se si tratta di una denominazione che, alla data della firma del presente accordo, figura nel pertinente registro di una Parte con la qualifica di indicazione geografica "registrata".

ARTICOLO 12.27

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna Parte predisporre gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:
 - a) l'uso di un'indicazione geografica dell'altra Parte elencata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per un prodotto che rientra nella classe di prodotto definita nell'allegato 12-B (Classi di prodotto) e specificata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica e che:
 - i) non sia originario del paese di origine specificato nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica; o
 - ii) sia originario del paese di origine specificato nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica ma non sia stato prodotto o fabbricato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nell'altra Parte;
 - b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di una merce, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura della merce; e
 - c) qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi.

2. La protezione di cui al paragrafo 1, lettera a), è fornita anche qualora la vera origine del prodotto sia indicata o l'indicazione geografica sia utilizzata in traduzione o sia accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili.

3. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo che sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte protetta a norma della presente sottosezione, quest'ultima Parte viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica del paese terzo diventi protetta.

5. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente all'articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche), paragrafo 3.

6. Una Parte non è tenuta a proteggere come indicazione geografica una denominazione che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto qualora tale denominazione sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale.

ARTICOLO 12.28

Eccezioni

1. In deroga all'articolo 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche), la protezione delle indicazioni geografiche "Asiago", "Fontina" e "Gorgonzola" elencate nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), parte A, non impedisce l'uso di tali indicazioni nel territorio del Vietnam da parte di persone, compresi i loro successori, che ne abbiano fatto un uso commerciale effettivo in buona fede prima del 1° gennaio 2017 in relazione a prodotti appartenenti alla classe "formaggi".

2. In deroga all'articolo 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche), la protezione dell'indicazione geografica "Feta" elencata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), parte A, non impedisce l'uso di tale indicazione nel territorio del Vietnam da parte di persone, compresi i loro successori, che ne abbiano fatto un uso commerciale effettivo in buona fede prima del 1° gennaio 2017 in relazione a prodotti appartenenti alla classe "formaggi" ottenuti da latte di pecora o da latte di pecora e di capra.

3. In deroga all'articolo 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche), per un periodo transitorio di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la protezione dell'indicazione geografica "Champagne" elencata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), parte A, non impedisce l'uso di tale indicazione - o della sua traduzione, traslitterazione o trascrizione - nel territorio del Vietnam da parte di persone, compresi i loro successori, che ne abbiano fatto un uso commerciale effettivo in buona fede in relazione a prodotti appartenenti alla classe "vini".

4. Una Parte può disporre che qualsiasi richiesta formulata ai sensi della presente sottosezione in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale Parte o dalla data di registrazione del marchio nella medesima Parte, purché il marchio sia stato pubblicato entro tale data, se quest'ultima è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto in tale Parte, purché l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.

5. La presente sottosezione lascia impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, tranne qualora tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

ARTICOLO 12.29

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

Quando un'indicazione geografica è protetta a norma del presente accordo, l'utilizzo legittimo di tale indicazione geografica non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

ARTICOLO 12.30

Relazione con i marchi

1. Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, in una Parte prima della data applicabile di cui al paragrafo 2, le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione in tale Parte non pregiudicano l'ammissibilità o la validità del marchio, o il diritto di utilizzo di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.
2. Ai fini del paragrafo 1 la data applicabile è:
 - a) la data di entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di cui all'articolo 12.25 (Indicazioni geografiche stabilite); o

- b) la data alla quale l'autorità competente di una Parte riceve dall'altra Parte una richiesta con una domanda completa di protezione di un'indicazione geografica aggiuntiva secondo quanto previsto all'articolo 12.26 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche).
3. Un marchio di cui al paragrafo 1 può continuare a essere protetto, utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione interna in materia di marchi della Parte interessata.

ARTICOLO 12.31

Applicazione della protezione

1. Ciascuna Parte predispone misure amministrative appropriate atte a garantire l'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche, nella misura prevista dal proprio diritto interno, per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o in grado di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine.
2. Ciascuna Parte provvede quantomeno ad applicare la protezione di cui agli articoli 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche) e 12.30 (Relazione con i marchi) su richiesta di una parte interessata.

ARTICOLO 12.32

Norme generali

1. I prodotti recanti indicazioni geografiche protette sono conformi al disciplinare di produzione, comprese le relative modifiche, approvato dalle autorità della Parte del cui territorio è originario il prodotto.
2. Le questioni attinenti al disciplinare di produzione dei prodotti registrati sono trattate in seno al gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, di cui all'articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche).

ARTICOLO 12.33

Cooperazione e trasparenza

1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, di cui all'articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche), per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari di produzione e le relative modifiche, nonché i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche.

2. Ciascuna Parte può rendere pubblici i disciplinari di produzione, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette a norma della presente sottosezione.

SOTTOSEZIONE 4

DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

ARTICOLO 12.34

Trattati internazionali

Le Parti aderiscono all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 12.35

Protezione dei disegni e modelli industriali registrati

1. Le Parti assicurano la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente¹, che siano nuovi o originali². Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione³.

¹ Le Parti convengono che, se così previsto dal diritto interno di una Parte, per disegno o modello si intenda l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte separabile o inseparabile del prodotto.

² Le Parti convengono che, se così previsto dal diritto interno di una Parte, possa essere richiesto anche il carattere individuale dei disegni e modelli, intendendo con questo disegni e modelli che differiscono in modo significativo da disegni e modelli noti o da combinazioni di caratteristiche di disegni e modelli noti. L'Unione ritiene che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

³ Resta inteso che i disegni e modelli non sono esclusi dalla protezione solo sulla base del fatto che costituiscono parte di un articolo o di un prodotto, purché siano visibili, soddisfino i criteri del presente paragrafo, e:

- a) soddisfino ogni altro criterio per la protezione dei disegni e modelli; e
- b) non siano altrimenti esclusi dalla protezione dei disegni e modelli conformemente ai rispettivi diritti interni delle Parti.

2. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale solo nei seguenti casi:

- a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo; e
- b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3. Per "normale utilizzazione" al paragrafo 2, lettera a), si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

4. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi come minimo, salvo proprio consenso, di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare o detenere a fini di vendita un prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto quando tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.

5. La protezione è accordata per una durata non inferiore a 15 anni.

ARTICOLO 12.36

Eccezioni ed esclusioni

1. Una Parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli industriali non si estende ai disegni e ai modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

ARTICOLO 12.37

Relazione con il diritto d'autore

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore di una Parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Tale Parte determina l'ammissibilità a tale protezione, la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE 5

BREVETTI

ARTICOLO 12.38

Accordi internazionali

Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dal trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e modificato da ultimo il 3 ottobre 2001. Ciascuna Parte semplifica e sviluppa le proprie procedure di registrazione dei brevetti utilizzando come riferimento, tra l'altro, il trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000.

ARTICOLO 12.39

Brevetti e salute pubblica

1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Nell'interpretazione e nell'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo, le Parti possono basarsi su tale dichiarazione.

2. Le Parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica.

ARTICOLO 12.40

Autorizzazione amministrativa

1. Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono generalmente soggetti ad una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato (di seguito "procedura di autorizzazione all'immissione in commercio").

2. Ciascuna Parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace inteso a compensare il titolare del brevetto per la riduzione della durata effettiva del brevetto derivante da irragionevoli ritardi¹ nel rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio nel suo territorio. Tale compensazione può assumere la forma di una proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto, pari al tempo eccedente il periodo indicato nella nota del presente paragrafo. La durata massima di tale proroga non può superare due anni.

¹ Ai fini del presente articolo, un irragionevole ritardo corrisponde almeno a un ritardo di oltre due anni nella prima risposta al richiedente a partire dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. In alternativa a quanto disposto dal paragrafo 2, una Parte può concedere una proroga, non superiore a cinque anni¹, della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto allo scopo di compensare il suo titolare per la riduzione della durata effettiva del brevetto dovuta alla procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. La durata della proroga prende effetto a decorrere dal termine legale del brevetto per un periodo uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto nella Parte in questione, ridotto di cinque anni.

SOTTOSEZIONE 6

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 12.41

Protezione di informazioni segrete

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 39 dell'accordo TRIPS, e nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi, ciascuna Parte protegge le informazioni e i dati riservati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al presente articolo.

¹ Tale periodo può essere prorogato di altri sei mesi nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

2. Una Parte, qualora subordini l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici o di prodotti chimici per l'agricoltura alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, protegge tali dati da un uso commerciale sleale. Ciascuna Parte protegge inoltre tali dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico.

3. Ciascuna Parte dispone che, per quanto riguarda i dati di cui al paragrafo 2 che le vengono forniti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, nessun altro richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio possa avvalersene, senza il consenso della persona che li ha forniti, a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per un periodo di tempo ragionevole, di norma non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui la Parte ha concesso l'autorizzazione alla persona che ha presentato i dati per ottenere l'autorizzazione a immettere in commercio il proprio prodotto.

SOTTOSEZIONE 7

PRIVATIVA PER RITROVATI VEGETALI

ARTICOLO 12.42

Privativa per ritrovati vegetali

Le Parti proteggono i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991, comprese le eccezioni al diritto di costituire di cui all'articolo 15 di detta convenzione, e cooperano per promuovere e far applicare tali diritti.

SEZIONE C

APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 12.43

Obblighi generali

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna Parte adotta le misure, le procedure e i rimedi complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale¹. Tali misure, procedure e rimedi sono giusti ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

¹ Ai fini della sezione C (Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale), sottosezione 1, l'espressione "diritti di proprietà intellettuale" comprende come minimo i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti di brevetto; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; i diritti di privativa per ritrovati vegetali; le denominazioni commerciali, se protette come diritti di proprietà intellettuale dal diritto interno in materia.

2. Le misure, le procedure e i rimedi di cui al paragrafo 1 sono efficaci e proporzionati e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

ARTICOLO 12.44

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

- a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni del diritto applicabile;
- b) a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti di proprietà intellettuale, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e conformemente alle medesime; e
- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.

SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE IN AMBITO CIVILE

ARTICOLO 12.45

Misure provvisorie

1. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, abbiano il potere di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci allo scopo di:
 - a) impedire la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e, in particolare, impedire l'introduzione e la circolazione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci, comprese merci importate, immediatamente dopo lo sdoganamento;
 - i) un'ingiunzione interlocutoria può essere emessa nei confronti di una parte i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale e che è soggetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente; e

ii) in caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale le Parti provvedono affinché, qualora i soggetti di cui all'articolo 12.44 (Soggetti dotati di legittimazione attiva) facciano valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano disporre il sequestro conservativo o il blocco dei beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi.

e

b) fatta salva la protezione delle informazioni riservate, preservare gli elementi di prova pertinenti della presunta violazione, che possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

2. Ove opportuno, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova, le autorità giudiziarie hanno il potere di adottare le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 inaudita altera parte.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 50 dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 12.46

Elementi di prova

1. Ciascuna Parte provvede affinché, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo una Parte può disporre che le autorità giudiziarie competenti considerino come elementi di prova ragionevoli un ragionevole campione di un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 12.47

Diritto d'informazione

1. Fatto salvo il diritto interno in materia di tutela della riservatezza delle informazioni o di trattamento dei dati personali, ciascuna Parte dispone che, nei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore della violazione, al presunto autore della violazione o a qualsiasi altra persona di fornire informazioni, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, in suo possesso o sotto il suo controllo.

Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "qualsiasi altra persona" può comprendere una persona che:

- a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci che violano un diritto;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi che violano un diritto;
- c) sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o
- d) sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione delle merci che violano un diritto o nella fornitura dei servizi che violano un diritto.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere informazioni riguardanti qualsiasi persona implicata su scala commerciale nella violazione o nella presunta violazione come pure i mezzi di produzione e le reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto.

ARTICOLO 12.48

Altri rimedi

1. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su istanza del richiedente, fatto salvo qualsiasi risarcimento danni dovuto al titolare a seguito della violazione di un diritto e senza compensazione di alcun genere in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni:

- a) il ritiro dai circuiti commerciali¹;
- b) lo smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali; o
- c) la distruzione,

delle merci in relazione alle quali hanno accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

¹ Ciascuna Parte provvede affinché tale disposizione si applichi alle merci che violano un diritto presenti nei circuiti commerciali e affinché gli autori della violazione siano almeno tenuti a ritirare le merci dai loro clienti, come grossisti, distributori e dettaglianti.

Le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la creazione o la fabbricazione delle merci che violano un diritto, o il loro smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni.

2. Le autorità giudiziarie competenti hanno il potere di ordinare che i rimedi di cui al paragrafo 1, almeno per quanto riguarda la distruzione, compresa la rimozione dai circuiti commerciali a fini di distruzione, siano attuati a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

ARTICOLO 12.49

Ingiunzioni

Ciascuna Parte provvede affinché, se una decisione giudiziaria ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti possano emettere nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di una parte i cui servizi sono utilizzati dall'autore della violazione e che è soggetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 12.50

Misure alternative

Una Parte può stabilire che, nei casi adeguati e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12.48 (Altri rimedi) o all'articolo 12.49 (Ingiunzioni), le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 12.48 (Altri rimedi) o all'articolo 12.49 (Ingiunzioni), se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

ARTICOLO 12.51

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire il titolare del diritto per il pregiudizio effettivo subito da quest'ultimo a causa della violazione.

Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti hanno il potere di:

- a) tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, subite dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione¹ e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici²; e
- b) fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali perlomeno l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole, o senza avere ragionevoli motivi per esserne consapevole, una Parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie competenti dispongano, a favore della parte lesa, il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.

¹ Il calcolo dei benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione non viene duplicato nel calcolo del mancato guadagno.

² L'espressione "elementi diversi dai fattori economici" include il danno morale causato dalla violazione dei diritti morali degli inventori o degli autori.

ARTICOLO 12.52

Spese legali

Ciascuna Parte dispone che le autorità giudiziarie competenti abbiano di norma il potere, se del caso, di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa, compresi onorari appropriati per gli avvocati, oppure eventuali altre spese previste dal diritto interno di tale Parte.

ARTICOLO 12.53

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Le autorità giudiziarie competenti hanno il potere di ordinare, conformemente alla legislazione e alle politiche interne, la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico, a spese dell'autore della violazione, di opportune informazioni sulla decisione giudiziaria definitiva.

ARTICOLO 12.54

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le Parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi previsti nel presente capo, è sufficiente che il nome dell'autore di un'opera letteraria o artistica, o il nome di un altro titolare di diritti per quanto riguarda il suo materiale protetto, sia indicato sull'opera o sul materiale protetto nei modi usuali affinché l'autore, o l'altro titolare di diritti, sia considerato tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione.

SOTTOSEZIONE 3

PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI

ARTICOLO 12.55

Responsabilità del prestatore intermediario di servizi

1. Ciascuna Parte prevede nella propria legislazione interna, conformemente al presente articolo, limitazioni o eccezioni per quanto riguarda la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi, in relazione alla prestazione o all'uso dei loro servizi, per le violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi compiute sulle reti di telecomunicazione o tramite le medesime¹.
2. Le limitazioni o eccezioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno le seguenti attività:
 - a) la trasmissione, su una rete di telecomunicazione, di informazioni fornite da un utente del servizio o la fornitura dell'accesso a una rete di telecomunicazione ("mere conduit");

¹ Si precisa che le reti di telecomunicazione comprendono Internet.

- b) la trasmissione, su una rete di telecomunicazione, di informazioni fornite da un utente del servizio riguardo alla memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri utenti del servizio su loro richiesta ("caching"), purché il prestatore:
- i) non modifichi le informazioni se non per motivi tecnici;
 - ii) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
 - iii) si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato nel settore;
 - iv) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
 - v) rimuova le informazioni che ha memorizzato, o disabiliti l'accesso alle medesime, non appena venga a conoscenza¹ del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato;
- e

¹ Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte definisca nel proprio diritto interno le condizioni per determinare in che modo si venga a conoscenza della memorizzazione di informazioni illecite.

c) la memorizzazione di informazioni fornite da un utente del servizio, su richiesta di un utente del servizio ("hosting"), purché il prestatore:

i) non sia a conoscenza di informazioni illecite; e

ii) non appena ne venga a conoscenza¹, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

3. Ciascuna Parte può definire nella propria legislazione interna le condizioni alle quali i prestatori intermediari di servizi non sono ammessi a beneficiare delle limitazioni o delle eccezioni di cui al paragrafo 2.

4. Le condizioni affinché i prestatori intermediari di servizi siano ammessi a beneficiare delle limitazioni o delle eccezioni di cui al paragrafo 2 non possono comprendere l'obbligo per il prestatore intermediario di servizi di effettuare una sorveglianza dei propri servizi o di ricercare indizi di un'attività di violazione.

5. Ciascuna Parte può stabilire procedure che garantiscano l'efficacia delle notifiche di asserita violazione e delle contronotifiche.

6. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico di ciascuna Parte, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore intermediario di servizi di impedire o di porre fine a una violazione.

¹ Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte definisca nel proprio diritto interno le condizioni per determinare in che modo si venga a conoscenza della memorizzazione di informazioni illecite.

SOTTOSEZIONE 4

APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 12.56

Coerenza con il GATT 1994 e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, quali definite nella presente sottosezione, le Parti garantiscono la coerenza con gli obblighi ad esse derivanti dal GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 12.57

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) "merci contraffatte", le merci contraffatte per quanto concerne il marchio e le merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica;

- b) "merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica", le merci, compreso il loro imballaggio, che recano illecitamente un'indicazione geografica identica all'indicazione geografica validamente registrata per lo stesso tipo di merci, o che non può essere distinta da tale indicazione geografica nei suoi aspetti essenziali, e la cui importazione viola pertanto, o la cui esportazione avrebbe violato, i diritti relativi all'indicazione geografica in questione a norma del diritto della Parte in cui sono state trovate le merci;
- c) "merci contraffatte per quanto concerne il marchio", le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci, o che non può essere distinto da tale marchio nei suoi aspetti essenziali, e la cui importazione viola pertanto, o la cui esportazione avrebbe violato, i diritti del titolare del marchio in questione a norma del diritto della Parte in cui sono state trovate le merci;
- d) "merci destinate all'esportazione", le merci che devono essere trasportate dal territorio di una Parte in un luogo situato al di fuori di tale territorio, nel periodo in cui restano sotto controllo doganale;
- e) "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", merci contraffatte e merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore la cui importazione o esportazione viola un diritto di proprietà intellettuale a norma del diritto della Parte in cui sono state trovate le merci;
- f) "merci di importazione", le merci introdotte nel territorio di una Parte in provenienza da un luogo situato al di fuori di tale territorio, nel periodo in cui restano sotto controllo doganale; e

- g) "merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore", le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo nel caso in cui la realizzazione di tale riproduzione come pure l'importazione o l'esportazione avrebbero costituito una violazione di un diritto d'autore o di un diritto connesso a norma del diritto, rispettivamente, della Parte importatrice o della Parte esportatrice.

ARTICOLO 12.58

Ambito di applicazione delle misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci di importazione e le merci destinate all'esportazione, ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare una domanda in cui chiede alle autorità doganali di sospendere l'importazione o l'esportazione di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
2. Le autorità doganali sospendono, conformemente alle procedure interne, lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 12.59

Coinvolgimento attivo delle autorità doganali

Le autorità doganali si concentrano sulle spedizioni contenenti merci di importazione o merci destinate all'esportazione sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e contribuiscono attivamente a individuarle mediante tecniche di analisi del rischio. Esse collaborano con i titolari dei diritti, anche consentendo la fornitura di informazioni per l'analisi del rischio.

ARTICOLO 12.60

Cooperazione specifica nel settore delle misure alla frontiera

1. Fatto salvo l'articolo 4.2 (Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca), paragrafo 2, lettera a), le Parti, ove opportuno, promuovono la cooperazione e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra le loro autorità doganali al fine di rendere possibili efficaci controlli alle frontiere per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare ai fini dell'attuazione efficace dell'articolo 69 dell'accordo TRIPS.
2. Per quanto riguarda l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, le autorità doganali delle Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca, conformemente alle disposizioni del protocollo 2 (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

3. Fatto salvo l'articolo 17.1 (Comitato per il commercio), il comitato doganale di cui all'articolo 17.2 (Comitati specializzati) è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo. Il comitato doganale fissa le priorità e stabilisce le procedure adeguate per garantire la cooperazione tra le autorità competenti.

SOTTOSEZIONE 5

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE

ARTICOLO 12.61

Codici di condotta

Le Parti incoraggiano:

- a) l'elaborazione, da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria, di codici di condotta volti a contribuire all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; e
- b) la presentazione alle autorità competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici.

SEZIONE D

COOPERAZIONE E DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 12.62

Cooperazione

1. Le Parti cooperano al fine di favorire l'attuazione del presente capo.
2. Fatto salvo il capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità), i settori di cooperazione comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti norme in materia di protezione ed applicazione così come lo scambio di esperienze tra l'Unione e il Vietnam sull'evoluzione della legislazione;
 - b) lo scambio di esperienze e informazioni tra l'Unione e il Vietnam sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) lo scambio di esperienze tra l'Unione e il Vietnam sull'applicazione dei diritti, a livello centrale, regionale e locale, da parte delle autorità doganali, delle forze di polizia e degli organi amministrativi e giudiziari e il coordinamento delle loro azioni volte a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;

- d) lo sviluppo di capacità, gli scambi e la formazione di personale;
 - e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e presso le organizzazioni sociali e socioprofessionali, nonché la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari dei diritti;
 - f) il rafforzamento della cooperazione intergovernativa, anche tra i rispettivi uffici per la proprietà intellettuale; e
 - g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico sulle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, grazie alla formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e all'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le Parti convengono di affrontare, ove necessario, le questioni attinenti alla protezione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo, nonché ogni altra questione pertinente, nell'ambito del gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, istituito a norma dell'articolo 17.3 (Gruppi di lavoro).

ARTICOLO 12.63

Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale,
comprese le indicazioni geografiche

1. Il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, istituito a norma dell'articolo 17.3 (Gruppi di lavoro), è composto da rappresentanti delle Parti al fine di monitorare l'attuazione del presente capo, intensificare la loro cooperazione e mantenere il dialogo in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche.
2. Il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e al funzionamento del presente capo. In particolare ha il compito di:
 - a) elaborare una raccomandazione affinché le Parti modifichino l'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche conformemente all'articolo 12.26 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche);
 - b) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore; e
 - c) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità della loro protezione conformemente alla sezione B (Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale), sottosezione 3 (Indicazioni geografiche).

CAPO 13

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 13.1

Obiettivi

1. L'obiettivo del presente capo è promuovere lo sviluppo sostenibile, in particolare favorendo il contributo degli aspetti relativi agli scambi e agli investimenti nelle questioni ambientali e del lavoro.
2. Le Parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso del 2006, l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL"), il documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo *The future we want* (Il futuro che vogliamo) e il documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2015 dal titolo *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile). Esse riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. L'obiettivo dello sviluppo sostenibile è integrato nelle loro relazioni commerciali bilaterali.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno ad adoperarsi per lo sviluppo sostenibile, costituito da sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente, tre elementi che sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente.
4. Le Parti sottolineano i benefici che derivano dalla cooperazione in materia di questioni ambientali e del lavoro¹ attinenti al commercio nel quadro dell'approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.
5. Il presente capo rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni, tenendo conto delle differenze nei rispettivi livelli di sviluppo delle Parti.

ARTICOLO 13.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le Parti riconoscono il loro rispettivo diritto di:
 - a) definire i propri obiettivi e le proprie strategie, politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile;
 - b) stabilire, nel modo ritenuto appropriato, i propri livelli di protezione interna nei settori ambientale e sociale; e

¹ Ai fini del presente capo per "questioni del lavoro" si intendono quelle affrontate nell'agenda per il lavoro dignitoso, come indicato nella *dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa*, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97^a sessione il 10 giugno 2008 a Ginevra.

- c) adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, in modo compatibile con le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi di cui una Parte è firmataria, menzionati agli articoli 13.4 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) e 13.5 (Accordi multilaterali in materia di ambiente).
2. Ciascuna Parte si adopera affinché le proprie politiche e disposizioni legislative prevedano ed incoraggino livelli elevati di protezione interna nei settori ambientale e sociale e si adopera altresì per migliorare costantemente tali politiche e disposizioni legislative.

ARTICOLO 13.3

Mantenimento dei livelli di protezione

1. Le Parti sottolineano che l'indebolimento dei livelli di protezione nei settori dell'ambiente o del lavoro nuoce agli obiettivi del presente capo e che non è opportuno incoraggiare gli scambi e gli investimenti indebolendo i livelli di protezione accordati dal diritto interno in materia di ambiente o di lavoro.
2. Una Parte non rinuncia né deroga, né propone di rinunciare o derogare alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro in modo tale da incidere sugli scambi e sugli investimenti tra le Parti.
3. Una Parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi e gli investimenti.

4. Una Parte non applica le proprie disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata degli scambi.

ARTICOLO 13.4

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le Parti riconoscono l'importanza dell'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, in particolare in risposta alla globalizzazione. Le Parti ribadiscono il loro impegno a promuovere lo sviluppo dei loro scambi bilaterali in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a garantire un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani. In tale contesto le Parti si consultano e cooperano, ove opportuno, sulle questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio.
2. Ciascuna Parte ribadisce il proprio impegno, conformemente agli obblighi derivanti dall'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86^a sessione nel 1998, a rispettare, promuovere e attuare in modo efficace i principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ed in particolare:
 - a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
 - b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;

c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e

d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

3. Ciascuna Parte:

a) si adopera con costanza e assiduità per ratificare, nella misura in cui non vi abbia ancora provveduto, le convenzioni fondamentali dell'OIL;

b) prende in considerazione la possibilità di ratificare altre convenzioni classificate come aggiornate dall'OIL, tenendo conto della situazione interna; e

c) scambia informazioni con l'altra Parte per quanto riguarda le ratifiche di cui alle lettere a) e b).

4. Ciascuna Parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari e nelle proprie prassi interne, alle convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dal Vietnam e dagli Stati membri dell'Unione.

5. Le Parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

ARTICOLO 13.5

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra commercio e ambiente. Le Parti si consultano e cooperano, ove opportuno, per quanto riguarda le questioni ambientali di reciproco interesse attinenti al commercio.
2. Ciascuna Parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e prassi interne, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.
3. Le Parti si scambiano, in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e se del caso in altre occasioni, informazioni ed esperienze sulle rispettive situazioni e sui rispettivi progressi compiuti per quanto riguarda la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente o delle relative modifiche.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte adotti o mantenga in vigore misure volte ad attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria, purché tali misure non siano applicate in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata degli scambi.

ARTICOLO 13.6

Cambiamenti climatici

1. Per affrontare l'urgente minaccia dei cambiamenti climatici, le Parti ribadiscono il proprio impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (di seguito "UNFCCC") e a dare efficace attuazione all'UNFCCC, al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, modificato da ultimo l'8 dicembre 2012 (di seguito "protocollo di Kyoto"), e all'accordo di Parigi concluso il 12 dicembre 2015 nell'ambito della suddetta convenzione. Le Parti cooperano all'attuazione dell'UNFCCC, del protocollo di Kyoto e dell'accordo di Parigi. Le Parti cooperano e promuovono, ove opportuno, il contributo positivo del presente capo al rafforzamento delle capacità delle Parti nella transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto serra e resilienti ai cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi.

2. Nel quadro dell'UNFCCC, le Parti riconoscono il ruolo delle politiche interne nella lotta ai cambiamenti climatici. Di conseguenza le Parti si consultano e scambiano informazioni ed esperienze di interesse prioritario o reciproco, tra l'altro, sui seguenti temi:
 - a) le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti in materia di elaborazione, attuazione e gestione dei meccanismi per la fissazione del prezzo del carbonio;

- b) la promozione dei mercati interni ed internazionali del carbonio, anche attraverso meccanismi come i sistemi di scambio di quote di emissione e la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste; e
- c) la promozione dell'efficienza energetica, delle tecnologie a basse emissioni e delle energie rinnovabili.

ARTICOLO 13.7

Biodiversità

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità conformemente alla convenzione sulla biodiversità del 1992 (di seguito "CBD"), al piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e agli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità, adottati in occasione della decima riunione della conferenza delle parti tenutasi a Nagoya dal 18 al 29 ottobre 2010, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, modificata da ultimo a Gaborone nel 1983 (di seguito "CITES"), ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

2. Le Parti riconoscono, conformemente all'articolo 15 della CBD, che gli Stati hanno il diritto di sovranità sulle loro risorse naturali e che il potere di determinare l'accesso alle loro risorse genetiche appartiene ai rispettivi governi ed è disciplinato dal loro diritto interno. Le Parti si adoperano per creare condizioni idonee ad agevolare l'accesso alle risorse genetiche per usi rispettosi dell'ambiente come pure per non introdurre restrizioni contrarie agli obiettivi della CBD. Le Parti riconoscono che l'accesso alle risorse genetiche è subordinato al consenso informato preventivo della Parte che fornisce tali risorse, salvo altrimenti stabilito da tale Parte.

3. A tal fine, ciascuna Parte:

- a) incoraggia gli scambi di prodotti che contribuiscono all'uso sostenibile e alla conservazione della biodiversità, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne;
- b) promuove e incoraggia la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, compresi l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo;
- c) scambia informazioni con l'altra Parte in merito ad azioni, come strategie, iniziative politiche, programmi, piani d'azione e campagne di sensibilizzazione dei consumatori rilevanti nel contesto degli scambi commerciali, finalizzate ad arrestare la perdita di biodiversità e a ridurre la pressione su di essa e, se del caso, collabora per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche come pure per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;

- d) adotta ed attua misure efficaci ed appropriate, coerenti con gli impegni da essa assunti nel quadro dei trattati internazionali di cui è firmataria, finalizzate ad una riduzione del commercio illegale di specie selvatiche, come campagne di sensibilizzazione e misure di monitoraggio ed applicazione;
- e) rafforza la cooperazione con l'altra Parte, se del caso, per proporre l'inserimento nelle appendici I e II della CITES di nuove specie animali e vegetali; e
- f) collabora con l'altra Parte a livello regionale e mondiale, a seconda dei casi, al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità negli ecosistemi naturali o agricoli, tra cui le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica; il ripristino degli ecosistemi; l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche, inclusi gli ecosistemi; l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

ARTICOLO 13.8

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali per contribuire al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.

2. A tal fine, ciascuna Parte:
- a) incoraggia la promozione del commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione; ciò può comprendere la conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ("FLEGT");
 - b) scambia informazioni con l'altra Parte sulle misure intese a promuovere il consumo di legname e di prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, se del caso, collabora all'elaborazione di tali misure;
 - c) adotta misure, coerenti con le disposizioni legislative interne e i trattati internazionali di cui è firmataria, intese a promuovere la conservazione delle risorse forestali e a lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname;
 - d) scambia informazioni con l'altra Parte, ove opportuno, su azioni intese a migliorare l'applicazione della normativa nel settore forestale e, se del caso, collabora per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti del legno ottenuti illegalmente, come pure per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente; e
 - e) collabora con l'altra Parte a livello regionale e mondiale, a seconda dei casi, al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste.

ARTICOLO 13.9

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dei prodotti dell'acquacoltura

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini come pure la promozione di un'acquacoltura responsabile e sostenibile.
2. A tal fine, ciascuna Parte:
 - a) rispetta le misure di conservazione e di gestione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982; favorisce il rispetto dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, concluso a New York dal 24 luglio al 4 agosto 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, approvato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura in occasione della sua 27^a sessione nel novembre 1993 e dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, approvato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura il 22 novembre 2009; e osserva i principi del codice di condotta per una pesca responsabile, adottato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura il 31 ottobre 1995 a Cancún;

- b) collabora con l'altra Parte, ove opportuno, in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, come pure con tali organizzazioni, anche attraverso l'applicazione efficace delle loro misure di monitoraggio, controllo, sorveglianza e gestione e, se del caso, applica i loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture;
- c) collabora con l'altra Parte e si impegna attivamente nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "pesca INN") e contro le attività correlate a tale pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti intese a combattere la pesca INN. Ciascuna Parte facilita inoltre lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN ed attua politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali;
- d) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, tenendo conto dei suoi aspetti economici, sociali e ambientali; e
- e) scambia informazioni, in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e se del caso in altre occasioni, su tutte le nuove misure in materia di gestione delle risorse biologiche marine e dei prodotti della pesca in grado di incidere sugli scambi tra le Parti.

ARTICOLO 13.10

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1. Ciascuna Parte riafferma il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale.
2. A tal fine, le Parti:
 - a) riconoscono il ruolo benefico che il lavoro dignitoso può avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttività e incoraggiano una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche del lavoro dall'altra;
 - b) si adoperano per agevolare e promuovere il commercio e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo;
 - c) si adoperano per agevolare il commercio e gli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, come i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile e quelli efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'elaborazione di quadri strategici favorevoli alla diffusione delle migliori tecnologie disponibili;

- d) riconoscono che le iniziative volontarie possono contribuire a conseguire e mantenere livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e a integrare le misure interne di regolamentazione; ciascuna Parte incoraggia pertanto, conformemente alle proprie disposizioni legislative o alle proprie politiche interne, lo sviluppo di tali iniziative, e la partecipazione ad esse, compresi sistemi volontari di garanzia della sostenibilità come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e
- e) convengono di promuovere, conformemente alle proprie disposizioni legislative o alle proprie politiche interne, la responsabilità sociale delle imprese, purché le relative misure non siano applicate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata degli scambi. Le misure per la promozione della responsabilità sociale delle imprese comprendono, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, le attività di istruzione e formazione e la consulenza tecnica. A tale proposito, ciascuna Parte tiene conto dei pertinenti strumenti concordati a livello internazionale da essa approvati o sostenuti, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

ARTICOLO 13.11

Informazioni scientifiche

Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure intese a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi e sugli investimenti, ciascuna Parte tiene conto delle pertinenti informazioni scientifiche, tecniche e connesse all'innovazione che sono disponibili come pure delle pertinenti norme, linee guida o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione.

ARTICOLO 13.12

Trasparenza

Ciascuna Parte provvede, conformemente al proprio diritto interno e al capo 14 (Trasparenza), affinché qualsiasi misura intesa a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che può incidere sugli scambi e sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e offrendo alle persone interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni.

ARTICOLO 13.13

Esame dell'impatto sulla sostenibilità

Le Parti esaminano, monitorano e valutano, congiuntamente o singolarmente, l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile mediante le rispettive politiche, pratiche e istituzioni e i rispettivi processi partecipativi.

ARTICOLO 13.14

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1. Le Parti, riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente capo, possono collaborare, tra l'altro, nei seguenti ambiti:
 - a) il commercio e lo sviluppo sostenibile nelle sedi internazionali, tra cui l'OIL, l'Asia-Europe Meeting e il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, e nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente;
 - b) lo scambio di informazioni e di esperienze riguardo alle metodologie e agli indicatori per le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità del commercio;

- c) l'impatto delle disposizioni legislative e regolamentari, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi o sugli investimenti, come pure l'impatto delle norme relative agli scambi o agli investimenti sul lavoro e sull'ambiente, compresa l'elaborazione di strategie e politiche in materia di sviluppo sostenibile;
- d) la condivisione di esperienze sulla promozione della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL come pure degli accordi multilaterali in materia di ambiente di pertinenza per il commercio;
- e) gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, in particolare i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva per tutti, compresi i giovani, le donne e le persone con disabilità, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali sul lavoro e altre norme internazionali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione sociale per tutti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, come i lavoratori migranti, le donne, i giovani e le persone con disabilità, nonché l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
- f) gli aspetti attinenti al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresa la cooperazione doganale;
- g) gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;
- h) lo scambio di informazioni e di esperienze sui sistemi di certificazione ed etichettatura, compreso il marchio di qualità ecologica;

- i) la promozione della responsabilità sociale e della rendicontabilità delle imprese, anche per quanto riguarda gli strumenti concordati a livello internazionale che sono stati approvati o sono sostenuti da ciascuna Parte;
 - j) le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, comprese la mappatura e la valutazione, anche economica, degli ecosistemi e dei relativi servizi, nonché a lottare contro il commercio internazionale illegale di specie selvatiche;
 - k) le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste al fine di ridurre la deforestazione e il disboscamento illegale;
 - l) le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile; e
 - m) lo scambio di informazioni e di esperienze sugli aspetti attinenti al commercio riguardanti la definizione e l'attuazione di strategie e politiche di crescita verde, compresi, tra l'altro, la produzione e il consumo sostenibili, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, e le tecnologie rispettose dell'ambiente.
2. Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di attività di cooperazione e sviluppo delle capacità in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

3. Conformemente al capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità), le Parti possono collaborare negli ambiti di cui al paragrafo 1, mediante, tra l'altro:

- a) workshop, seminari, attività di formazione e dialoghi per condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche;
- b) studi; e
- c) assistenza tecnica e sviluppo delle capacità, a seconda dei casi.

Le Parti possono concordare altre forme di cooperazione.

ARTICOLO 13.15

Disposizioni istituzionali

1. Ciascuna Parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati), è composto da alti funzionari delle pertinenti amministrazioni di ciascuna Parte o da funzionari da esse designati.

3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente ogni volta che sia necessario, per riesaminare l'attuazione del presente capo, compresa la cooperazione a norma dell'articolo 13.14 (Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile). Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisce il proprio regolamento interno, e adotta le proprie conclusioni di comune accordo.

4. Ciascuna Parte convoca uno o più gruppi consultivi interni nuovi in materia di sviluppo sostenibile, o ne consulta di già esistenti, con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo. Ciascuna Parte stabilisce le proprie procedure interne per l'istituzione dei gruppi consultivi interni e per la nomina dei relativi membri. I gruppi sono composti da organizzazioni indipendenti rappresentative e garantiscono una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi in ambito economico, sociale ed ambientale, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, i gruppi di imprese e le organizzazioni ambientaliste. Ciascun gruppo consultivo interno può presentare alla rispettiva Parte, di propria iniziativa, pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo.

5. I membri dei gruppi consultivi interni di ciascuna Parte si riuniscono in un forum congiunto per instaurare un dialogo sugli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le Parti. I gruppi consultivi interni di entrambe le Parti possono, di comune accordo, invitare altri portatori di interessi alle riunioni del forum congiunto. Il forum si fonda su una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi in ambito economico, sociale ed ambientale. La relazione di ogni riunione del forum congiunto viene presentata al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e successivamente è messa a disposizione del pubblico.

6. Salvo diversa decisione delle Parti, il forum congiunto si riunisce una volta all'anno e contestualmente alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. In tali occasioni le Parti presentano al forum congiunto un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. Le Parti si accordano sul funzionamento del forum congiunto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 13.16

Consultazioni governative

1. In caso di disaccordo su qualsiasi questione disciplinata dal presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 13.17 (Gruppo di esperti). Salvo altrimenti disposto nel presente capo, il capo 15 (Risoluzione delle controversie) e il suo allegato 15-C (Meccanismo di mediazione) non si applicano al presente capo. L'allegato 15-A (Regolamento di procedura) si applica, *mutatis mutandis*, conformemente all'articolo 13.17 (Gruppo di esperti), paragrafo 2.
2. Una Parte può chiedere all'altra Parte consultazioni su qualsiasi questione attinente al presente capo presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra Parte. La richiesta illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema di cui trattasi e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate a norma del presente capo, con l'indicazione delle disposizioni pertinenti e una spiegazione di come il problema incida sugli obiettivi del presente capo, nonché qualsiasi altra informazione che la Parte ritenga pertinente. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.

3. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia soddisfacente per entrambe. Nel corso delle consultazioni è prestata particolare attenzione ai problemi e agli interessi specifici della Parte che è un paese in via di sviluppo. Se del caso, le Parti tengono in debita considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente e possono, di comune accordo, chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi, come pure di qualsiasi altro organismo o persona cui esse ritengano opportuno rivolgersi, per un esame completo della questione.

4. Una Parte, qualora ritenga che la questione debba essere ulteriormente analizzata, può chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce tempestivamente e si adopera per concordare una soluzione.

5. Se del caso, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può chiedere il parere del gruppo o dei gruppi consultivi interni di una Parte o di entrambe le Parti o altra assistenza specialistica, allo scopo di facilitare la propria analisi.

6. Le soluzioni adottate dalle Parti in merito alla questione vengono rese pubbliche, salvo diversa decisione comune.

ARTICOLO 13.17

Gruppo di esperti

1. Se la questione non è risolta in modo soddisfacente dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile entro 120 giorni, o un periodo più lungo concordato dalle Parti, dalla presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 16.4 (Relazioni con gli altri capi), una Parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare la questione, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra Parte.
2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisce il regolamento di procedura per il gruppo di esperti in relazione a qualsiasi questione procedurale non contemplata nel presente articolo. Salvo diversa decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, in attesa della definizione di tale regolamento di procedura, si applica *mutatis mutandis* il regolamento di procedura di cui all'allegato 15-A (Regolamento di procedura), tenendo conto della natura dei lavori del gruppo di esperti.

3. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che siano disposte e atte a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del gruppo di esperti. Ciascuna Parte propone per il proprio sottoelenco almeno cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le Parti selezionano inoltre un minimo di cinque persone per il sottoelenco di presidenti. Nel corso delle proprie riunioni il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riesamina l'elenco e provvede affinché sia mantenuto almeno al livello di 15 persone.

4. L'elenco di cui al paragrafo 3 comprende persone con conoscenze o competenze specifiche in relazione al diritto del lavoro o dell'ambiente, alle questioni disciplinate nel presente capo o alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nel quadro di accordi internazionali. Tali persone devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto concerne le questioni in esame né essere collegate al governo di nessuna delle Parti. I principi di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applicano *mutatis mutandis* agli esperti, tenendo conto della natura dei loro lavori.

5. Un gruppo di esperti è composto da tre membri, salvo diversa decisione delle Parti. Entro 30 giorni dalla data in cui la Parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, le Parti si consultano per concordare la composizione del gruppo. Qualora non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro tale termine, le Parti scelgono di comune accordo il presidente dal pertinente sottoelenco di cui al paragrafo 3 oppure, qualora non raggiungano un accordo entro i successivi sette giorni, lo estraggono a sorte. Ciascuna Parte sceglie un esperto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 entro 14 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni. Le Parti possono convenire che qualsiasi altro esperto possa far parte del gruppo di esperti, purché soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4. Qualora la composizione del gruppo di esperti non sia stata completata entro il termine di 44 giorni dalla data in cui la Parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, gli esperti che restano da nominare sono estratti a sorte entro il termine di sette giorni dai sottoelenchi di cui al paragrafo 3 tra le persone proposte dalla Parte o dalle Parti che non hanno completato la procedura. Nel caso in cui l'elenco di cui al paragrafo 3 non sia ancora stato istituito, gli esperti sono estratti a sorte tra le persone formalmente proposte da entrambe le Parti o, qualora soltanto una delle Parti abbia presentato la sua proposta, da una delle Parti. La data di costituzione del gruppo di esperti è quella in cui viene nominato l'ultimo dei tre esperti.

6. Salvo diversa decisione delle Parti entro sette giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo è investito del seguente mandato:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, e presentare relazioni, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione".

7. Per le questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 13.4 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) e 13.5 (Accordi multilaterali in materia di ambiente), il gruppo di esperti chiede informazioni e pareri all'OIL o agli organismi istituiti dal pertinente accordo multilaterale in materia di ambiente. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono comunicate ad entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni.

8. Il gruppo di esperti trasmette alle Parti una relazione interinale e una relazione finale. Tali relazioni espongono le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni. Il gruppo di esperti trasmette alle Parti la relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualsiasi Parte può presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte sulla relazione interinale entro 45 giorni dalla sua trasmissione. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il gruppo di esperti trasmette alle Parti la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora ritenga che i termini fissati nel presente paragrafo non possano essere rispettati, il presidente del gruppo di esperti ne dà notifica alle Parti per iscritto, precisando le ragioni del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti intende trasmettere la propria relazione interinale o finale. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale entro 180 giorni dalla data della sua costituzione, salvo diversa decisione delle Parti. Tale relazione finale è resa disponibile al pubblico, salvo diversa decisione comune.

9. Le Parti discutono delle misure e degli interventi appropriati da attuare tenendo conto della relazione finale del gruppo di esperti e delle raccomandazioni ivi contenute. La Parte interessata informa i propri gruppi consultivi interni e l'altra Parte in merito alle proprie decisioni su ogni misura o intervento da attuare entro 90 giorni, o un periodo più lungo concordato fra le Parti, dalla trasmissione della relazione finale alle Parti. Il follow-up dell'attuazione di tali misure e interventi è monitorato dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. I gruppi consultivi interni e il forum congiunto possono presentare osservazioni al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile a tale riguardo.

CAPO 14

TRASPARENZA

ARTICOLO 14.1

Obiettivo e ambito di applicazione

Ciascuna Parte, riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare e le procedure possono avere sugli scambi e sugli investimenti, promuove un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti per gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese.

ARTICOLO 14.2

Definizioni

Ai fini del presente capo:

- a) per "persona interessata" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che possa essere interessata da una misura di applicazione generale; e

- b) "misura di applicazione generale" comprende le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale che possono incidere su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

ARTICOLO 14.3

Pubblicazione

1. Ciascuna Parte provvede affinché una misura di applicazione generale:
 - a) sia pubblicata tempestivamente con un mezzo designato ufficialmente, compresi se possibile mezzi elettronici, in modo da permettere ai governi e alle persone interessate di venirne a conoscenza; e
 - b) preveda un periodo di tempo sufficiente tra la sua pubblicazione e la sua entrata in vigore, tranne qualora ciò non sia possibile per motivi di urgenza.
2. Ciascuna Parte:
 - a) si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta volta ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, fornendo, su richiesta, una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;

- b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni in merito ad ogni proposta volta ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali possibilità, tranne qualora ciò non sia possibile per motivi di urgenza; e
- c) si adopera per tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito ad ogni proposta volta ad adottare o modificare una misura di applicazione generale.

ARTICOLO 14.4

Richieste di informazioni e punti di contatto

1. Ciascuna Parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto al fine di garantire l'efficace attuazione del presente accordo e di facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.
2. Su richiesta dell'altra Parte, i punti di contatto individuano l'ufficio o il funzionario competente in materia e forniscono il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente.

3. Ciascuna Parte, nell'ambito delle risorse disponibili, istituisce o mantiene in vigore meccanismi adeguati, compresi quelli previsti in altri capi del presente accordo, per rispondere alle richieste di informazioni presentate dalle persone interessate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alle relative modalità di applicazione. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse tramite i punti di contatto designati a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, come appropriato, tranne qualora il presente accordo istituisca un meccanismo specifico.
4. Ciascuna Parte predispone meccanismi che mette a disposizione delle persone interessate che cercano una soluzione ai problemi derivanti dall'applicazione di una misura di applicazione generale a norma del presente accordo.
5. Le Parti riconoscono che le risposte fornite a norma del presente articolo possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere solo uno scopo informativo.
6. Ciascuna Parte, su richiesta, fornisce una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione delle misure di applicazione generale.
7. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte provvede tempestivamente a fornire informazioni e a rispondere alle domande su ogni misura, o proposta di misura, di applicazione generale che la Parte richiedente ritiene possa influire materialmente sul funzionamento del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.

ARTICOLO 14.5

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna Parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo uniforme, obiettivo, imparziale e ragionevole. Ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a persone, merci o servizi determinati dell'altra Parte:

- a) si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, con un preavviso ragionevole e secondo le proprie procedure interne, l'apertura di un procedimento, fornendo una descrizione della sua natura, l'indicazione della sua base giuridica nonché una descrizione generale delle questioni di cui trattasi;
- b) accorda a tali persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno delle loro posizioni prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, nella misura in cui i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
- c) provvede affinché le sue procedure siano fondate sul suo diritto interno e siano conformi a quest'ultimo.

ARTICOLO 14.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene, conformemente al proprio diritto interno, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente i provvedimenti amministrativi relativi alle questioni disciplinate dal presente accordo. Tali procedure e tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Ciascuna Parte provvede affinché, dinanzi a tali tribunali o nell'ambito di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
 - a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
 - b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se il suo diritto interno lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dal proprio diritto interno, ciascuna Parte provvede affinché tale decisione sia attuata dall'ufficio o dall'autorità e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

ARTICOLO 14.7

Buone pratiche di regolamentazione e buona condotta amministrativa

1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni d'impatto della regolamentazione.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare nella loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

ARTICOLO 14.8

Norme specifiche

Il presente capo si applica fatte salve le norme specifiche stabilite in altri capi del presente accordo.

CAPO 15

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 15.1

Obiettivo

Il presente capo ha per obiettivo l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di pervenire a una soluzione concordata.

ARTICOLO 15.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alla prevenzione e alla risoluzione di qualsiasi controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 15.3

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una Parte può chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio, e individuando la misura contestata e le pertinenti disposizioni del presente accordo.

3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e hanno luogo nel territorio della Parte cui è rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle Parti. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due Parti in eventuali procedimenti successivi.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si svolgono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Le consultazioni si ritengono concluse entro 20 giorni, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle.

5. La Parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale) se:

- a) l'altra Parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
- b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4;

c) le Parti decidono di non tenere le consultazioni; o

d) le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

6. Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni fattuali ai fini di un'analisi del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 15.4

Meccanismo di mediazione

Le Parti possono decidere in qualsiasi momento di avviare un procedimento di mediazione a norma dell'allegato 15-C (Meccanismo di mediazione) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

SEZIONE C

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SOTTOSEZIONE 1

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO 15.5

Avvio del procedimento arbitrale

1. Se le Parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 15.3 (Consultazioni), la Parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio. Nella richiesta la Parte attrice indica la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura sarebbe incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 15.6

Mandato del collegio arbitrale

Salvo diversa decisione delle Parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del seguente mandato:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle Parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) e indicare le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli articoli 15.10 (Relazione interinale) e 15.11 (Relazione finale).".

ARTICOLO 15.7

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3. Qualora le Parti non giungano a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte può, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nominare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri). Qualora una Parte non nomini un arbitro dal proprio sottoelenco, l'arbitro, su richiesta dell'altra Parte, è designato dal presidente del comitato per il commercio o da un suo delegato mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di tale Parte istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri).

4. Qualora le Parti non giungano a un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato, su richiesta di una Parte, designa il presidente del collegio arbitrale mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri).

5. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato designa gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o 4.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri designati comunica alle Parti di accettare la sua nomina conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura).

7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 o 4, uno degli elenchi di cui all'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri) non è ancora stato istituito o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da entrambe le Parti o da una Parte, qualora la proposta sia stata presentata solo da una di esse.

ARTICOLO 15.8

Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale

1. Le norme e le procedure di cui al presente articolo e agli allegati 15-A (Regolamento di procedura) e 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) disciplinano i procedimenti di risoluzione delle controversie di un collegio arbitrale.
2. Salvo diversa decisione delle Parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro 10 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare ogni questione che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il calendario dei procedimenti e il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura). Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
3. La sede dell'udienza è decisa di comune accordo tra le Parti. Qualora le Parti non giungano a un accordo sulla sede, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è il Vietnam e ad Hanoi se la Parte attrice è l'Unione.
4. Le udienze sono aperte al pubblico salvo altrimenti disposto nell'allegato 15-A (Regolamento di procedura).

5. Conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura), alle Parti viene data la possibilità di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Tutte le informazioni o comunicazioni scritte presentate al collegio arbitrale da una Parte sono messe a disposizione dell'altra Parte, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte alle domande del collegio e osservazioni di una Parte su tali risposte.

6. Salvo diversa decisione delle Parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere, conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura), comunicazioni scritte non richieste (comunicazioni *amicus curiae*) da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una Parte.

7. Per le discussioni interne il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse in presenza dei soli arbitri. Il collegio arbitrale può anche autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. Le discussioni del collegio arbitrale e i documenti ad esso presentati rimangono riservati.

ARTICOLO 15.9

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una Parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via pregiudiziale circa l'effettiva urgenza del caso.

ARTICOLO 15.10

Relazione interinale

1. Il collegio arbitrale presenta alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le Parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.
2. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica.

4. Dopo aver esaminato le richieste scritte delle Parti, comprensive di osservazioni, sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

ARTICOLO 15.11

Relazione finale

1. Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle Parti e al comitato per il commercio entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le Parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 75 giorni dalla data della sua costituzione.

3. La relazione finale comprende un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle osservazioni delle Parti.

SOTTOSEZIONE 2

ESECUZIONE

ARTICOLO 15.12

Esecuzione della relazione finale

La Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.

ARTICOLO 15.13

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione alla relazione finale. In tal caso la Parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione (di seguito "periodo di tempo ragionevole").

2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della relazione finale, la Parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica effettuata conformemente al paragrafo 1 dalla Parte convenuta, chiede per iscritto al collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) (di seguito "collegio arbitrale originario") di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta è notificata alla Parte convenuta, con copia al comitato per il commercio.
3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo sul periodo di tempo ragionevole alle Parti e al comitato per il commercio entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Le Parti possono convenire di prorogare il periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 15.14

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale.

2. Se le Parti non concordano sull'esistenza delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) e notificate a norma del paragrafo 1 o sulla compatibilità di tali misure con le suddette disposizioni, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla Parte convenuta, con copia al comitato per il commercio. La Parte attrice indica nella richiesta la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione).

3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 15.15

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la Parte convenuta non notifichi alla Parte attrice e al comitato per il commercio alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura notificata a norma dell'articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione), la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione.

2. Qualora la Parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione o, nel caso in cui tale richiesta venga avanzata, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura adottata non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione), la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato per il commercio, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica precisa il livello di sospensione degli obblighi. La Parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Se ritiene che il livello di sospensione degli obblighi non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice, con copia al comitato per il commercio, prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con tale lodo.

4. La sospensione degli obblighi e la compensazione sono temporanee e non si applicano:
- a) una volta che le Parti siano pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 15.19 (Soluzione concordata);
 - b) una volta che le Parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, permette alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione); o
 - c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 3.

ARTICOLO 15.16

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione alla relazione del collegio arbitrale a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la Parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Qualora sia stata applicata la compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la Parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione alla relazione del collegio arbitrale.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione), la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla Parte convenuta, con copia al comitato per il commercio.

3. Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle Parti e al comitato per il commercio entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che la misura notificata è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione), è revocata, a seconda dei casi, la sospensione degli obblighi o la compensazione. Se del caso, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

SOTTOSEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 15.17

Sostituzione degli arbitri

Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o più dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, è prorogato di 20 giorni.

ARTICOLO 15.18

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

1. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Esso riprende i lavori prima della fine di tale periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le Parti. Le Parti ne informano di conseguenza il comitato per il commercio. Il collegio arbitrale può inoltre riprendere i lavori alla fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di una delle Parti. La Parte richiedente ne informa di conseguenza il comitato per il commercio e l'altra Parte. Se una Parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade e il procedimento è chiuso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui alle disposizioni pertinenti contenute nel presente capo sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori. La sospensione e la chiusura dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti soggetti all'articolo 15.24 (Scelta del foro).

2. Le Parti possono convenire di chiudere il procedimento arbitrale dandone congiuntamente notifica al presidente del collegio arbitrale e al comitato per il commercio in qualsiasi momento prima della presentazione della relazione finale del collegio arbitrale.

ARTICOLO 15.19

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma del presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è chiuso.

ARTICOLO 15.20

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può chiedere le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate e presentate alle Parti affinché possano formulare osservazioni entro il termine fissato dal collegio arbitrale.

ARTICOLO 15.21

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 15.22

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso pubblico in alcun caso.

2. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato per il commercio rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 15.23

Elenco degli arbitri

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio istituisce un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a) un sottoelenco per l'Unione;

- b) un sottoelenco per il Vietnam; e
- c) un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, né vi abbiano residenza permanente, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del collegio arbitrale.

2. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato per il commercio provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

3. Gli arbitri possiedono una provata competenza ed esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori).

4. Il comitato per il commercio può istituire un elenco supplementare di 10 persone in possesso di provata competenza ed esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle Parti, tale elenco supplementare è utilizzato per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale).

ARTICOLO 15.24

Scelta del foro

1. Il ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente capo lascia impregiudicate eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie, o nel quadro di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

2. In deroga al paragrafo 1, in relazione a una determinata misura, una Parte si astiene dal denunciare nel foro competente la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC o di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altro foro, a meno che il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Ai fini del presente articolo:
 - a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;

- b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1;
 - c) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo internazionale si ritengono avviati conformemente a tale accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte di sospendere gli obblighi conformemente al presente capo.

ARTICOLO 15.25

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 15.26

Riesame e modifica

Il comitato per il commercio può decidere di riesaminare e modificare gli allegati 15-A (Regolamento di procedura), 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 15-C (Meccanismo di mediazione).

CAPO 16

COOPERAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ

ARTICOLO 16.1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le Parti riaffermano l'importanza della cooperazione e dello sviluppo delle capacità ai fini dell'efficace attuazione del presente accordo, che sostiene la continua espansione degli scambi e degli investimenti tra le Parti e crea nuove opportunità in questo senso.

2. Le Parti si impegnano ad approfondire la cooperazione nei settori di reciproco interesse, tenendo conto delle differenze nei livelli di sviluppo dell'Unione e del Vietnam. Tale cooperazione promuove lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, tra cui la crescita sostenibile e la riduzione della povertà.

3. Il presente capo si applica a tutte le disposizioni in materia di cooperazione contenute nel presente accordo.

ARTICOLO 16.2

Settori e strumenti di cooperazione

1. Le Parti riconoscono che la cooperazione deve essere realizzata nell'ambito del quadro giuridico e istituzionale esistente e secondo le regole e le procedure che disciplinano le relazioni tra le Parti.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 16.1 (Obiettivi e ambito di applicazione), le Parti attribuiscono particolare importanza alla cooperazione nei seguenti settori:

- a) cooperazione e integrazione regionali;
- b) agevolazione degli scambi;
- c) politica e regolamentazione in campo commerciale;

- d) aspetti attinenti al commercio dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura;
- e) sviluppo sostenibile, in particolare nelle sue dimensioni ambientale e del lavoro;
- f) piccole e medie imprese;
- g) altri settori individuati nell'ambito di capi specifici del presente accordo; e
- h) altri settori di reciproco interesse in relazione al presente accordo.

3. La cooperazione tra le Parti si svolge principalmente tramite lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche come pure mediante la cooperazione politica. Se del caso, possono essere presi in considerazione seminari, workshop, formazioni, studi, assistenza tecnica e sviluppo delle capacità.

4. Le Parti riconoscono il ruolo potenzialmente rilevante del settore privato nella cooperazione e ne sostengono la partecipazione al fine di contribuire a massimizzare i vantaggi offerti dall'accordo per la crescita economica e lo sviluppo.

ARTICOLO 16.3

Benessere degli animali

Le Parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità intesi a elaborare norme in questo settore. Ai fini del presente articolo esse consultano il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati).

ARTICOLO 16.4

Meccanismo istituzionale

1. Le questioni relative alla cooperazione sono discusse in seno ai pertinenti comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati). Le questioni relative a settori di cooperazione che non rientrano nel mandato dei comitati specializzati sono discusse in seno al comitato per il commercio.
2. Ciascuna Parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per mantenere i contatti con l'altra Parte su questioni inerenti all'attuazione del presente capo.

CAPO 17

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 17.1

Comitato per il commercio

1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle Parti.
2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una Parte. Le riunioni del comitato per il commercio si svolgono alternativamente nell'Unione e in Vietnam, salvo diversa decisione delle Parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro dell'Industria e del commercio del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3. Il comitato per il commercio:
 - a) assicura il corretto funzionamento del presente accordo;
 - b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;

- c) sorveglia e coordina i lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo, raccomanda a tali organismi i provvedimenti necessari e valuta e adotta decisioni, nei casi previsti dal presente accordo, su qualsiasi questione ad esso sottoposta da tali organismi;
 - d) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento tra le Parti;
 - e) fatto salvo il capo 15 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
 - f) esamina ogni altra questione d'interesse concernente materie disciplinate dal presente accordo.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, il comitato per il commercio può:
- a) decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi, di affidare loro responsabilità affinché lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti e di scioglierli. Il comitato per il commercio determina la composizione, il mandato e i compiti dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro o degli altri organismi da esso istituiti;
 - b) comunicare con tutte le parti interessate, compreso il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;

- c) valutare e raccomandare alle Parti modifiche del presente accordo o, nei casi specificamente previsti nel presente accordo, modificare mediante una decisione le disposizioni del presente accordo;
- d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le Parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi arbitrali di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie);
- e) adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo;
- f) adottare il proprio regolamento interno; e
- g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa conformemente al presente accordo.

5. Il comitato per il commercio informa il comitato misto, istituito a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione nell'ambito del quadro istituzionale comune, in merito alle proprie attività e a quelle dei suoi comitati specializzati, se del caso, in occasione delle riunioni ordinarie del comitato misto.

ARTICOLO 17.2

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio:
 - a) il comitato per gli scambi di merci;
 - b) il comitato doganale;
 - c) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
 - d) il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici; e
 - e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

2. La composizione, il mandato e i compiti dei comitati specializzati di cui al paragrafo 1 sono definiti nei capi e nei protocolli pertinenti del presente accordo e possono essere modificati, se necessario, mediante decisione del comitato per il commercio.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o salvo diversa decisione delle Parti, i comitati specializzati si riuniscono una volta all'anno. Si riuniscono anche su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio. Essi sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti dell'Unione e del Vietnam. Le riunioni si svolgono alternativamente nell'Unione e in Vietnam, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come concordato tra le Parti. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno di comune accordo. Ciascun comitato specializzato può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato per il commercio.

4. I comitati specializzati possono presentare proposte di decisioni per l'adozione da parte del comitato per il commercio o prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

5. Su richiesta di una Parte, su rinvio del comitato specializzato pertinente o in fase di preparazione di una discussione in seno al comitato per il commercio, il comitato per gli scambi di merci può affrontare questioni inerenti al settore doganale e alle misure sanitarie e fitosanitarie, se ciò può facilitare la soluzione di questioni che non possono essere altrimenti risolte dal comitato specializzato pertinente.

6. I comitati specializzati informano il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al comitato per il commercio sui risultati e sulle conclusioni delle loro riunioni. L'esistenza di un comitato specializzato non osta a che una Parte sottoponga qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

ARTICOLO 17.3

Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro sotto gli auspici del comitato per gli scambi di merci:
 - a) il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche; e
 - b) il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti.
2. Il comitato per il commercio può decidere di istituire altri gruppi di lavoro per un compito o un tema specifico.
3. Il comitato per il commercio determina la composizione, il mandato e i compiti dei gruppi di lavoro.
4. Salvo diversa decisione delle Parti, i gruppi di lavoro si riuniscono una volta all'anno. Si riuniscono anche su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio. Essi sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti dell'Unione e del Vietnam. Le riunioni si svolgono alternativamente nell'Unione e in Vietnam, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come concordato tra le Parti. I gruppi di lavoro stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno di comune accordo. Essi possono stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato per il commercio.

5. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo i comitati specializzati pertinenti del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono in merito alle proprie attività ad ogni riunione ordinaria dei comitati specializzati pertinenti. L'esistenza di un gruppo di lavoro non osta a che una Parte sottoponga qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio o ai comitati specializzati pertinenti.

ARTICOLO 17.4

Processo decisionale del comitato per il commercio

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
2. Il comitato per il commercio può formulare appropriate raccomandazioni alle Parti.
3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo.

ARTICOLO 17.5

Modifiche

1. Le Parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'articolo 17.16 (Entrata in vigore).
2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio può modificare il presente accordo conformemente alle disposizioni di quest'ultimo. Le Parti adottano la decisione in seno al comitato per il commercio conformemente alle rispettive procedure giuridiche applicabili.
3. In deroga al paragrafo 1, l'elenco degli enti di cui agli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam), sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), può essere modificato conformemente agli articoli 9.20 (Modifiche e rettifiche dei settori interessati) e 9.23 (Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici).

ARTICOLO 17.6

Evoluzione della normativa OMC

In caso di modifica di qualsiasi disposizione dell'accordo OMC che le Parti hanno integrato nel presente accordo, le Parti si consultano, ove necessario, allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. In seguito a tale riesame il comitato per il commercio può adottare una decisione per modificare di conseguenza il presente accordo.

ARTICOLO 17.7

Fiscalità

1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o del Vietnam derivanti da convenzioni fiscali tra il Vietnam e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire alle Parti di stabilire una distinzione, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni del loro diritto tributario, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

ARTICOLO 17.8

Conto corrente

Le Parti autorizzano, in valuta liberamente convertibile e conformemente alle disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, ove applicabile, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda i loro rispettivi impegni specifici a norma del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico), sezione E (Quadro regolamentare), sottosezione 6 (Servizi finanziari).

ARTICOLO 17.9

Movimenti di capitali

1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le Parti si astengono dall'imporre restrizioni alla libera circolazione dei capitali in relazione agli investimenti liberalizzati conformemente al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico), sezione B (Liberalizzazione degli investimenti).
2. Le Parti si consultano al fine di agevolare i movimenti di capitali tra loro così da promuovere gli scambi e gli investimenti.

ARTICOLO 17.10

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

Gli articoli 17.8 (Conto corrente) e 17.9 (Movimenti di capitali) non possono essere interpretati nel senso di impedire a una Parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

- a) fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari;

- b) emissione o commercio di strumenti finanziari;
- c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
- d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
- e) garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
- f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

ARTICOLO 17.11

Misure di salvaguardia temporanee per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e del cambio, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.

ARTICOLO 17.12

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna

1. La Parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti, le quali:

- a) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe;
- b) non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
- c) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
- d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra Parte;
e
- e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione.

2. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna Parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure restrittive sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
3. Nel caso degli scambi di servizi o della liberalizzazione degli investimenti, ciascuna Parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure restrittive rispettano le condizioni di cui all'articolo XII del GATS.
4. La Parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi da 1 a 3 ne informa sollecitamente l'altra Parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
5. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
 - a) natura e portata delle difficoltà;
 - b) ambiente economico e commerciale esterno; o

- c) interventi correttivi alternativi a disposizione.

Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi da 1 a 3. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dall'FMI e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della Parte interessata.

ARTICOLO 17.13

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) impedire a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;

- ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;
- o
- c) impedire a una Parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 17.14

Utilizzo delle preferenze

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti si scambiano, entro il 1° luglio di ogni anno, le statistiche annue delle importazioni dell'anno precedente, compresi i dati a livello di linee tariffarie, in relazione agli scambi preferenziali e non preferenziali di merci tra loro.

ARTICOLO 17.15

Divulgazione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una Parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie). In tali casi il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
2. Qualora una Parte comunichi al comitato per il commercio o ai comitati specializzati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la Parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 17.16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche applicabili.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore del presente accordo. Le Parti possono concordare un'altra data.

3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero dell'Industria e del commercio del Vietnam.

ARTICOLO 17.17

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto alla fine del sesto mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 17.18

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Se una Parte ritiene che l'altra Parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e cooperazione, tale Parte può adottare le misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

ARTICOLO 17.19

Persone esercenti poteri pubblici delegati

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna Parte provvede affinché qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una Parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale Parte quali definiti nel presente accordo.

ARTICOLO 17.20

Mancanza di efficacia diretta

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam può disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.

ARTICOLO 17.21

Allegati, appendici, dichiarazioni comuni, protocolli e intese

Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni comuni, i protocolli e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 17.22

Relazioni con altri accordi

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione o la Comunità europea o l'Unione e il Vietnam.
2. Il presente accordo è parte delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra, come previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, e rientra nel quadro istituzionale comune.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre ad una Parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo OMC.

ARTICOLO 17.23

Future adesioni all'Unione

1. L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e un paese candidato all'adesione, l'Unione si adopera per:
 - a) fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
 - b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam.
3. L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
4. Il comitato per il commercio esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. Le Parti possono, con decisione del comitato per il commercio, mettere in atto le disposizioni transitorie o gli adeguamenti necessari.

ARTICOLO 17.24

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
 - b) per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio.

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo espressa disposizione contraria.

2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento tariffario delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione non comprese nei territori di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 17.25

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a [...], addì [.....]

Per l'Unione europea

Per la Repubblica socialista del Vietnam